



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 180

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 marzo 2014

I N D I C E

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
4 ^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):		
<i>Plenaria</i>	»	7

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	9
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	111
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	118
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	124
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70)</i>	»	129
<i>Plenaria</i>	»	129
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	141
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	153
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	164
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 6)</i>	»	167

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	169
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	172
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	175

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	177

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	183
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	194
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	201
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	202
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	203

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
CICCHITTO

Interviene il ministro degli affari esteri Federica Mogherini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il presidente CICCHITTO introduce brevemente l'audizione.

Il ministro Federica MOGHERINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti i senatori TONINI (*PD*) e DE PIETRO (*M5S*), i deputati PICCHI (*FI-PdL*) e FAVA (*SEL*), il senatore COMPAGNA (*NCD*) e i deputati MARAZZITI (*PI*), CIRIELLI (*FdI-AN*) e LOCATELLI (*Misto-PSI-PLI*).

Il presidente CICCHITTO rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
VITO

Intervengono il ministro della difesa Roberta Pinotti e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Rossi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VITO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il presidente VITO svolge un breve intervento introduttivo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori ALICATA (*FI-PdL XVII*) e Luciano ROSSI (*NCD*), il deputato Paolo BERNINI (*M5S*), il senatore COTTI (*M5S*), i deputati D'ARIENZO (*PD*) e CICU (*FI-PdL*), il senatore VATTUONE (*PD*), i deputati RIZZO (*M5S*), TOFALO (*M5S*) e SCANU (*PD*), il senatore MARTON (*M5S*) e il presidente della Commissione difesa del Senato LATORRE (*PD*).

Il ministro Roberta PINOTTI risponde ai quesiti posti e alle osservazioni formulate.

Il presidente VITO dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria**117^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa, Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) Conversione in legge del decreto legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, il quale introduce la possibilità per la Banca d'Italia di avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle banche e i gruppi bancari. Il provvedimento è connesso all'avvio del cosiddetto «Meccanismo di Vigilanza Unico» e alla conseguente assunzione, da parte della Banca centrale europea, a partire dal prossimo 4 novembre, dei compiti di vigilanza previsti dal Regolamento UE n. 1024 del 2013. In questo contesto, la Banca d'Italia è tenuta a fornire tutte le informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione approfondita sulla situazione degli enti creditizi che saranno assoggettati alla sua supervisione diretta. Per garantire uniformità di comportamento e uguale profondità di analisi nei diversi Paesi, la BCE ha richiesto che le singole autorità nazionali siano coadiuvate da soggetti terzi per le attività di verifica.

In particolare, all'articolo 1 si prevede che la Banca d'Italia possa avvalersi di soggetti terzi, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla BCE, anche per l'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari previsti dal Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Si dispone anche che le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti vengano a conoscenza siano coperti dal segreto d'ufficio e che tutte le irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano riferite esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia, conformemente a quanto previsto dal testo unico bancario per i dipendenti della Banca d'Italia nell'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il medesimo articolo 1 prevede, infine, che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino le modalità con cui condividere le informazioni relative alla valutazione approfondita, anch'esse coperte da segreto d'ufficio.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto gli oneri derivanti dal provvedimento saranno interamente sopportati dalla Banca d'Italia. L'articolo 3, infine, stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, rileva che il provvedimento in esame presenta un contenuto omogeneo e che l'intervento legislativo appare particolarmente urgente a fronte della necessità di dare inizio alle attività in cui sono coinvolti i soggetti terzi entro la fine del mese di marzo, come indicato dalla BCE in una nota del 3 febbraio 2014.

Propone pertanto alla Commissione di riconoscere sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che il decreto sia carente dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza, considerando che il regolamento del Consiglio europeo relativo all'avvio del meccanismo di vigilanza risale all'ottobre 2013. Nello stesso mese la Banca centrale aveva emanato la nota con la quale chiedeva alle singole autorità nazionali di essere coadiuvate da soggetti terzi per le attività di verifica e per gli accessi ispettivi previsti. Un provvedimento d'urgenza sarebbe stato ragionevole, se adottato a ridosso di quegli eventi. Oggi, invece, esso appare assolutamente intempestivo.

Riservandosi di compiere una riflessione più approfondita in sede di espressione del parere di costituzionalità, anticipa le proprie riserve circa la compatibilità della disciplina prevista con l'articolo 47 della Costituzione, che, in materia di risparmio e di esercizio del credito, attribuisce allo Stato compiti di coordinamento e di controllo. A suo avviso, è illegittima ogni previsione legislativa che attribuisca a soggetti privati compiti di tale natura.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) esprime le sue riserve sull'uso dello strumento della decretazione d'urgenza. La materia dovrebbe essere regolata dal Parlamento con legge ordinaria, anche considerando che il potere

ispettivo – che ora è attribuito anche a soggetti privati – può riguardare fattispecie penalmente rilevanti. Per tali ragioni, il controllo dovrebbe essere affidato alle autorità statali, affinché siano assicurate massima imparzialità e trasparenza.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel manifestare il proprio dissenso sulla scelta del Governo di intervenire con decreto-legge, ricorda la vicenda parlamentare che ha caratterizzato la conversione del decreto-legge n. 133 del 2013, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. In quella sede, se fosse stata accolta la proposta di esaminare autonomamente le norme in materia di Banca d'Italia, sarebbe stato possibile discutere anche le questioni ora affrontate del decreto-legge in esame, evitando interventi frammentari e successivi nel tempo.

Condivide, inoltre, le riserve espresse dal senatore Calderoli circa la legittimità costituzionale delle disposizioni previste, con particolare riferimento all'articolo 47 della Costituzione. In ragione della particolare rilevanza degli interessi coinvolti, soprattutto per quanto concerne la fase del cosiddetto «*stress test*», ritiene che l'attività di controllo dovrebbe essere riservata esclusivamente all'autorità pubblica, senza alcun intervento da parte dei privati.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto*), pur riconoscendo che il decreto-legge all'esame presenta carattere di omogeneità, a differenza dei precedenti provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo, dubita fortemente che le norme siano provviste dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza. Il regolamento del Consiglio europeo sul meccanismo di vigilanza unico e la nota della Banca centrale europea sul coinvolgimento di soggetti terzi per le verifiche a distanza e gli accessi ispettivi risalgono, infatti, all'ottobre del 2013. Vi sarebbe stato quindi tutto il tempo per un esame approfondito, da parte del Parlamento, di un disegno di legge ordinaria in materia.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) rileva che il decreto-legge si è reso necessario per uniformare la legislazione italiana all'ordinamento dell'Unione europea, permettendo alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti. Proprio al fine di recuperare questo ritardo, il Governo ha ritenuto opportuno procedere con lo strumento della decretazione d'urgenza. Peraltro, come indicato dalla Banca centrale europea in una nota del 3 febbraio 2014, occorre dare inizio alle attività entro la fine di marzo.

Quanto ai rilievi relativi alla possibile incostituzionalità del decreto, in riferimento all'articolo 47 della Costituzione, osserva che la previsione costituzionale, nell'attribuire alla Repubblica il compito di coordinare e controllare l'esercizio del credito, non esclude che, per l'esercizio di tale attività, le istituzioni pubbliche possano avvalersi di personale esperto,

così come negli altri casi, previsti dalla legge, di esercizio di funzioni pubbliche da parte di soggetti privati.

La PRESIDENTE ricorda che, in questa sede, la Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza. Ogni altra considerazione, che ritiene meritevole di attenzione, potrà essere compiuta e ulteriormente sviluppata in sede di espressione del parere di costituzionalità.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero (n. 82)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore MINEO (*PD*) illustra lo schema di regolamento in titolo, che concerne i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero, in attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 63 del 2012.

Ricorda che la materia del finanziamento della stampa periodica italiana all'estero è regolata, per legge, fin dal 1981. Si è sempre trattato di provvidenze che riguardano un numero rilevante di soggetti e, anche per questo, decisamente modeste.

Il decreto-legge n. 63 del 2012 riduce la platea di destinatari del contributo, privilegiando, nell'assegnazione, quelle pubblicazioni che più sono assimilabili ai giornali o che meglio rispondono al requisito di diffondere la lingua e la cultura italiane all'estero. In particolare, quel decreto – come le norme attuative contenute nello schema di regolamento in esame – dispongono il finanziamento per le pubblicazioni che abbiano periodicità almeno trimestrale e con almeno tre anni di vita. Nessuna testata potrà ricevere più del 5 per cento del contributo complessivo e nessun soggetto editore potrà ricevere contributi per più di due testate. Il 70 per cento del contributo sarà destinato a testate anche pubblicate all'estero e solo il 30 a testate italiane diffuse all'estero. Inoltre, i richiedenti il contributo dovranno documentare – se possibile tramite società di certificazioni dati – tiratura, distribuzione e vendita del periodico. È, però, ammessa anche una procedura di certificazione semplificata, per i paesi dove non fosse ritenuto possibile ricorrere a una certificazione documentabile, ma in tal caso il contributo verrebbe decurtato del 30 per cento.

Ancora, il regolamento attuativo prevede più quote e quindi più criteri di attribuzione del contributo: il 10 per cento a tutti gli aventi diritto; il 5 per cento a quelli che contribuiscono in particolare alla promozione dell'Italia all'estero; il 20 per cento in ragione della diffusione; il 30 per cento in base alle effettive uscite documentate; il 30 per cento tenendo conto del numero di pagine pubblicate; il 5 per cento anche in ragione della diffusione digitale. C'è poi una quota della spesa complessiva, indicata in un 3 per cento, che viene attribuita, come quota di riserva, a periodici che esprimono appartenenze politiche, culturali e religiose.

Infine, la Commissione che gestisce l'attribuzione dei finanziamenti è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, composta da 4 membri del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio, da 4 rappresentanti della Direzione Generale per gli italiani all'estero nell'ambito del Ministero degli Esteri, due rappresentanti della Federazione Unitaria della Stampa all'estero, due rappresentanti nominati dalla Consulta dell'emigrazione, due della Commissione Informazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, due della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Al riguardo, ritiene che la commissione possa risultare un organismo pletorico, inadeguato a svolgere correttamente le funzioni ad essa affidate.

Nonostante il tentativo di armonizzare la legislazione precedente, molto articolata e spesso caratterizzata da norme frammentarie ed eterogenee, esprime alcune riserve in quanto le provvidenze assegnate sono eccessivamente modeste, in ragione dell'ampia platea alla quale sono destinate.

Sarebbe, infine, opportuno che siano adeguatamente considerate le pubblicazioni *on line*, ormai strumento diffuso nel panorama dell'editoria.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene meritevoli di attenzione le osservazioni del relatore, sulle quali il Governo dovrebbe pronunciarsi. Inoltre, sarebbe opportuno acquisire un prospetto relativo ai contributi già erogati negli anni precedenti per le singole testate edite e diffuse all'estero.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) esprime le proprie riserve su ogni forma di erogazione di contributi all'editoria, in quanto contrastante, a suo avviso, con la libertà di stampa. Il Governo dovrebbe fornire anche, insieme all'indicazione delle testate, un prospetto delle materie di cui ciascuna di quelle testate si occupa.

Il sottosegretario SCALFAROTTO, nell'assicurare che metterà a disposizione dei senatori un prospetto relativo agli ultimi contributi che sono stati assegnati alla stampa periodica italiana all'estero, risalenti al 2011.

Richiamando le considerazioni del relatore, si sofferma sullo sforzo compiuto, volto a contenere la platea dei destinatari, attraverso l'individuazione delle tipologie di pubblicazioni per le quali può essere richiesto il contributo e la conseguente definizione puntuale dei criteri per l'accesso. Lo schema di regolamento, in attuazione della normativa di rango primario, definisce la materia nei suoi aspetti più di dettaglio.

Quanto alla commissione incaricata di deliberare la concessione dei contributi, evidenzia la scelta di definire un quadro coerente e puntuale di criteri, al fine di ridurre quanto più possibile la discrezionalità delle scelte della commissione, chiamata quindi a compiere esclusivamente un'opera di ricognizione e di verifica della sussistenza di quei requisiti.

La PRESIDENTE propone di rinviare l'esame alla seduta di domani, per consentire ai senatori un ulteriore approfondimento delle questioni coinvolte, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1224 E CONNESSI (EQUILIBRIO DI GENERE ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO)

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) esprime le proprie riserve sui possibili esiti della discussione in Assemblea del testo unificato definito dalla Commissione in materia di riequilibrio di genere per l'elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Ricorda che il mandato alla relatrice fu votato in riferimento a un testo che prevedeva la composizione paritaria delle liste e l'obbligo della preferenza di genere in caso di espressione di più di una preferenza. Inoltre, in quella sede, si ritenne di rinviare all'esame dell'Assemblea alcune questioni sensibili, tra le quali particolare rilievo assumeva il tema relativo alla soglia di sbarramento. Costata invece che, contrariamente a quanto era stato concordato, quelle questioni non hanno ricevuto adeguata attenzione in Aula, e che oltretutto, il testo definito in Commissione sarà oggetto di radicale riconsiderazione.

Osserva, in proposito, che sembrano prevalere, all'interno della maggioranza che sostiene il Governo, logiche del tutto estranee, strettamente collegate all'esigenza di conservare il precario equilibrio politico raggiunto, nell'altro ramo del Parlamento, sulla modifica della legge elettorale nazionale, anche a scapito di obiettivi considerati prioritari da molti esponenti politici di maggioranza circa l'esigenza di un riequilibrio della rappresentanza di genere nelle competizioni elettorali.

IN SEDE REFERENTE

(1212) *Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*, approvato dalla Camera dei deputati

(965) *Rita GHEDINI ed altri. – Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano*

– e petizioni nn. 1026 e 1071 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 marzo.

La PRESIDENTE informa che il senatore Caleo ha aggiunto la propria firma all'emendamento 17.192.

In ragione del numero significativo di emendamenti presentati, propone di convocare sedute notturne, al fine di procedere all'illustrazione e al voto degli emendamenti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nell'annunciare che intende svolgere un'illustrazione approfondita degli emendamenti a sua firma, ritiene in primo luogo necessario verificare se le norme relative al numero dei consiglieri comunali, ove il disegno di legge sia approvato in tempo utile per le prossime elezioni amministrative, interferiscono sui procedimenti elettorali che potrebbero essere già avviati al momento dell'entrata in vigore di quelle disposizioni.

Ribadisce, inoltre, le sue perplessità in relazione alla scelta del Governo di insistere nell'approvazione del disegno di legge, in presenza dell'annunciata volontà di procedere, con legge costituzionale, alla soppressione delle province. Un'iniziativa di tale portata dovrebbe avere la priorità rispetto a proposte di legge ordinaria riguardanti le funzioni degli enti territoriali.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nell'esprimere la sua contrarietà alla proposta di prevedere sedute notturne per l'illustrazione degli emendamenti, osserva che il ritardo nell'esame del disegno di legge non è dovuto a un atteggiamento ostruzionistico da parte delle opposizioni, ma è stato determinato da dissensi interni alla maggioranza e dalla difficoltà di imporre soluzioni non coerenti rispetto agli obiettivi di riforma.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritiene che anche le forze politiche di opposizione intendono concorrere alla definizione di un testo coerente, in ragione dell'assoluto rilievo della materia.

Nell'auspicare che gli indirizzi riformatori del Governo siano confermati da proposte chiare e da atteggiamenti conseguenti, reputa opportuno individuare una sede non formale, nella quale compiere le opportune verifiche per una soluzione quanto più possibile condivisa. Ciò, a suo avviso, potrebbe anche favorire una accelerazione dell'esame in Commissione che, in caso contrario, potrà difficilmente giungere a conclusione.

Il senatore MARAN (*SCpI*) e il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiarano fin d'ora, a nome dei rispettivi Gruppi, di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti per favorire una rapida definizione del testo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) preannuncia l'intenzione di illustrare gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, dichiarandosi contrario alla convocazione di una seduta notturna per la giornata odierna.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) dichiara la disponibilità dei senatori del suo Gruppo ad illustrare esclusivamente le proposte ritenute più significative e qualificanti.

Il relatore RUSSO (*PD*), nel dichiararsi disponibile ad ogni ulteriore interlocuzione per la definizione di un testo quanto più possibile condiviso, ricorda che gli emendamenti da lui presentati accolgono molte delle osservazioni emerse nel dibattito e alcune proposte avanzate anche da Gruppi di opposizione. Ribadisce, inoltre, la disponibilità ad avviare contestualmente l'esame di un disegno di legge costituzionale per la soppressione delle province.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime la disponibilità del Governo a compiere ogni sforzo per un esito condiviso. Ritiene però determinante ribadire, in primo luogo, che, proprio in riferimento all'annunciata riforma del Titolo V e alla conseguente soppressione delle province, non potrà più essere presa in considerazione nessuna ipotesi di elezione diretta degli organi provinciali. In secondo luogo, dovrà essere compiuto ogni sforzo per concludere l'esame del provvedimento in tempo utile, tenendo conto della imminenza delle elezioni amministrative.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in riferimento alla posizione del Governo sulla modalità di elezione degli organi provinciali, rileva che il disegno di legge prevede però la possibilità dell'elezione diretta del sindaco e degli altri organi della città metropolitana, evidenziando al riguardo una incoerenza nel progetto. Potrebbe essere ragionevole assicurare la medesima possibilità anche per la gestione dell'area vasta.

Peraltro, segnala che l'annunciato progetto di riforma costituzionale interviene anche sull'elenco delle materie di competenza esclusiva statale, previsto dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, attribuendo la definizione delle funzioni dell'area vasta alla competenza residuale delle Regioni. Appare, quindi, irragionevole intervenire con legge dello Stato su una materia che potrebbe non essere più di competenza statale.

Il sottosegretario BRESSA condivide le osservazioni del sottosegretario Pizzetti e ribadisce che la scelta fondamentale assunta è quella di non considerare le province un ente di natura politica. Tutt'altro è il tema della gestione dell'area vasta, le cui funzioni non possono essere svolte dai co-

muni né attribuite alle Regioni. L'area vasta, infatti, non esprime alcuna dimensione politica. Pertanto, per essa, non è possibile prevedere alcuna forma di elezione diretta. La città metropolitana, secondo un modello già sperimentato in Europa, è al contrario un ente politico, per i cui organi, a precise condizioni e in presenza di determinati presupposti, è possibile prevedere l'elezione diretta.

Ritiene, infine, necessario che, pur compiendo ogni sforzo per una riforma condivisa, il disegno di legge sia in ogni caso approvato nella sua integrità. A suo avviso, esso non è incoerente con la prospettata soppressione delle province, ma al contrario è in grado di anticipare il portato della riforma costituzionale.

La PRESIDENTE ribadisce la necessità di bilanciare opposte esigenze: da una parte la possibilità di assicurare un esame quanto più possibile attento e approfondito del disegno di legge, riservando a tutte le forze politiche lo spazio necessario per poter esprimere in modo compiuto le proprie posizioni; dall'altra l'obiettivo di definire il provvedimento in tempi congrui.

In ragione dell'andamento dei lavori, propone, pertanto, di convocare una seduta notturna per le ore 20 di domani, mercoledì 19 marzo.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 19 marzo, alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1212**Art. 1.****1.500**RUSSO, *relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «reti di comunicazione» inserire le seguenti: «di interesse della città metropolitana».

1.501/1

BISINELLA

All'emendamento 1.501, dopo le parole: «quelle con le», sopprimere le seguenti: «città e le».

1.501RUSSO, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi comprese quelle a livello europeo» con le seguenti: «ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee».

1.77/1

BORIOLI, Stefano ESPOSITO

All'emendamento 1.77, aggiungere in fine le seguenti parole: «anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119, secondo comma della Costituzione».

1.77RUSSO, *relatore*

I commi 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

«4. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le Unioni e le fusioni di Comuni sono disciplinate dal Capo V della presente legge».

Art. 2.**2.500/1**

BRUNO

All'emendamento 2.500, sostituire il capoverso con il seguente:
«Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Roma e Napoli sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.500/2

BISINELLA

All'emendamento 2.500, dopo le parole: «riforma costituzionale», sopprimere le seguenti: «del Titolo V della Costituzione».

2.500/3

BISINELLA

All'emendamento 2.500, dopo la parola: «Firenze», sopprimere la seguente: «, Bari».

2.500/4

BISINELLA

All'emendamento 2.500, dopo la parola: «Bari», sopprimere la seguente: «, Napoli».

2.500/5

BISINELLA

All'emendamento 2.500, dopo la parola: «Napoli», sopprimere le seguenti: «e Reggio Calabria».

2.500/6

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 2.500, dopo la parola: «Napoli» inserire la seguente: «, Cagliari».

2.500RUSSO, *relatore*

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

«In attesa della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117.».

2.81/1

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «per la disciplina di città e aree metropolitane che, in conformità ai rispettivi statuti, venga adottata dalle regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia-Giulia» con le seguenti: «a

cui si adeguano, in conformità ai rispettivi statuti, le Regioni a Statuto speciale per la disciplina di città e aree metropolitane».

2.81/2

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 2.81, sopprimere le parole: «Friuli Venezia-Giulia».

2.81/3

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 2.81, inserire al termine del periodo le seguenti parole: «, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge».

2.81

RUSSO, *relatore*

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane che, in conformità ai rispettivi statuti, venga adottata dalle regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia-Giulia».

2.501/1

BISINELLA

All'emendamento 2.501, sostituire le parole: «Sopprimere il comma 2», con le seguenti: «Sostituire il comma 2 con 1 seguenti:

"2. Le aree metropolitane, costituite dai tenitori di almeno due province confinanti, che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, su base volontaria e su proposta dei comuni capoluogo, esercitano le funzioni di cui all'articolo 8.

2-bis. sono organi delle aree metropolitane:

a) il Presidente dell'Area metropolitana, nominato dall'Assemblea dei Sindaci all'interno dei componenti il Consiglio metropolitano;

b) il Consiglio dell'Area metropolitana, costituito dai sindaci dei Comuni capoluogo;

c) l'Assemblea dei Sindaci, costituita dai rappresentanti di ogni singola area nella misura di uno per ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 50.000, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale. L'elettorato attivo e passivo spetta ai Sindaci dei comuni delle singole aree. Nell'assemblea appositamente convocata dal Sindaco del Comune capoluogo di ciascuna area, ogni elettore riceve una scheda che compila indicando il proprio nome e cognome, il comune di appartenenza e da uno a tre nomi di componenti proposti per l'assemblea. Si applica il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8 comma 2. Risultano eletti i componenti più votati secondo il predetto sistema fino alla concorrenza del numero di componenti l'assemblea eleggibili. A parità di voti è eletto il più anziano. Nel caso in cui il componente eletto cessi dalla carica di sindaco durante il mandato, decade dall'assemblea e subentra il primo dei non eletti"».

Conseguentemente, all'articolo 1 dopo le parole: «città metropolitane, province» inserire le seguenti: «aree metropolitane».

2.501

Russo, *relatore*

Sopprimere il comma 2.

2.502

Russo, *relatore*

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9».

2.276

Russo, *relatore*

Al comma 8, lettera b), ovunque ricorra, dopo le parole: «comuni» inserire le seguenti: «e le loro unioni».

Art. 3.**3.600/1**

BISINELLA, CALDEROLI

*All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 1.***3.600/2**

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. Entro il 30 luglio 2014 il Presidente della Provincia convoca la conferenza metropolitana, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana, per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana.

4. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 31 dicembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza metropolitana, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque

eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.600/3

SIBILIA

All'emendamento 3.600, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. Entro il 30 luglio 2014 il Presidente della Provincia convoca la conferenza metropolitana, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana, per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana.

4. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 31 dicembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

5. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza metropolitana, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giu-

gno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.600/4

SIBILIA

All'emendamento 3.600, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. Entro il 30 luglio 2014 il Presidente della Provincia convoca la conferenza metropolitana, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana, per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana.

4. In sede di prima applicazione, il Sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 1 sono eletti, entro il 31 dicembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste dell'articolo 8 e segimto della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello della città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

5. Il consiglio metropolitano, entro il un mese dl suo insediamento, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni

emerse dalla conferenza metropolitana, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.600/5

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione»;

b) al comma 1 sostituire le parole: «cui all'articolo 2, comma 1 primo periodo, e 20» con le seguenti: «Roma, Milano e Napoli»;

c) al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan»;

d) sopprimere il comma 2;

e) sostituire il comma 3 con il seguente: «Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan sono prorogati gli organi di governo delle Province»;

f) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In sede di prima applicazione, il Sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 1 sono eletti, entro il 31 dicembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della Città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 e seguenti della legge n. 122 del 1951, inten-

endosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani.»;

g) al comma 5 sopprimere le parole: «alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano»;

h) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nella statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.600/6

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione»;

b) al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano»;

c) sopprimere il comma 2;

d) sostituire il comma 3 con il seguente: «Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente: «In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 31 dicembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano

è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento»;

f) al comma 5 sopprimere le parole: «alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano»;

g) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana.».

3.600/7

SIBILIA

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione»;

b) al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano»;

c) sopprimere il comma 2;

d) sostituire il comma 3 con il seguente: «Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente: «In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto entro il 31 dicembre 2014 dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento»;

f) al comma 5 sopprimere le parole: «alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano»;

g) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.600/8

SIBILIA

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione»;

b) al comma 1 sostituire le parole: «cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20» con le seguenti «Roma, Milano e Napoli»;

c) al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano»;

d) sopprimere il comma 2;

e) sostituire il comma 3 con il seguente: «Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province»;

f) sostituire il comma 4 con il seguente «4. In sede di prima applicazione, il Sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 1 sono eletti, entro il 31 dicembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provin-

cia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani»;

g) al comma 5 sopprimere le parole: «alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano».

h) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.600/9

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.».

3.600/10

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 1, premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».

3.600/11

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20" con le seguenti: "Roma, Milano e Napoli";

b) sostituire il comma 4 con il seguente: "In sede di prima applicazione, il Sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 1 sono eletti, entro il 30 settembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 eseguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani (oppure secondo la normativa vigente per il presidente della provincia ed il Consiglio provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267)"».

3.600/12

SIBILIA

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20" con le seguenti: "Roma, Milano e Napoli";

b) sostituire il comma 4 con il seguente: "In sede di prima applicazione, il Sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 1 sono eletti, entro il 30 settembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 eseguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani (oppure secondo la normativa vigente per il presidente della provincia ed il Consiglio provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267)"».

3.600/13

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».

3.600/14

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 2.

3.600/15

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 2, sopprimere il primo periodo.

3.600/16

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province».

3.600/17

DE PETRIS

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla data di entrata in vigore della presente legge il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco della città metropolitana, limitatamente a quanto previsto dal presente articolo, e indice le elezioni per una conferenza statutaria per la predisposizione degli atti preparatori e degli studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana, nonché una proposta di statuto della città metropolitana»; e, all'ultimo periodo sostituire le parole: «la proposta di statuto» con le seguenti: «tutti gli atti, i documenti e la proposta di statuto di cui al presente comma».

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014» con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano», e, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi provinciali perdono il diritto a percepire l'indennità prevista dalla legge per la carica ricoperta»; al secondo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014» con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano».

c) al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal 1° ottobre 2014, il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano subentrano, agli organi di governo della provincia e ne esercitano le funzioni. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto su proposta del consiglio metropolitano».

d) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'atto di insediamento, del consiglio metropolitano gli organi della provincia vengono meno e la città metropolitana assume tutte le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e passivi;».

3.600/18

Mario MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla data di entrata in vigore della presente legge il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco della città metropolitana, limitatamente a quanto previsto dal presente articolo, e indice le elezioni per una conferenza statutaria per la predisposizione degli atti preparatori e degli studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana, nonché una proposta di statuto della città metropolitana».

3.600/68

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.600, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla data di entrata in vigore della presente legge il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco della città metropolitana, limitatamente a quanto previsto dal presente articolo, e indice le elezioni per una conferenza statutaria per la predisposizione degli atti preparatori e degli studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana, nonché una proposta di statuto della città metropolitana».

3.600/19

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.600/20

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3.600/21

Mario MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il terzo giorno».

3.600/22

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

3.600/23

CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.600/24

Mario MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «30 agosto 2014».

3.600/25

Mario MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «la proposta di statuto» con le seguenti: «tutti gli atti, i documenti e la proposta di statuto di cui al presente comma».

3.600/69

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.600, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «la proposta di statuto» con le seguenti: «tutti gli atti, i documenti e la proposta di statuto di cui al presente comma».

3.600/26

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 3.

3.600/27

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 3, sopprimere il primo periodo.

3.600/28

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro il 30 luglio 2014 il Presidente della Provincia convoca la conferenza metropolitana, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana, per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana».

3.600/29

BRUNO

All'emendamento 3.600, al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente e la giunta della Provincia omonima in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al 31 dicembre 2014. Fino alla loro permanenza in carica il presidente e i componenti della giunta provinciale percepiscono le proprie indennità con una riduzione del cinquanta per cento».

3.600/30

CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Presidenti delle province in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati commissari e restano in carica fino all'elezione dei nuovi Presidenti della Provincia o dei sindaci metropolitani».

3.600/31

CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 3, sostituire le parole: «In deroga», con le seguenti: «In attuazione» e dopo le parole: «in carica», inserire le seguenti: «e assume il ruolo di commissario».

3.600/32

DE PETRIS

All'emendamento 3.600, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano»; e al secondo periodo, sostituire le parole: «il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «gli attuali commissari sono sostituiti da commissari di nomina prefettizia e in ogni caso rimangono in carica fino all'atto di insediamento del Consiglio metropolitano».

3.600/70

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.600, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano»;

3.600/33

Mario MAURO

All'emendamento 3.600, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano».

3.600/34

Mario MAURO

All'emendamento 3600, al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi provinciali perdono il diritto a percepire l'indennità prevista dalla legge per la carica ricoperta».

3.600/71

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3600, al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi provinciali perdono il diritto a percepire l'indennità prevista dalla legge per la carica ricoperta».

3.600/35

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3.600/36

Mario MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «all'atto di insediamento del consiglio metropolitano».

3.600/37

BRUNO

All'emendamento 3.600, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 2014», con le seguenti: «fino all'approvazione della riforma costituzionale di soppressione delle province».

3.600/38

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

3.600/39

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 4.

3.600/40

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 4, sopprimere il primo periodo.

3.600/41

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sostituire il comma 4 con li seguente:

«4. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi».

3.600/42

CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.600/43

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3.600/44

Mario MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Dal 1° ottobre 2014, il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano subentrano agli organi di governo della provincia e ne esercitano le funzioni. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto su proposta del consiglio metropolitano».

3.600/72

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.600, al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Dal 1° ottobre 2014, il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano subentrano agli organi di governo della provincia e ne

esercitano le funzioni. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto su proposta del consiglio metropolitano».

3.600/45

CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.600/67RUSSO, *relatore*

All'emendamento 3.600, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e dal giorno successivo» fino alla fine del comma;

b) al comma 5, primo periodo dopo le parole: «le funzioni di sindaco metropolitano» inserire le seguenti: «e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui all'articolo 8» .

3.600/46

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 5.

3.600/47

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

3.600/48

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza metropolitana; nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.».

3.600/49

Mario MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'atto di insediamento del consiglio metropolitano gli organi della provincia vengono meno e la città metropolitana assume tutte le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e passivi;».

3.600/73

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.600, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'atto di insediamento del consiglio metropolitano gli organi della provincia vengono meno e la città metropolitana assume tutte le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e passivi;».

3.600/50

CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 5, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» *con le seguenti:* «entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.600/51

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.600/52

Mario MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.600/53

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

3.600/54

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 6.

3.600/55

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 13. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano

sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.600/56

Mario MAURO

All'emendamento 3.600, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano».

3.600/57

Mario MAURO

All'emendamento 3.600, al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

3.600/58

Mario MAURO

All'emendamento 3.600, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.600/59

BISINELLA

All'emendamento 3.600, sopprimere il comma 7.
_____**3.600/60**

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 7, sopprimere il primo periodo.
_____**3.600/61**

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
_____**3.600/62**

BISINELLA

All'emendamento 3.600, al comma 7, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «I termini di cui al presente articolo» fino alla fine del comma.
_____**3.600/63**

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 7, sopprimere il terzo periodo.
_____**3.600/64**

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 3.600, al comma 7, sopprimere il quarto periodo.

3.600/65

BISINELLA

All'emendamento 3.600, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le aree metropolitane, costituite dai territori di almeno due province confinanti, che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, su base volontaria e su proposta dei Comuni capoluogo, esercitano le funzioni di cui all'articolo 8.

7-ter. Sono organi delle aree metropolitane:

a) il Presidente dell'Area metropolitana, nominato dall'Assemblea dei Sindaci all'interno dei: componenti il Consiglio metropolitano;

b) il Consiglio dell'Area metropolitana, costituito dai sindaci dei Comuni capoluogo;

c) l'Assemblea dei Sindaci, costituita dai rappresentanti di ogni singola area nella misura di uno per ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 50.000, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale. L'elettorato attivo e passivo spetta ai Sindaci dei comuni delle singole aree. Nell'assemblea appositamente convocata dal «Sindaco del Comune capoluogo di ciascuna area, ogni elettore riceve una scheda che compila indicando il proprio nome e cognome, il comune di appartenenza e da uno a tre nomi di componenti proposti per l'assemblea. Si applica il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8 comma 2. Risultano eletti i componenti più votati secondo il predetto sistema fino alla concorrenza del numero di componenti l'assemblea eleggibili. A parità di voti è eletto il più anziano. Nel caso in cui il componente eletto cessa dalla carica di sindaco durante il mandato, decade dall'assemblea e subentra il primo dei non eletti.

Conseguentemente:

all'articolo 1, dopo le parole: «città metropolitane, province,» inserire le seguenti: «aree metropolitane».

3.600/66

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO

All'emendamento 3.600, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle province completamente montane e confinanti con stati esteri alle quali viene riconosciuta una specificità per le condizioni particolari del loro territorio, le conferenze dei sindaci presiedute da un componente eletto dalla stessa assemblea emanano lo statuto che definisce i nuovi organi di governo e la loro elezione».

3.600RUSSO, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 3. - (*Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione*). - 1. Le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

2. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della Provincia omonima, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino al 31 dicembre 2014, assumendo anche fino a tale data le funzioni della giunta e del Consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la Provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.

4. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto e dal giorno successivo alla sua approvazione la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui all'articolo 8.

5. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni; alla predetta data il sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

6. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui al presente articolo, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o sciogli-

mento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta scadenza. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali».

3.500/1

MALAN

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 1.

3.500/2

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 1.

3.500/3EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI,
ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'art. 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5.

4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

8. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.500/4

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri

comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5.

4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

8. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.500/5

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri

comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5.

4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

8. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.500/6

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province.

3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri

comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5.

4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

8. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

3.500/7

DE PETRIS

All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le Città Metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul medesimo territorio delle omonime province che, contestualmente, SORO sopprime. A decorrere dalla medesima data, le Città Metropolitane subentrano alle Province sopprese in tutti i rapporti attivi e passivi ai sensi del successivo articolo 9, esercitandone tutte le funzioni in aggiunta a quelle proprie stabilite dal successivo articolo 8. Entro 180 giorni dalla costituzione delle Città metropolitane, i Comuni non intenzionati ad aderire alla città metropolitana intraprendono le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;

b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa.

c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere il terzo periodo.

3.500/8

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province».

3.500/9

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore delle riforme costituzionali le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8».

3.500/10

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione, in attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8».

3.500/11

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 premettere le parole:* «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».

b) *Al comma 1 sostituire le parole:* «alla data di entrata in vigore della presente legge», *con le seguenti:* «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».

c) *Sopprimere il comma 2.*

d) *Sopprimere il comma 3.*

e) *Sopprimere il comma 4.*

f) *Al comma 5 sostituire le parole:* «al 1° luglio 2014», *con le seguenti:* «all'insediamento del Consiglio Metropolitano».

g) *Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto

riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

h) Al comma 7 sopprimere le parole: «il comitato istitutivo è soppresso».

i) Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/12

BORIOLI, Stefano ESPOSITO

All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo Ve delle relative norme di attuazione».

b) Al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».

c) Sopprimere il comma 2.

d) Sopprimere il comma 3.

e) Sopprimere il comma 4.

f) Al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014», con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitano».

g) *Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

h) *Al comma 7 sopprimere le parole: «il comitato istitutivo è soppresso».*

i) *Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/13

BISINELLA

All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 premettere le parole: «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo Ve delle relative norme di attuazione».*

b) *Al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano».*

c) *Sopprimere il comma 2.*

d) *Sopprimere il comma 3.*

e) *Sopprimere il comma 4.*

f) *Al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014», con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitan».*

g) *Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

h) *Al comma 7 sopprimere le parole: «il comitato istitutivo è soppresso».*

i) *Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/14

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 premettere le parole:* «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo Ve delle relative norme di attuazione».

b) *Al comma 1 sostituire le parole:* «alla data di entrata in vigore della presente legge», *con le seguenti:* «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

c) *Sopprimere il comma 2.*

d) *Sopprimere il comma 3.*

e) *Sopprimere il comma 4.*

f) *Al comma 5 sostituire le parole:* «al 1° luglio 2014», *con le seguenti:* «all'insediamento del Consiglio Metropolitan».

g) *Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

h) *Al comma 7 sopprimere le parole:* «il comitato istitutivo è soppresso».

i) *Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano

sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/15

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 premettere le parole:* «In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo Ve delle relative norme di attuazione».

b) *Al comma 1 sostituire le parole:* «alla data di entrata in vigore della presente legge», *con le seguenti:* «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

c) *Sopprimere il comma 2.*

d) *Sopprimere il comma 3.*

e) *Sopprimere il comma 4.*

f) *Al comma 5 sostituire le parole:* «al 1° luglio 2014», *con le seguenti:* «all'insediamento del Consiglio Metropolitan».

g) *Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

h) *Al comma 7 sopprimere le parole:* «il comitato istitutivo è soppresso».

i) *Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applica-

zione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/16

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole:
«In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».

3.500/17

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole:
«In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».

3.500/18

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole:
«In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione».

3.500/19

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI,
ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole:
«In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V
e delle relative norme di attuazione».

3.500/127

MARIO MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere le seguenti parole: «
In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V e
delle relative norme di attuazione».

3.500/20

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«sono costituite», *inserire le seguenti:* «il primo giorno del settimo mese
successivo».

3.500/21

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI,
ALBERTI CASELLATI

All'Emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:

*«a) al comma 1 sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore
della presente legge" con le seguenti: "alla data di insediamento del Con-
siglio Metropolitan»;*

b) sopprimere il comma 2;

c) sopprimere il comma 3;

d) sopprimere il comma 4;

*e) al comma 5 sostituire le parole: "al 1° luglio 2014" con le se-
guenti: "all'insediamento del Consiglio Metropolitan»;*

f) al comma 6 sopprimere le parole: "in data 1° luglio 2014»;

*g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio
2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente»;*

h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto";

i) al comma 7 sopprimere le parole: "il comitato istitutivo è soppresso"».

3.500/22

BORIOLI, Stefano ESPOSITO

All'emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan";

b) sopprimere il comma 2;

c) sopprimere il comma 3;

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5 sostituire le parole: "al 1° luglio 2014" con le seguenti: "all'insediamento del Consiglio Metropolitan";

f) al comma 6 sopprimere le parole: "in data 1° luglio 2014";

g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";

h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto";

i) al comma 7 sopprimere le parole: "il comitato istitutivo è soppresso"».

3.500/23

BISINELLA

All'Emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan";

b) sopprimere il comma 2;

c) sopprimere il comma 3;

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5 sostituire le parole: "al 1° luglio 2014" con le seguenti: "all'insediamento del Consiglio Metropolitan";

f) al comma 6 sopprimere le parole: "in data 1° luglio 2014";

g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";

h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto";

i) al comma 7 sopprimere le parole: "il comitato istitutivo è soppresso"».

3.500/24

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan";

b) sopprimere il comma 2;

c) sopprimere il comma 3;

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5 sostituire le parole: "al 1° luglio 2014" con le seguenti: "all'insediamento del Consiglio Metropolitan";

f) al comma 6 sopprimere le parole: "in data 1° luglio 2014";

g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";

h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto";

i) al comma 7 sopprimere le parole: "il comitato istitutivo è soppresso"».

3.500/25

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan";

b) sopprimere il comma 2;

c) sopprimere il comma 3;

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5 sostituire le parole: "al 1° luglio 2014" con le seguenti: "all'insediamento del Consiglio Metropolitan";

f) al comma 6 sopprimere le parole: "in data 1° luglio 2014";

g) al comma 6 sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";

h) al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto";

al comma 7 sopprimere le parole: "il comitato istitutivo è soppresso"».

3.500/26

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

3.500/27

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

3.500/28

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

3.500/29

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

3.500/128

MARIO MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di insediamento del Consiglio Metropolitan».

3.500/30

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «con la elezione del Consiglio Metropolitan».

3.500/31

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 1 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «con l'approvazione dello statuto della città metropolitana».

3.500/32

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «nel territorio delle province omonime».

3.500/33

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sopprimere i commi 2 e 4.

3.500/34

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.
_____**3.500/35**Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE*All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.*
_____**3.500/36**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.
_____**3.500/37**Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI,
ALBERTI CASELLATI*All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.*
_____**3.500/129**

Mario MAURO

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 2.
_____**3.500/38**

DE PETRIS

*All'emendamento 3.500 sopprimere il comma 2**Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:**a) al comma 3, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed»;*

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il comitato istitutivo» con le seguenti: «gli organi», e la parola: «predispone» con la seguente: «predispongono», e al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «del comitato istitutivo e»;

c) al comma 6, sopprimere il secondo e terzo periodo;

d) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Decorso il termine del 30 settembre 2014, la conferenza metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1 novembre 2014. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto in via definitiva. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003»;

e) sopprimere il comma 8.

3.500/39

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Metropolitano sono prorogati gli organi di governo delle Province».

3.500/40

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole da: «del comune capoluogo, che lo presiede», al termine del comma con le seguenti: «, dal sindaco più anziano per età che non rinunci all'incarico, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario o da loro delegato, dal presidente della regione o, da suo delegato, dal sindaco eletto con il maggior numero di voti nel primo turno di votazione, dal consigliere in carica eletto con la maggiore cifra elettorale, data dalla somma dei voti di lista e delle preferenze, dai tre sindaci eletti con la maggiore percentuale di voti al primo turno di votazione, di cui almeno uno deve appartenere al dieci per cento dei comuni più popolosi, dai tre – consiglieri – la cui cifra elettorale costituisce la maggiore percentuale di voti; la percentuale è arrotondata all'unità più prossima; se la cifra decimale è pari a 50 centesimi, si arrotonda l'unità inferiore; in caso di parità di percentuale prevale il sindaco o il consigliere del comune più popoloso; in caso di ulteriore parità prevale il più anziano di età».

3.500/41

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 2, sopprimere le seguenti parole:
«o dal commissario».

3.500/42

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 2, sopprimere le seguenti parole:
«o da loro delegati».

3.500/130

Mario MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto» con le seguenti: «nonché da due sindaci dei comuni della città metropolitana, eletti».

3.500/131

Mario MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «a maggioranza dei presenti» con le seguenti: «a maggioranza degli aventi diritto».

3.500/43

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire la parola: «presenti», con la seguente: «componenti».

3.500/44

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «tre mesi».

3.500/45

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

3.500/132

Mario MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

3.500/46

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «cinquanta giorni».

3.500/47

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.500/48

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quindici giorni».

3.500/49

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quaranta giorni».

3.500/50

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.500/51

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'assemblea dei sindaci deve essere composta, secondo quanto stabilito dal comitato esecutivo, in modo tale da rappresentare almeno 1/3 della popolazione residente nel territorio della città metropolitana».

3.500/52

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.

3.500/53

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.

3.500/54

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.

3.500/55

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.

3.500/133

Mario MAURO

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 3.

3.500/56

DE PETRIS

All'emendamento 3.500, sostituire i commi da 3 a 9 con il seguente:

«3. Fino al termine di indizione delle prime elezioni si applicano le seguenti disposizioni:

a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;

b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa.

c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 30 ottobre 2014. In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adesione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali

successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese- o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere il terzo periodo.

3.500/57

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni dell'articolo 5».

3.500/58

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del comune capoluogo», con le seguenti: «più anziano per età che non rinunci all'incarico».

3.500/59

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 3, dopo le parole: «pari a», e prima delle parole: «quanto previsto all'articolo 4», inserire le seguenti: «metà rispetto a».

3.500/60

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «decimo».

3.500/134

Mario MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «terzo».

3.500/61

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 3 , terzo periodo, sostituire le parole: «contestualmente all'» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla convocazione della».

3.500/62

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 3, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «è integrata dai componenti del comitato esecutivo ed».

3.500/63

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30 dicembre».

3.500/64

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30 dicembre».

3.500/65

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30 novembre».

3.500/66

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30 ottobre».

3.500/67

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.

3.500/68EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI,
ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.

3.500/69

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.

3.500/70

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.

3.500/135

Mario MAURO

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 4.

3.500/71

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

3.500/72

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Fino al 1° luglio 2014», con le seguenti: «Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» e al comma 5, sostituire le parole: «al 1° luglio 2014», con le seguenti: «a tale data».

3.500/73

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 4, sostituire le parole: «1° luglio 2014» ovunque ricorra con le seguenti: «1° novembre 2014», e al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica e dalla legislazione vigente».

3.500/136

Mario MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 4, dopo le parole: «e studi preliminari», inserire le seguenti: «con relative quantificazioni dei costi».

3.500/74

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 4, dopo le parole: «degli uffici dell'amministrazione provinciale» e prima delle parole: «nell'ambito delle risorse umane», inserire le seguenti: «e dell'amministrazione regionale».

3.500/75

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 5.

3.500/76

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli organi provinciali o le gestioni commissariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino allo svolgimento delle elezioni del consiglio metropolitano».

3.500/77

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi».

3.500/78

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, al comma 5, sostituire le parole: «al 1° luglio 2014» con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitanano».

3.500/79

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014» con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitanano».

3.500/80

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014» con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitanano».

3.500/81

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014» con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitanano».

3.500/137

Mario MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014» con le seguenti: «all'insediamento del Consiglio Metropolitanano».

3.500/82

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «1° dicembre».

3.500/83

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «1° settembre».

3.500/84

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 5 sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «1° giugno».

3.500/85

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 6.

3.500/86

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

3.500/87

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

3.500/88

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

3.500/89

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

3.500/138

Mario MAURO

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le città metropolitane subentrano alle Province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal Prefetto, e si insedia la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento».

3.500/90

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana».

3.500/91Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI,
ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

«a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: "In data 1° luglio 2014";

b) sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";

c) al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal prefetto".

3.500/92

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

«a) al primo periodo sopprimere le parole: "In data 1° luglio 2014";

b) sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";

c) al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto".

3.500/139

Mario MAURO

All'emendamento 3.500, al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

«a) al primo periodo sopprimere le parole: "In data 1° luglio 2014";

b) sopprimere il secondo periodo da: "Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";

c) al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto".

3.500/93

BORIOLI, Stefano ESPOSITO

All'emendamento 3.500, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 6 sostituire le parole dall'inizio fino a: "funzioni," con le seguenti: "Alle funzioni delle Province omonime alle città metropolitane";

b) al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e la città metropolitana opera con gli organi previsti dalla presente legge secondo le competenze da essa stabilite.";

c) al comma 8 dopo il primo periodo inserire il seguente: "Dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni che residuano dalle operazioni di riordino di cui all'articolo 17"».

3.500/94

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

«a) al primo periodo sopprimere le parole: "in data 1° luglio 2014";

b) sopprimere il secondo periodo da: «Dal 1° luglio 2014" a: "assume la rappresentanza legale dell'Ente";

c) al terzo periodo sostituire le parole: "dal comitato istitutivo" con le seguenti: "dal Prefetto"».

3.500/95

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

«a) al primo periodo sostituire le parole: «In data 1° luglio 2014», con le seguenti: «Il primo giorno dell'ottavo mese successivo»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014», con le seguenti: «Nei tre mesi successivi»;

c) al terzo periodo, sostituire le parole: «il termine del 30 settembre 2014», con le seguenti: «il decimo mese successivo a data di entrata in vigore della presente legge».

3.500/96

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 6 sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «1° dicembre».

3.500/97

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 6 sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «1° novembre».

3.500/98

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 6 sostituire le parole: «1° luglio» con le seguenti: «1° ottobre».

3.500/99

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

3.500/100

Rita GHEDINI, BROGLIA, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

All'emendamento 3.500, al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo subentra temporaneamente agli organi della provincia».

3.500/101

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 6, ovunque ricorra, sostituire le parole: «30 settembre», con le seguenti: «30 dicembre».

3.500/102

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 6, ovunque ricorra, sostituire le parole: «30 settembre», con le seguenti: «30 novembre».

3.500/103

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «del comune capoluogo», con le seguenti: «più anziano per età che non rinunci all'incarico».

3.500/104

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «il termine del 30 settembre 2014», con le seguenti: «il termine del 30 ottobre 2014». Successivamente dopo le parole: «indette dal comitato esecutivo», inserire le seguenti: «, a seguito della conclusione dei lavori della conferenza statutaria di cui al comma 3,».

3.500/105

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 7.

3.500/106

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano».

3.500/107

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il comitato istitutivo è soppresso successivamente all'insediamento del consiglio metropolitano con delibera dello stesso».

3.500/108

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 7, sostituire parole: «Dalla data del 1° ottobre 2014», con le seguenti: «Proclamato il risultato delle elezioni di cui al comma 6,».

3.500/109

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 7 sostituire le parole: «1° ottobre», con le seguenti: «1° dicembre».

3.500/110

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, comma 7, sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo è soppresso e».

3.500/111

BISINELLA

All'emendamento 3.500, al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo è soppresso e».

3.500/112

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo è soppresso e».

3.500/113

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI,
ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 3.500, al comma 7, sopprimere le seguenti parole:
«il comitato istitutivo è soppresso e».*

3.500/140

Mario MAURO

*All'emendamento 3.500, al comma 7, sopprimere le seguenti parole:
«il comitato istitutivo è soppresso e».*

3.500/114

MALAN

*All'emendamento 3.500, al comma 7, sostituire la parola: «sindaco»,
con la seguente: «podestà».*

3.500/115

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 8.

3.500/116

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/117

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/118

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone-omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/119

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legi-

slativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/141

Mario MAURO

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana».

3.500/120

BISINELLA

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, con elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee datate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8».

3.500/121

MALAN

All'emendamento 3.500, al comma 8, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 2014 la città metropolitana approva lo statuto e dal 1° gennaio 2015», con le seguenti: «Entro cinque mesi dalla proclamazione del risultato delle elezioni di cui al comma 6, la città metropolitana approva lo statuto e, nei tempi da esso previsti».

3.500/122

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «1° aprile 2015» e le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° giugno 2015».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

3.500/123

CARIDI

All'emendamento 3.500, sopprimere il comma 9.

3.500/124

BILARDI

All'emendamento 3.500, sostituire il comma 9 con il seguente:

«Le città metropolitane, il cui Comune capoluogo dovesse trovarsi in situazione di Commissariamento, sono istituite a decorrere dal 90° giorno successivo al rinnovo degli Organi dello stesso Comune. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati partendo da tale data di decorrenza. Il termine del 1° luglio 2014 è sostituito dal 90° giorno dalla data di istituzione del Comitato istitutivo e quello del 30 settembre 2014 dal 180° giorno dalla stessa data».

3.500/125

BILARDI

All'emendamento 3.500, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le città metropolitane, il cui Comune capoluogo dovesse trovarsi in situazione di Commissariamento, sono istituite a decorrere dal 90° giorno successivo al rinnovo degli Organi dello stesso Comune».

3.500/126

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 3.500, al comma 9, sostituire le parole: «di Reggio Calabria», ovunque ricorra, con le seguenti: «in regime di commissariamento».

3.500RUSSO, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 3. - (Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione). – 1. Le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

2. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a mag-

gioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione dalla carica di sindaco.

3. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 2. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto.

4. Fino al 1° luglio 2014, il comitato istitutivo della città metropolitana predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza statutaria è svolto a titolo gratuito. Il comitato istitutivo, la conferenza statutaria e gli organi della città metropolitana, nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, si avvalgono degli uffici dell'amministrazione provinciale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Fino al 1° luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.

6. In data 1 luglio 2014 le città metropolitane subentrano alle province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane, per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014 il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della provincia e il sindaco del comune capoluogo assume la rappresentanza legale dell'ente. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal comitato istitutivo e si insedia la conferenza metropolitana

7. Dalla data del 1 ottobre 2014 il comitato istitutivo è soppresso e la città metropolitana opera con gli organi previsti dalla presente legge secondo le competenze da essa stabilite. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

8. Entro il 31 dicembre 2014 la città metropolitana approva lo statuto e dal 1 gennaio 2015 la città metropolitana opera con il proprio statuto e i

suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui all'articolo 8. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine del 31 dicembre 2014 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131

9. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui al presente articolo, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1° luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 1 ottobre 2014 dal centocinquantunesimo giorno dalla predetta scadenza. Il termine del 1° gennaio 2015 è sostituito dal duecentoquarantesimo dalla scadenza degli organi provinciali.».

Art. 4.

4.43/1

BRUNO

All'emendamento 4.43, all'alinea, premettere il seguente capoverso:

«Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Il Sindaco metropolitano ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani."».

4.43/2

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 4.43, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le seguenti: «vigente per il presidente della provin-

cia ed il consiglio provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

4.43/3

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 4.43, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le seguenti: «vigente per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

4.43/4

BISINELLA

All'emendamento 4.43, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le seguenti: «vigente per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

4.43/6

Mario MAURO

All'emendamento 4.43, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le seguenti: «vigente per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

4.43/5

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 4.43, sopprimere il secondo periodo.

4.43RUSSO, *relatore*

Al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

«4. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. La medesima legge può prevedere, in deroga a quanto previsto dal comma 6, una specifica indennità di funzione per il sindaco metropolitano».

4.60RUSSO, *relatore*

Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65.

(Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale)

1. Il presidente provinciale, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

Art. 5.**5.22**RUSSO, *relatore*

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano».

5.1000/1

DE PETRIS

All'emendamento 5.1000, sostituire le parole: «sessanta per cento» con le seguenti: «cinquanta per cento».

5.1000/2

Mario MAURO

All'emendamento 5.1000, sostituire le parole: «sessanta per cento» con le seguenti: «cinquanta per cento».

5.1000RUSSO, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «a due terzi» con le seguenti: « al sessanta per cento del numero dei candidati».

Art. 6.**6.100**RUSSO, *relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «consiglieri metropolitani» inserire le seguenti: « nel rispetto del principio di collegialità»

Art. 8.**8.13/1**

Mario MAURO

All'emendamento 8.13, capoverso «a)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano strategico deve altresì indicare l'ammontare massimo di risorse da destinare complessivamente per il personale a tempo determinato, indeterminato e a contratto».

8.13RUSSO, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza».

8.100RUSSO, *relatore*

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «D'intesa con i Comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.».

8.101RUSSO, *relatore*

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.».

Art. 9.**9.100**RUSSO, *relatore**Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.***Art. 11.****11.100/1**

BRUNO

*All'emendamento 11.100, sostituire il capoverso con il seguente:**«Sostituire l'articolo con il seguente:***"Art. 11.**

1. Fino all'entrata in vigore della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, al fine di garantire la continuità amministrativa delle attività degli enti, nei casi in cui in una data compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, nella persona del Presidente della Provincia uscente, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente"».

11.100/2

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 11.100, sostituire le parole: «dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione» con le seguenti: «del riordino delle circoscrizioni provinciali sulla

base di requisiti che garantiscano l'ottimale esercizio delle funzioni di area vasta».

11.100/3

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 11.100, sostituire le parole: «dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione» con le seguenti: «del riordino delle circoscrizioni provinciali sulla base di requisiti che garantiscano l'ottima le esercizio delle funzioni di area vasta».

11.100/4

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 11.100, sostituire le parole: «dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione», *con le seguenti:* «del riordino delle circoscrizioni provinciali sulla base di requisiti che garantiscano l'ottimale esercizio delle funzioni di area vasta».

11.100/6

Mario MAURO

All'emendamento 11.100, sostituire le parole: «dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione», *con le seguenti:* «del riordino delle circoscrizioni provinciali sulla base di requisiti che garantiscano l'ottimale esercizio delle funzioni di area vasta».

11.100/5

BISINELLA

All'emendamento 11.100, sopprimere le seguenti parole: «del Titolo V».

11.100Russo, *relatore*

Al comma 1 premettere le seguenti parole : « In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione ».

Art. 13.**13.500**Russo, *relatore*

Al comma 9, dopo le parole: «consiglieri provinciali» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di collegialità».

Art. 14.**14.56**Russo, *relatore*

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale».

14.500/1

DE PETRIS

All'emendamento 14.500, sostituire le parole: «sessanta per cento», con le seguenti: «cinquanta per cento».

14.500/2

Mario MAURO

All'emendamento 14.500, sostituire le parole: «sessanta per cento», con le seguenti: «cinquanta per cento».

14.500RUSSO, *relatore*

Al comma 5 , sostituire le parole: «a due terzi» con le seguenti: «al sessanta per cento del numero dei candidati».

Art. 16.**16.5 testo 2/1**

Mario MAURO

All'emendamento 16.5 (testo2), dopo le parole: «un'indennità di funzione» inserire le seguenti: «comprensiva di eventuali rimborsi documentati».

16.5 (testo 2)RUSSO, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – 1. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Il consiglio provinciale può prevedere a carico del proprio bilancio un'indennità di funzione per il presidente della provincia, di importo non superiore a quella del sindaco del comune capoluogo e comunque non cumulabile con quella in godimento come sindaco.».

Art. 17.**17.30**RUSSO, *relatore*

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché» inserire le seguenti: «tutela e».

17.500Russo, *relatore*

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive».

17.124Russo, *relatore*

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1 in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 8 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla Regione ai sensi del comma 11 per le funzioni di competenza regionale. In ogni caso la Provincia continua ad esercitare le funzioni in materia di edilizia scolastica fino al 31 dicembre 2015».

17.501Russo, *relatore*

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea sopprimere le parole : «a rete»;*
 - b) alla lettera a) sostituire le parole: «le leggi statali o regionali» con le seguenti: «il DPCM di cui al comma 7 ovvero le leggi statali o regionali».*
-

17.176RUSSO, *relatore*

Al comma 8, il secondo periodo è spostato alla fine del comma.

17.269RUSSO, *relatore*

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 119 della Costituzione», sopprimere le parole: «ivi comprese quelle per la tutela ambientale».

Art. 19.**19.24/1**

Mario MAURO

All'emendamento 19.24, dopo le parole: «senza oneri aggiuntivi», aggiungere le seguenti: «neppure a titolo di rimborso spese».

19.24RUSSO, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «a fare esclusivo riferimento al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi» con le seguenti: «ad avvalersi di dirigenti o funzionari del Comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi».

Art. 21.**21.56/1**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 21.56, sostituire le parole: «di un comune», con le seguenti: «del comune con maggior popolazione».

21.56/2

Mario MAURO

All'emendamento 21.56, dopo le parole: « per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «neppure a titolo di rimborso spese».

21.56RUSSO, *relatore*

Al comma 2, lettera c), capoverso 5-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il presidente dell'unione dei comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

21.63RUSSO, *relatore*

Al comma 3, sostituire la parola: «disposte» con la seguente: «disposti».

Art. 22.**22.7**RUSSO, *relatore*

Al comma 2, dopo la parola: «incandidabilità» inserire la seguente: «inconferibilità».

Art. 24.**24.100**RUSSO, *relatore*

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Qualora i Comuni appartenenti all'Unione conferiscano all'Unione la funzione fondamentale della protezione civile, all'Unione spetta l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui al-

l'articolo 15, commi 3-*bis* e 3-*ter* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3 della predetta legge».

Art. 25.

25.62

RUSO, *relatore*

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» inserire le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».

25.91

RUSO, *relatore*

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.».

Art. 27.

27.0.100 testo 2/1

DE PETRIS

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) per i comuni con popolazione da 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;

b-bis) per i comuni con popolazione da 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da quindici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro».

Al comma 3 sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

27.0.100 testo 2/2

MALAN

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da quattordici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in tre;

b-bis) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sedici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro».

27.0.100 testo 2/3

DE MONTE

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i comuni ove ne sussistano le condizioni, inclusi quelli nei quali è già avvenuto il rinnovo amministrativo secondo la previgente normativa».

27.0.100 testo 2/4

MALAN

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», sopprimere il comma 3.

27.0.100 testo 2/5

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire le parole: «3000 abitanti» con le seguenti: «5000 abitanti».

27.0.100 testo 2/6

MALAN

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire la parola: «sessi» con la seguente: «generi».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine, in conformità con la "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)" del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, i componenti della giunta dichiarano in quale genere si riconoscono. Nel caso in cui i generi indicati siano più di due, nessun genere può essere rappresentato da più di un componente. Ove uno o più dei componenti rifiuti di dichiarare il proprio genere, non si applica il presente comma».

27.0.100 testo 2/7

MALAN

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire la parola: «rappresentato» con la seguente: «presente».

27.0.100 testo 2/8

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

27.0.100 testo 2/9

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «con arrotondamento aritmetico».

27.0.100 testo 2/10

MALAN

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire la parola: «aritmetico», con le seguenti: «all'unità inferiore».

27.0.100 testo 2 /13

PICCOLI

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 3, sostituire la parola: «aritmetico», con le seguenti: «all'unità».

27.0.100 testo 2/11

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 4, sostituire le parole: «3000 abitanti», con le seguenti: «1000 abitanti».

27.0.100 testo 2/12

DI GIACOMO

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 4, sostituire le parole: «3000 abitanti», con le seguenti: «5000 abitanti».

27.0.100 testo 2/14

MALAN

All'emendamento 27.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 27-bis.», al comma 4, sostituire le parole: «3000 abitanti», con le seguenti: «5000 abitanti».

27.0.100 (testo 2)Russo, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro".

2. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 1 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al titolo III, capo IV (*Status* degli amministratori locali), della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.».

Conseguentemente, all'articolo 21 sopprimere i commi 5, 6 e 7.

Art. 28.**28.0.1/1**

PICCOLI

All'emendamento 28.0.1, capoverso «Art 28-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per i comuni costituiti a seguito di fusione nel corso dell'anno 2013, per i quali la legge regionale istitutiva della fusione sia stata emanata dopo il 30 settembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, è dato termine entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per inoltrare, nelle forme e con le modalità indicate all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 10 ottobre 2012, l'istanza per il contributo straordinario previsto dal medesimo decreto.».

28.0.1Russo, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire nel Capo VI il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni per l'attuazione delle riforme)

1. I sindaci delle città metropolitane di cui al Capo II e i presidenti delle province di cui al Capo III predispongono un piano triennale di attuazione della presente legge e degli atti da essa richiamati, aggiornabile annualmente, comprendente la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza. Il piano è approvato con deliberazione rispettivamente dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali. Il piano indica i risparmi attesi per ciascun anno, è trasmesso al Commissario per la revisione delle spesa e al Ministro per gli affari regionali e per le autonomie locali per le attività di cui all'articolo 29, comma 8 ed è pubblicato sul sito *internet* del dipartimento per gli affari regionali. I sindaci metropolitani e i presidenti nominano un dirigente dell'ente responsabile del procedimento di attuazione del piano; il predetto dirigente costituisce il referente per le attività del Commissario per la revisione della spesa e per quelle di cui all'articolo 29, comma 8.

2. Nel bilancio di ciascuna città metropolitana e Provincia è istituito un apposito capitolo su cui annualmente confluiscono i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione del piano di cui al comma 1. Le risorse appostate su tale capitolo possono essere utilizzate unicamente per la riduzione di tributi locali e per investimenti.».

Art. 29.**29.500/1**

LANZILLOTTA

All'emendamento 29.500, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I piani devono comunque attenersi ai seguenti criteri:

a) articolazioni territoriali da individuare sulla base dei seguenti criteri: dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e popolazione residente non inferiore a trecentocinquanta-mila abitanti; adeguamento degli ambiti alle città metropolitane; possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

b) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica;

c) funzionalmente al processo di cui alla lettera b) del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:

1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni».

29.500

Russo, *relatore*

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'Interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario per la redazione del piano.».

29.65

Russo, *relatore*

Al comma 8 sopprimere le parole: «procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria**98^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALMA*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.**La seduta inizia alle ore 14,40.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare (COM (2014) 57 definitivo) (n. 20)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore DI MAGGIO (*PI*) introduce l'esame osservando che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2008/829/GAI concerne il reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o altre misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare.

La Commissione giustizia, nel corso dell'esame dell'atto Senato n. 925, avente ad oggetto le pene non detentive, ha svolto un'ampia e approfondita istruttoria legislativa che dispiega rilevanti effetti in materia.

La relazione in titolo precisa che, affinché il potenziale del complesso degli atti normativi citati possa essere sfruttato a pieno nella collaborazione tra i paesi membri dell'Unione europea, è necessario che tutte le decisioni quadro siano recepite correttamente dalla legislazione nazionale. La decisione sul trasferimento dei detenuti è stata recepita dall'Italia entro

il termine di attuazione, mentre l'Italia non ha trasmesso ancora la notifica del recepimento della decisione sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive. Del pari, manca ancora il recepimento della decisione sull'ordinanza cautelare europea. È noto, peraltro, che le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, ma le autorità nazionali sono libere di individuare metodo e forma delle loro attuazione; esse non comportano effetti diretti; tuttavia, il principio di interpretazione conforme si impone riguardo alle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del previgente trattato sull'Unione europea.

Nel quadro generale della collaborazione tra i Paesi dell'Unione, la relazione in titolo non manca di precisare come il mancato recepimento delle decisioni quadro da parte di alcuni Stati comporti seri problemi, dal momento che coloro i quali hanno provveduto al recepimento non possono beneficiare delle disposizioni di cooperazione. Ciò premesso in punto di metodo, il relatore osserva la parte di maggior rilievo della relazione è quella che concerne la valutazione preliminare di legislazioni di recepimento già notificate. Ne risulta che la decisione quadro sul trasferimento dei detenuti è già applicata, mentre non sono stati effettuati trasferimenti in virtù della decisione quadro sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive e in forza della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea. Di particolare rilievo è poi il riferimento al principio della riabilitazione sociale che costituisce un criterio guida delle decisioni quadro in esame e viene interpretato dalla Commissione come il fondamento perché si dia luogo alla corretta consultazione dell'interessato nelle decisioni di trasferimento. Si spiega così la particolare attenzione rivolta all'articolo 6 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti, che prevede, in talune circostanze, che il trasferimento medesimo abbia luogo senza il consenso della persona condannata. Al punto 4.1 della relazione, la Commissione esprime un rilievo concernente il fatto che, in sede di legislazione attuativa da parte degli Stati membri, non è sempre espressamente previsto che la persona sia informata e le venga offerta la possibilità di manifestare il proprio avviso circa il trasferimento stesso.

Di questo, il relatore ritiene si debba certamente tener conto, mentre a maggior ragione, nell'ambito della decisione quadro sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive, il consenso della persona condannata è sempre necessario, a meno che questa non sia rientrata nello Stato di esecuzione. In tale circostanza, il consenso è implicito. Infine, la medesima regola del necessario consenso dell'interessato vale per la decisione sull'ordinanza cautelare europea e ciò discende dal principio che, vertendosi in una fase preprocessuale, la persona è ancora presunta innocente.

Ulteriori osservazioni recate dalla relazione in illustrazione riguardano: il principio della fiducia reciproca (articolo 8 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti, articolo 9 della decisione quadro sulla sospensione condizionale e articolo 13 della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea); le differenze nell'esecuzione della pena (articolo 17 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti, articolo 14 della decisione quadro sulla sospensione condizionale e articolo 18 della decisione

quadro sull'ordinanza cautelare europea); l'obbligo di accettare un trasferimento a meno che non siano applicabili motivi di rifiuto (articolo 9 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti, articolo 11 della decisione quadro sulla sospensione condizionale e articolo 15 della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea); il legame tra le decisioni quadro e la decisione sul mandato d'arresto europeo (articolo 5 della decisione quadro sul trasferimento dei detenuti e articolo 21 della decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea).

La conclusione espressa dalla Commissione è che lo stato di attuazione dei tre importanti strumenti legislativi più volte citati non risulta soddisfacente, così che il documento in titolo costituisce un invito ad evitare recepimenti parziali e incompleti che ostacolano l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nel settore della giustizia penale.

Infine, il relatore precisa che l'attuazione tardiva si risolve in un irrigidimento in sede di esecuzione delle pene detentive giacché la piena implementazione delle decisioni quadro può comportare una riduzione della reclusione irrogata dai giudici in capo ai non residenti, con l'opportunità, peraltro, di ottenere una diminuzione del sovraffollamento carcerario. Un monito conclusivo richiama l'attenzione sul fatto che a partire dal 1° dicembre 2014, la Commissione potrà avviare procedure di infrazione per evitare le quali è opportuno tenere in massima considerazione i contenuti della relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo) (n. 19)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

La senatrice GINETTI (*PD*) ricorda che la Commissione ha esaminato il disegno di legge in materia di negazionismo il quale concorre ad apprestare i fondamenti della tutela penale contro alcune forme di razzismo e di xenofobia. Il disegno di legge in questione, in realtà, dispiega effetti complementari alla disciplina penale recata dai disegni di legge 1052 e connessi, in materia di omofobia e transfobia. Anche l'esame in Commissione di tali ultime iniziative ha denotato come l'ordinamento italiano si caratterizzi per la stratificazione nel tempo di discipline non sempre omogenee quanto a formulazione delle fattispecie incriminatrici, individuazione dei beni giuridici protetti e coerenza sistematica delle risposte sanzionatorie. In proposito, dunque, l'esame dell'atto comunitario n. 19 potrebbe costituire l'occasione per valutare l'opportunità di un riordino complessivo delle norme penali per la protezione dell'ordinamento contro il razzismo e la xenofobia. Tale iniziativa non solo sortirebbe effetti ap-

prezzabili in termini di certezza del diritto penale sostanziale interno, ma renderebbe altresì più chiaro il quadro giuridico nazionale che la Commissione europea prende in considerazione e valuta con la relazione in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(20) MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

(21) COMPAGNA e MANCONI. – Concessione di amnistia e indulto

(1081) BARANI. – Concessione di amnistia e indulto

(1115) BUEMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

– e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il PRESIDENTE, accedendo alle richieste avanzate per le vie brevi dai relatori Nadia Ginetti e Falanga, ritiene opportuno rinviare il termine per la presentazione di un testo unificato, già fissato per martedì 25 marzo, alla giornata di martedì 1 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) rileva che il testo del disegno di legge si fonda sulla modifica dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983 che verrebbe integrato da un complesso di norme che determinano il legame tra l'istituto dell'affidamento familiare e la maturazione dei requisiti per l'adozione del minore. Se l'intento di conferire tutela alle relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento sembra meritevole di tutela, tuttavia va rilevata l'esigenza di coordinare il più possibile i requisiti e i criteri per l'affidamento, con quelli relativi alla procedura di adozione. A suo giudizio si tratta di un tema decisivo giacchè qualora non si procedesse nel senso indicato il nesso tra affidamento e adozione rischia di essere privo di effettività, dal che discenderebbe la perdita di ogni efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1209.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma sul riferimento, ricorrente nell'articolo 1 del disegno di legge, all'indeterminato «periodo di affidamento prolungato», che costituirebbe, in certa misura, il presupposto giuridico alla decisione circa la richiesta di adozione avanzata dalla famiglia affidataria. In proposito, ritiene che il bene giuridico da tutelare dal procedimento previsto dalla legge n. 184 del 1983 debba essere l'interesse e la tutela del minore. Pertanto collegare l'istituto dell'affidamento generale e non solo dunque quello preadottivo al perfezionamento dell'adozione può anche ritenersi condivisibile; ma il riferimento al periodo prolungato in cui deve protrarsi l'affidamento rischia di ingenerare dubbi non irrilevanti. Infatti, da un lato sembra trattarsi di un termine superiore ai due anni, così valicando i ventiquattro mesi che legge e giurisprudenza hanno sinora stabilito come durata significativa per stabilire un rapporto solido tra minore e famiglia affidataria; dall'altro lato, rimette a una valutazione discrezionale del giudice la durata dello stesso affidamento, il che non sembra coerente con l'impianto generale del disegno di legge. Il problema illustrato diviene a suo avviso rilevante nell'attuale formulazione del comma 5-ter che si vorrebbe introdurre nell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983. Tale disposizione, infatti, tende ad attribuire importanza e rilievo alla continuità delle positive relazioni affettive consolidate durante l'affidamento, persino quando il minore sia successivamente affidato ad altra famiglia.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che l'intera portata dell'articolo 1 del disegno di legge va esaminata alla luce dell'esperienza maturata durante lunghi anni di vicende processuali in cui si è verificato un conflitto frequente tra le aspettative e i diritti di più famiglie affidatarie, e quelli dei genitori naturali i quali, dopo un periodo di tempo anche prolungato, nutrono l'aspettativa di ristabilire i rapporti col minore inizialmente affidato ad altre famiglie. Da questa constatazione deriva la necessità di stabilire termini certi per conferire pregnante tutela ai pregressi periodi di affidamento. Il semplice riferimento all'indeterminata formula di un «prolungato periodo di affidamento» rischia dunque di ingenerare ambiguità e incertezze applicative che potrebbero dare ingresso a contenziosi quanto mai nocivi per lo sviluppo e la crescita del minore il cui interesse deve essere posto indefettibilmente al centro dell'attenzione del legislatore. Da ultimo, ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di fare espresso riferimento, nella parte del disegno di legge che attribuisce specifico rilievo al pregresso periodo di affidamento ai fini della decisione sull'adozione del minore, ai casi particolari per procedere all'adozione, disciplinati dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983.

Anche il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si sofferma sulla necessità di prevenire il contenzioso che si instaura tra più famiglie affidatarie che contendendosi il minore vantano l'una verso l'altra la preminenza del rapporto e della relazione socio-affettiva. Auspica quindi che si ten-

gano presente i rischi di alimentare le controversie qualora si determini per legge un nesso tra un prolungato ma indeterminato periodo di affidamento e la procedura di adozione. Conclude rilevando che le controversie tra più famiglie affidatarie si risolvono in un grave danno in capo al minore anche per via dei tempi di definizione di procedimenti che, come noto, sono particolarmente lunghi. In proposito, e con particolare riguardo all'esigenza di modificare il vago riferimento al periodo di affidamento prolungato, auspica che si possa prendere in considerazione l'ipotesi di ascoltare, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, i rappresentanti delle associazioni delle famiglie affidatarie e adottive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che nel corso della discussione sull'atto comunitario n. 19 si è profilata l'opportunità di legare, anche indirettamente, il seguito dell'esame sui provvedimenti in materia di omofobia e transfobia con l'esame del disegno di legge rinviato in Commissione sul negazionismo. Chiede se non si possa trovare una modalità per procedere di pari passo nella trattazione dei citati disegni di legge; questi hanno comunque effetti sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione mediante il diritto penale.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rileva che il disegno di legge volto a modificare il delitto di scambio elettorale politico mafioso risulta ancora all'esame della Camera dei deputati, dopo che il Senato ne ha concluso l'esame il 28 gennaio. Si chiede le ragioni di un simile ritardo, atteso che la formulazione della fattispecie incriminatrice dovrebbe auspicabilmente incontrare il consenso di tutte le parti politiche.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva che i disegni di legge n. 194 e 595, in materia di tribunale della famiglia, già a una prima lettura, impongono di conoscere gli eventuali effetti finanziari dell'istituzione di apposite articolazioni degli uffici giudiziari con competenza esclusiva sul contenzioso correlato al diritto di famiglia. Auspica, quindi, che il Governo faccia conoscere l'ammontare degli eventuali oneri che si determinerebbero per il bilancio dello Stato, in caso tali misure di riorganizzazione dei tribunali fossero approvate.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) auspica che possa essere posto quanto prima all'esame della Commissione il disegno di legge n. 405, recante norme in materia di modificazione dell'attribuzione di sesso.

Il presidente PALMA, con riguardo all'intervento del senatore Giarusso, precisa di non ritenere opportuno esprimere apprezzamenti sull'andamento dei lavori e sui tempi di esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge in materia di scambio politico mafioso. Con riguardo alla richiesta del senatore Lo Giudice, precisa che l'esame del disegno di legge n. 405, da questi sollecitato, potrà essere avviato, previa decisione in sede di Ufficio di Presidenza, nel corso di una prossima seduta utile. Quanto ai rilievi espressi dal senatore Buemi, ricorda che il disegno di legge in materia di negazionismo è stato rinviato all'esame della Commissione con decisione adottata dalla Conferenza dei Capigruppo. In seguito all'invito rivolto ai rappresentanti dei Gruppi in sede di Ufficio di Presidenza, sono pervenute richieste di audizione da parte di un solo Gruppo parlamentare rappresentato in Commissione. Chiede dunque a tutti i Commissari di far pervenire eventuali, ulteriori richieste di soggetti da audire entro la giornata di martedì 25 marzo.

Rende noto, infine, che in base alle informali intese intercorse con il Ministro della giustizia, questi potrà rendere comunicazioni alla Commissione in una seduta che, salvo conferma, sarà convocata per la giornata di giovedì 27 marzo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria

188^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il commissario straordinario per la spending review, Carlo Cottarelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'acquisizione di elementi informativi sullo stato delle procedure di revisione della spesa pubblica: seguito dell'audizione del Commissario straordinario per la *spending review*

Prosegue l'audizione, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta di mercoledì scorso, il dottor Cottarelli aveva svolto la propria relazione, a cui erano seguiti i quesiti formulati dai senatori.

Intervenendo in sede di replica, il Commissario COTTARELLI precisa che secondo le proprie stime, per il 2014, il risparmio massimo ottenibile attraverso il programma di revisione della spesa ammonta a circa 7 miliardi, raggiungibili se tale programma fosse stato attivato fin dall'inizio dell'anno, mentre, limitandosi agli otto mesi residui, le economie di spesa ammontano a 5 miliardi, prudenzialmente ridotti a 3. Nel far presente che tali stime si riferiscono a risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già scontati nell'ultima legge di stabilità, ribadisce come le previsioni in oggetto siano strettamente condizionate ai tempi di implementazione di riforme strutturali, come la sinergia tra le forze di sicurezza pubblica, la razionalizzazione nelle modalità di acquisto di beni e servizi e una serie di interventi da attivare rapidamente, in modo da giungere, per la metà di settembre, alla completa definizione delle singole misure.

Entrando nel dettaglio, si sofferma sull'articolazione territoriale dell'amministrazione pubblica, evidenziando come non possa desumersi astrattamente che la migliore articolazione dell'amministrazione coincida con il livello territoriale delle circoscrizioni provinciali e come da tale revisione possano prodursi risparmi di spesa.

Come già rilevato nel rapporto di lavoro coordinato dall'ex ministro Giarda, sussiste poi un problema di sovrapposizione delle funzioni tra le diverse forze di sicurezza pubblica per quanto riguarda l'organizzazione di questo settore dello Stato. Inoltre, l'acquisto di beni e dei servizi è connotato da una troppo ampia pluralità di stazioni appaltanti che, se razionalizzate, potrebbero comportare notevoli risparmi, senza giungere all'estremo del modello francese di un'unica centrale di acquisti. Il modello a cui conformarsi potrebbe essere invece imperniato sull'azione, a livello nazionale, della CONSIP, unitamente ad una serie di centrali di competenza presenti a livello di regioni e di città metropolitane.

In merito, poi, all'intervento sulla spesa pensionistica, osserva come il prelievo sulle pensioni più elevate debba essere modulato secondo la responsabilità del decisore politico, ritenendo perciò improprio parlare di soglie del prelievo. Relativamente alla spesa sanitaria, risultano urgenti interventi per acquisire risparmi di spesa e una migliore efficienza nell'erogazione di servizi, attraverso la razionalizzazione delle spese per consumi intermedi e l'applicazione dei fabbisogni e dei costi *standard*. Tale metodologia dovrebbe poi essere estesa anche ai servizi erogati dai comuni.

In merito, poi, alla riduzione dei costi della politica e del peso burocratico, conferma di essersi avvalso di dati aggiornati, ivi compresi quelli sulle cosiddette «auto blu». Reputa poi utile incentivare le unioni dei comuni sotto i 5.000 abitanti, favorendo le economie di scala nell'erogazione di servizi.

Per quanto riguarda, poi, le società partecipate dagli enti locali, occorre aumentare l'efficienza di quelle preposte all'erogazione di servizi pubblici, sviluppando una riflessione sul possibile aumento delle tariffe, mentre è ipotizzabile la chiusura delle società non coinvolte nell'erogazione di servizi di pubblica utilità: ovviamente, andrebbe in tal caso affrontata anche la delicata questione della ricollocazione del personale in

esuberano. Si sofferma, inoltre, sulla necessità del coordinamento delle banche dati riguardanti le già citate società partecipate dagli enti locali, ai fini di un risparmio di risorse da parte di quest'ultimi e dichiara di condividere l'opportunità, segnalata da molti senatori nella precedente seduta, di operare al fine di aumentare i ricavi potenzialmente conseguibili attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale.

Da ultimo, fa presente come la completa attuazione del piano di revisione della spesa possa essere operata nel biennio 2015-2016.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), ricollegandosi alla tematica dell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, osserva come un'eccessiva centralizzazione possa ledere il tessuto delle piccole imprese che rappresenta un punto di forza del nostro settore produttivo.

In merito, poi, alla sinergia tra le forze di pubblica sicurezza, invita a prestare grande attenzione ad un settore strategico per la prevenzione e il contrasto al crimine, evitando di alimentare eccessive aspettative sui possibili risparmi.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) ritiene poco condivisibile la proposta di introdurre un contributo di solidarietà sulle pensioni, per la parte eccedente i 26.000 euro annui, in quanto penalizzerà ulteriormente quei redditi che, da vari anni, scontano la mancata indicizzazione al costo della vita nei riguardi di persone che non hanno più possibilità di acquisire altre risorse attraverso il lavoro, determinando perciò il risultato di dar luogo a misure socialmente discutibili.

La senatrice LEZZI (*M5S*) prende spunto da recenti dichiarazioni del Commissario Cottarelli, per ricordare che la legge di stabilità per il 2014 già prevede risparmi connessi alla revisione della spesa e destinati a migliorare i saldi di finanza pubblica: appare, quindi, necessario chiarire se esistano due procedure parallele e avviare una riflessione sull'opportunità di abrogare l'articolo 1, comma 430, della legge n. 147 del 2013 che prevede, come clausola di salvaguardia, nel caso non si conseguano i preventivati risparmi di spesa, una riduzione delle agevolazioni fiscali. Infine, chiede delucidazioni su ipotetici tagli alle pensioni di invalidità, considerato che esse ammontano mediamente a 280 euro, e domanda se siano già stati individuati gli enti cosiddetti «inutili» di cui si propone la soppressione.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritiene opportuno acquisire una stima circa le ricadute sul PIL derivanti dal programma di revisione della spesa, considerato che le misure di risparmio possono comportare effetti di depressione della domanda aggregata, con conseguenze negative sul prodotto interno lordo. Evidenzia, poi, la necessità di avviare una riflessione sulla tipologia degli interventi, con particolare riferimento alla riduzione del peso dell'apparato pubblico, che da molti anni forma oggetto di dibattito.

Relativamente, infine, alla questione pensionistica, rileva la contraddizione tra l'eccedenza di personale nel pubblico impiego e gli effetti della riforma Fornero che ha costretto molte persone ad allungare la vita lavorativa.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) chiede come si armonizzino, a livello di compatibilità finanziaria, l'incremento dei redditi da lavoro dipendente sotto i 25.000 euro attraverso l'abbassamento dell'IRPEF e l'ipotesi di introdurre un prelievo di solidarietà sulle pensioni più alte con effetti ulteriori sull'entrata. Domanda, poi, se sia disponibile uno studio del Commissario circa l'impatto macroeconomico della *spending review* per il prossimo triennio.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) esprime la propria perplessità per il tenore dell'audizione, che non ha consentito di acquisire elementi sufficientemente precisi a delineare concretamente gli interventi da attuare, lamentando peraltro l'assenza di un contributo scritto del Commissario che consenta di individuare più esattamente il tenore degli interventi. Al riguardo, cita, a titolo esemplificativo, le misure di riduzione delle automobili di servizio delle amministrazioni pubbliche, che risulta poco chiaro.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni sulle concrete modalità di applicazione dei costi *standard* al Servizio sanitario nazionale.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede conferma del fatto che i risparmi prospettati dal Commissario Cottarelli per il 2014 siano aggiuntivi rispetto a quelli scontati dalla legge di stabilità. Nel domandare, poi, se trovino fondamento le analisi di stampa sui dati disaggregati, che formerebbero i 34 miliardi di euro di risparmio finale della revisione della spesa, chiede, a sua volta, se sia possibile acquisire un documento scritto, onde consentire una riflessione più approfondita.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ribadisce la necessità di comprendere se i fabbisogni *standard* siano applicabili ad altri settori oltre a quello sanitario e domanda, altresì, una stima sulla percentuale di realizzazione del programma illustrato dal commissario Cottarelli.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) osserva incidentalmente come, secondo l'ultima legge di stabilità, i risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa siano imputati prevalentemente al biennio 2015-2016, con una scarsa incidenza sull'anno in corso.

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*) rileva spiega che nei tendenziali di bilancio per il 2014, la procedura di revisione della spesa è cifrata per un risparmio di 3 miliardi di euro; altresì, con il decreto-legge n. 4 del 2014, attualmente all'esame della Camera dei deputati, è stata abrogata la norma

in base alla quale, entro lo scorso gennaio, si sarebbero dovute ridurre le agevolazioni fiscali per 500 milioni di euro: tale minore risparmio dovrà essere recuperato anch'esso attraverso la *spending review*. Pertanto, alla revisione della spesa sarebbero imputabili 3,5 miliardi già scontati nei tendenziali. Chiede, quindi, al commissario Cottarelli conferma del fatto che i 3 miliardi da lui prospettati nella scorsa seduta siano aggiuntivi a quelli già preventivati, portando a 6,5 miliardi il risparmio complessivo.

Rispondendo ai quesiti formulati, il commissario COTTARELLI rileva preliminarmente che alcune delle domande poste, come quella, per esempio, della senatrice Lanzillotta, andrebbero rivolte al Ministro dell'economia e delle finanze, considerato che il proprio mandato istituzionale è limitato all'azione di revisione della spesa e non alla revisione dell'intero bilancio dello Stato comprensivo delle entrate. In merito, poi, al rapporto tra le stime derivanti dalla *spending review* e quelle già scontate nei tendenziali, osserva come l'articolo 1, comma 430, della legge di stabilità preveda un risparmio di 3 miliardi per il 2015, derivante dalla clausola di salvaguardia in base alla quale la mancata riduzione della spesa dovrà essere compensata con corrispondenti variazioni delle aliquote d'imposta e delle agevolazioni fiscali.

La senatrice LEZZI (M5S) osserva incidentalmente che, se la clausola di salvaguardia sarà operativa nel 2015, ciò significa che i risparmi di spesa per prevenire l'attivazione della clausola dovranno effettuarsi quest'anno.

Il commissario COTTARELLI evidenzia, poi, che il decremento, ipotizzato dal Governo, della tassazione sui redditi di lavoro dipendente inferiori a 25.000 euro può avere un effetto positivo sulla domanda, stante, secondo un principio generale di carattere macroeconomico, l'elevata propensione al consumo dei redditi più bassi; peraltro, una riduzione del livello della spesa risulta propedeutica ad una maggiore efficienza e ad un conseguente incremento del prodotto interno lordo. Soffermandosi brevemente sulla razionalizzazione degli interventi nel settore della pubblica sicurezza, osserva che occorre avviare il processo di dismissione delle carceri e di altri cespiti demaniali. Condivide, quindi, la delicatezza politica degli interventi nel settore pensionistico, sottolineando, tuttavia, che esso comporta una spesa complessiva di 270 miliardi, sui quali una revisione della spesa non può non incidere, anche soltanto con interventi pari all'uno per cento di questa cifra.

In merito, poi, alle cosiddette «auto blu», evidenzia che, secondo le stime del FORMEZ, le automobili di servizio delle amministrazioni pubbliche sono circa 50.000, ma che quelle di cui si propone la razionalizzazione sono le sole automobili con autista per servizi *ad personam*, che ammontano a circa 1.500 nella disponibilità dell'amministrazione centrale e circa 3.700 in dotazione alle amministrazioni territoriali. Ricorda, quindi, di aver consegnato al Governo una relazione conclusiva che è attualmente

oggetto di alcuni approfondimenti e la cui versione definitiva verrà inserita nel prossimo Documento di economia e finanza (DEF). In merito alle pensioni di invalidità, non si è mai parlato di una riduzione di quelle indispensabili alle persone invalide, mentre risulta necessario contrastarne l'utilizzo illecito. In materia di accorpamento e riduzione di enti inutili, prospetta la possibilità, attraverso una legge di revisione costituzionale, di superare il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), sottolineando tuttavia l'esistenza di altri enti su cui è possibile operare una razionalizzazione; altresì, risulta opportuno razionalizzare la rete delle camere di commercio, con conseguente riduzione di costi per le imprese. Per quanto concerne la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, risulta possibile una maggiore efficienza dei servizi con risparmi conseguibili attraverso la piena implementazione dei costi *standard*, da estendere anche ad altre strutture amministrative come i comuni e le prefetture per i servizi da queste erogati. Da ultimo, ribadisce che, per la parte residua del 2014, il programma illustrato possa comportare al massimo 5 miliardi di euro di risparmio, di cui 3 miliardi appaiono pressoché sicuri.

Il presidente AZZOLLINI, nel ringraziare il commissario COTTARELLI e i senatori intervenuti, dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*), alla luce della necessità di individuare con completezza gli effetti della procedura di revisione della spesa sulle grandezze contabili del bilancio dello Stato, chiede che si proceda in tempi rapidi all'audizione del Ragioniere generale dello Stato.

La senatrice LEZZI (*M5S*), considerato che è all'esame della Commissione il disegno di legge n. 1212, sul riassetto delle Province e delle Città metropolitane, prospetta la possibilità di audire la Corte dei conti, che ha formulato dei rilievi incisivi su tale provvedimento, che sarebbero utili alla Commissione in vista della formulazione del parere.

Il PRESIDENTE rileva come l'audizione della Corte dei conti sia già stata posta in calendario nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di revisione della spesa, analogamente a quella del Ragioniere generale dello Stato, mentre l'esame del disegno di legge n. 1212 dovrà procedere secondo le procedure previste dal Regolamento per l'esame in sede consultiva.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria**84^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il generale di corpo d'armata Saverio Capolupo, comandante generale della Guardia di finanza, accompagnato dal generale di corpo d'armata Luciano Carta, capo di stato maggiore, nonché, dal generale Fabrizio Carrarini, dal generale Francesco Mattana, dal colonnello Giuseppe Arbore, dal colonnello Gianluca Campana, dal tenente colonnello Francalberto Di Rubbo, dal capitano Davide Colella e dal colonnello Giovanni De Roma.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione della Guardia di finanza

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna audizione, mettendo in rilievo le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo, con particolare riferimento all'attuazione della delega fiscale.

Ha la parola il generale CAPOLUPO, il quale innanzitutto rileva che il fenomeno dell'evasione va inquadrato in un contesto nel quale convivono sia un'alta pressione tributaria nominale sia l'elevato tasso di evasione fiscale, la quale determina effetti negativi per quanto concerne il funzionamento del mercato in regime di concorrenza e l'aumentata necessità di inasprire ulteriormente la pressione tributaria. Prosegue fornendo alcuni dati relativi alle segnalazioni che la Guardia di finanza ha indirizzato all'amministrazione finanziaria relativamente ai valori dell'evasione e dell'economia sommersa, nonché relativamente agli importi riscossi in conseguenza dell'attività di accertamento. Dopo aver segnalato l'importanza di un rafforzamento della credibilità dell'amministrazione finanziaria e dell'effettività del principio di certezza del diritto e della pena, ricapitola le iniziative assunte dal corpo della Guardia di finanza allo scopo di aumentare la qualità della propria azione ispettiva, segnalando, in particolare modo, la necessità di calibrare le metodologie di intervento in funzione dello specifico illecito rilevato e la risposta delle istituzioni agli obblighi di collaborazione con il Corpo a fronte di riscontrate violazioni tributarie. Ai fini di incrementare la qualità dell'azione ispettiva puntualizza che gli obiettivi consistono nell'affinare i processi di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, nel realizzare piani mirati di intervento, nel rafforzare la coesione dell'amministrazione finanziaria e nell'introdurre nuovi indicatori per la misurazione dell'effettiva qualità della stessa azione ispettiva, nonché nella realizzazione di un'unica piattaforma informativa delle banche-dati. Si sofferma poi sul tema delle criticità rilevate nell'ambito dell'azione di contrasto all'evasione, richiamando in primo luogo il rapporto tra la fase del controllo e la fase dell'accertamento, passando quindi a formulare osservazioni circa l'effettiva operatività degli strumenti di definizione agevolata degli accertamenti, nonché sulla questione dell'abuso del diritto. Nel riferire in merito ai rapporti tra le fasi del controllo e della riscossione, richiama l'attenzione sulla scarsa efficacia delle misure cautelari amministrative e sul tema delle misure cautelari reali in ambito giudiziario; ulteriori elementi di analisi riguardano le prospettive di riforma del contenzioso tributario. Dopo aver formulato alcune ipotesi di modifica dell'ordinamento tributario in materia di sanzioni e di semplificazione degli adempimenti, si sofferma sulla questione del rapporto tra fisco e contribuenti, sottolineando l'importanza di comportamenti basati sulla buona fede e la leale collaborazione, nonché della riduzione della complessità e della conflittualità. Relativamente all'azione svolta dalla Guardia di finanza precisa come questa abbia costantemente agito nel pieno rispetto dei diritti dei soggetti sottoposti a verifica e riconoscendo il più ampio diritto al contraddittorio. Nell'avviarsi alla conclusione rammenta come recenti disposizioni abbiano assegnato al Corpo funzioni di controllo volte al riscontro della sussistenza di violazioni extratributarie.

Il presidente Mauro Maria MARINO apprezza le proposte formulate nel corso dell'intervento.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), dopo aver chiesto di specificare gli impedimenti per la consultazione delle banche-dati pubbliche da parte della Guardia di finanza, chiede quali possono essere gli strumenti per distinguere tra evasione per necessità ed evasione per profitto, intendendosi con tale espressione la sistematica violazione degli obblighi tributari per incrementare la redditività delle aziende a danno dei concorrenti onesti. Chiede poi una valutazione dell'efficacia dei limiti all'uso del contante ai fini della lotta all'evasione fiscale.

Il senatore FORNARO (*PD*) chiede di specificare le azioni di contrasto all'evasione internazionale, anche in riferimento alla collaborazione con altri Stati o con organizzazioni internazionali. Per quanto riguarda l'abuso del diritto, chiede di valutare una possibile distinzione tra intermediari finanziari che operano sui mercati regolamentati e coloro che operano con strumenti O.T.C.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) chiede una valutazione dell'efficacia dei *blitz* effettuati per rilevare il rilascio dello scontrino e della ricevuta in rinomate località turistiche, richiamando il rischio che i clienti più facoltosi, anche stranieri, abbandonino il Paese perché percepiscono nei loro confronti un clima ostile da parte delle autorità tributarie.

La senatrice GUERRA (*PD*) chiede quali sono gli spazi di autonomia investigativa della Guardia di finanza nel contrasto all'evasione internazionale e gli strumenti di maggiore efficacia per contrastare le frodi carousel. Chiede poi una maggiore specificazione degli effetti del ricorso agli strumenti deflativi del contenzioso nonché i rapporti tra gli enti locali e la Guardia di finanza.

Il senatore GIACOBBE (*PD*), dopo aver chiesto un'ulteriore specificazione dell'attività del contrasto all'evasione fiscale internazionale esprime la preoccupazione per il mancato coordinamento dell'attività tra i vari organismi della fiscalità. Per quanto riguarda gli indirizzi di semplificazione, apprezza l'attività della Guardia di finanza per informare gli investitori esteri.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) esprime perplessità sulle misure di incentivazione per aumentare il livello di fedeltà fiscale, ritenendo preferibile, viceversa, aumentare la deterrenza innalzando le sanzioni penali.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) fa riferimento al progetto di creare una piattaforma informatica unitaria e chiede quali sono le difficoltà a realizzare tale strumento di coordinamento delle informazioni in possesso

dell'amministrazione finanziaria. Chiede poi informazioni sugli strumenti di premialità per i comuni che agevolano il recupero di imponibile evaso.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) chiede una valutazione del contrasto di interessi ai fini della lotta all'evasione fiscale, della possibile reintroduzione del reato di falso in bilancio e sull'attività di contrasto all'evasione internazionale.

Il generale CAPOLUPO dichiara che il limite all'utilizzo del contante, ulteriormente riducibile dal punto di vista tecnico, rappresenta uno strumento essenziale per ricostruire i flussi finanziari e quindi aumentare la qualità degli accertamenti, anche nei confronti degli esercenti minori. Specifica peraltro che la Guardia di finanza non effettua *blitz* o azioni eclatanti poiché essi non corrispondono alle esigenze del Corpo, ma adotta una metodologia articolata di contrasto. Per quanto riguarda la lotta all'evasione internazionale, essa rappresenta un obiettivo strategico per la Guardia di finanza, e sta dando risultati significativi grazie agli addetti economici presso le ambasciate, alla collaborazione degli ufficiali che operano a Bruxelles e alla proficua collaborazione con i servizi di *intelligence* economici. Sull'abuso del diritto, asserisce che l'assenza di un quadro normativo certo è di ostacolo sia all'azione accertatrice sia all'intrapresa economica, ragion per cui ribadisce il sostegno per una revisione della disciplina. Per quanto riguarda la natura dell'evasione fiscale, non ritiene opportuno distinguere, giuridicamente, le varie tipologie di evasione, restando tale distinzione confinata nell'analisi economica. In riferimento agli strumenti deflattivi, ribadisce che il loro utilizzo massiccio da parte dei contribuenti rischia di affievolire l'efficacia dell'azione accertatrice. Passando poi ad illustrare le problematiche inerenti all'organizzazione della Guardia di finanza, rimarca la riduzione di circa 10.000 unità osservando che l'azione di riorganizzazione ha percorso nei fatti gli indirizzi promossi per attuare la revisione della spesa: sono stati chiusi 72 reparti, è stato riformato il settore aeronavale e molti servizi sono ormai svolti internamente. Ad oggi, prosegue l'oratore, il costo di funzionamento della Guardia di finanza, composta ormai di circa 60.000 unità, è di circa 230 milioni di euro. Tenuto conto che le spese correnti sono state ridotte di circa il 30 per cento, un ulteriore intervento in tal senso appare particolarmente problematico. Del resto, la media degli emolumenti degli appartenenti al Corpo è piuttosto bassa, senza incrementi stipendiali da diversi anni e le remunerazioni dei soggetti apicali sono ben lontane da prefigurare posizioni di particolare privilegio. Dopo aver preannunciato l'invio di uno specifico documento informativo su tali ultime questioni, afferma che l'azione della Guardia di finanza è improntata alla massima collaborazione con gli altri organismi della fiscalità e in particolare con l'Agenzia delle entrate, restando peraltro ben delimitate le rispettive competenze, di investigazione per la Guardia di finanza e di accertamento per l'Agenzia delle entrate. Conclude rispondendo al quesito sulla premialità ai comuni e sul falso in bilancio.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia il generale Capolupo e lo congeda. Avverte quindi che la documentazione acquisita nell'ambito dell'odierna procedura informativa verrà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione esaminerà nella seduta di domani l'atto del Governo n. 81 e l'atto comunitario n. COM(2013) 721 definitivo. È stato inoltre assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1387, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2014 recante disposizioni per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio di vigilanza della Banca d'Italia. Avverte inoltre che l'ordine del giorno della corrente settimana sarà integrato con l'esame del decreto-legge n. 4 del 2014, il cui *iter* è in fase conclusiva presso l'altro ramo del Parlamento, calendarizzato per l'Assemblea per le sedute della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 18 marzo 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 70

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 235
(ENTI PUBBLICI DI RICERCA)*

Plenaria

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PER UN SALUTO AL SOTTOSEGRETARIO ANGELA D'ONGHIA

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al sottosegretario Angela D'Onghia, che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

Si associa la Commissione tutta.

Il sottosegretario Angela D'Onghia, nel ringraziare la Commissione, manifesta piena disponibilità ad instaurare uno stretto rapporto di collaborazione con la Commissione, che sarà ancor più fattivo nel momento in cui saranno conferite le rispettive deleghe ai Sottosegretari.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-00677 della senatrice Serra sul fenomeno del bullismo nelle scuole, ricordando che fin dall'emanazione del decreto ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, recante risorse e strumenti di supporto per il personale scolastico, l'azione del Ministero per il contrasto al bullismo si è svolta in maniera costante e decisa. Ricorda in proposito i progetti realizzati nell'ambito del piano nazionale «Più scuola meno mafia», vale a dire i progetti *Open Eyes* e *Nausicaa*, con la realizzazione di sportelli per l'aiuto alle vittime di casi di bullismo e *cyber bullismo*; il progetto *Tabby*, approvato nel quadro del programma Daphne III 2007-2013, grazie al quale sono stati prodotti materiali didattici per gli studenti e un manuale destinato agli insegnanti in materia di valutazione della minaccia di *cyber bullismo* nei giovani; il progetto «*Safer Internet-Generazioni Connesse*» per un uso consapevole di *internet*, mediante la creazione del portale *URP Social*, primo social telematico realizzato da una pubblica amministrazione per la discussione e l'approfondimento di temi comprendenti anche il *cyber bullismo*.

Riferisce poi che altre iniziative sono in corso di studio e valutazione, tra cui la riorganizzazione degli Osservatori regionali permanenti sul bullismo, nei quali potrebbero essere inserite figure professionali adeguate a fornire una consulenza iniziale ai soggetti vittime di discriminazioni.

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità vittime di episodi di bullismo, richiama gli atti generali in materia di interventi per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e di organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, vale a dire la direttiva del 27 dicembre 2012 e la relativa circolare applicativa del 6 marzo 2013. Precisa infatti che detta direttiva, introducendo l'area dello svantaggio scolastico nell'ambito dei BES, che ricomprende anche i soggetti coinvolti a diverso titolo nel fenomeno del bullismo, prevede l'elaborazione di nuovi strumenti utili alla

personalizzazione e alla flessibilità degli interventi didattici e psicopedagogici.

Rende altresì noto che anche i Centri territoriali di supporto hanno ampliato le proprie competenze all'area dei BES, attraverso una riorganizzazione della rete regionale e una più efficace interazione con le componenti attive sul territorio nei processi di inclusione scolastica. Ricorda, a tal proposito, che il decreto ministeriale n. 821 dell'11 ottobre 2013 ha previsto lo stanziamento di euro 1.159.222 per il potenziamento della rete dei suddetti centri.

Per quanto riguarda gli strumenti forniti al personale docente e non docente per contrastare il fenomeno in esame, segnala in conclusione che il citato decreto ministeriale n. 821 del 2013 prevede lo stanziamento di 400.000 euro per il rafforzamento delle competenze dei docenti che operano nelle aree ad alto rischio socio-educativo.

La senatrice SERRA (M5S) afferma preliminarmente che il fenomeno del bullismo e del *cyber* bullismo emerge in maniera preoccupante dall'analisi della quotidianità. Avrebbe gradito pertanto maggiori chiarimenti sulle risorse stanziate per la formazione del personale, sottolineando con preoccupazione che il *cyber* bullismo rappresenta un problema rilevante che troppo spesso lascia disarmati i docenti. Lamenta altresì la scarsa attenzione ai casi di disabilità, evidenziando come gli insegnanti non riescano sempre a gestire i casi di bullismo.

Sollecita dunque un'azione più concreta da parte del Ministero, tanto più che dette situazioni mostrano una struttura sociale drammatica, e si dichiara insoddisfatta della risposta.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-00711 della senatrice Petraglia sui permessi sindacali del personale a tempo determinato del comparto scuola, precisando che il chiarimento reso dall'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, in ordine alla titolarità delle prerogative sindacali per il personale scolastico non di ruolo, è in linea con l'indicazione che sulla medesima questione ha fornito l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Comunica infatti che secondo l'ARAN, sia dalla disciplina del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, sia da quella del contratto collettivo nazionale del comparto scuola del 24 luglio 2003 e del 29 novembre 2007, emerge la volontà delle parti di prevedere, quale requisito soggettivo per la fruizione delle prerogative sindacali, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale assunto, a parere della citata Agenzia, è anche dimostrato dalla circostanza che, per assicurare la titolarità delle prerogative sindacali ai docenti e al personale ATA di ruolo che decidano di assumere un incarico a tempo determinato in altro ordine o grado d'istruzione, è stato necessario prevedere una deroga espressa a tale principio. La deroga in questione è prevista dagli articoli 36 e 59 del citato contratto collettivo nazionale del comparto scuola

del 29 novembre 2007 e successivamente è stata inserita anche all'articolo 8, comma 5, del contratto nazionale quadro del 9 ottobre 2009 concernente la ripartizione delle prerogative sindacali.

Riferisce dunque che, a parere dell'ARAN, la necessità di introdurre una deroga espressa per il personale a tempo determinato nasce proprio dalla consapevolezza che la normativa dei contratti quadro non consente la fruizione dei permessi, distacchi o aspettative sindacali per tale personale.

Fa presente, infine, che analogo quesito era stato già posto da altri uffici periferici, a cui l'Ufficio di gabinetto del Ministro ha risposto in maniera analoga.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) si dichiara insoddisfatta della risposta, in quanto si sarebbe aspettata un chiarimento sulla possibilità di veder riconosciuti appieno i diritti sindacali degli insegnanti a tempo determinato. Il fatto che il quesito sia stato posto anche in altri contesti testimonia a suo giudizio che non è stata ancora trovata una soluzione in grado di rispettare la prerogativa costituzionale relativa all'esercizio dei diritti sindacali. In ultima analisi tiene a precisare che l'assunzione di incarichi a tempo determinato spesso non è frutto di una scelta volontaria.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. – Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Nel dibattito prende la parola la senatrice BIGNAMI (*Misto*) la quale domanda alla relatrice se il testo preveda la possibilità di introdurre percorsi nuovi di apprendimento per fronteggiare le disabilità, come sta accadendo in alcune scuole. Si tratta infatti di metodi sperimentali in grado di colmare il *deficit* di alcuni bambini in merito alla percezione della terza dimensione. Afferma infatti che la mancanza di esperienza può far venir meno alcune facoltà cognitive, compromettendo perciò l'apprendimento.

In una breve interruzione il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) invita a non criminalizzare l'uso delle tecnologie che possono, a suo avviso, essere integrative e non sostitutive delle esperienze percettive.

La senatrice SERRA (*M5S*) manifesta fin d'ora il suo pieno favore sul disegno di legge, sollecitando però maggiore attenzione sulla conti-

nuità didattica, specie nei confronti dei bambini con disabilità. Ritiene peraltro che le metodologie di apprendimento e di integrazione possono diventare effettive solo nel momento in cui si avvia un finanziamento serio di tale segmento. Si augura dunque una collaborazione reale da parte del Ministero.

La relatrice PUGLISI (PD), riservandosi di intervenire successivamente in sede di replica, fa notare che tanto i *deficit* e le disabilità, quanto i fenomeni di deprivazione causati da condizioni di estrema povertà possono essere recuperati se si interviene in età precoce. Il disegno di legge ha dunque l'obiettivo di assicurare pari opportunità a tutti nella piena fruizione del diritto di apprendimento. Riconosce comunque l'esistenza di buone pratiche, soprattutto in alcuni comuni del Centro-Nord, che vanno diffuse anche mediante la formazione continua del personale, dietro lo stanziamento di risorse adeguate.

Sottolinea inoltre la necessità di realizzare l'obiettivo europeo del 33 per cento di copertura degli asili nido e di generalizzazione della scuola dell'infanzia, proponendo comunque di avviare un ciclo di audizioni di tutti i soggetti interessati e dei diversi livelli di governo coinvolti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

PER UN SALUTO AL SOTTOSEGRETARIO SCALFAROTTO

Il PRESIDENTE saluta il sottosegretario Scalfarotto che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione, ringraziandolo per la disponibilità a seguire l'Atto del Governo n. 82.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero (n. 82)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice Elena FERRARA (PD) ricorda che il decreto-legge n. 63 del 2012 ha introdotto nuove linee direttrici per la razionalizzazione degli interventi di sostegno al settore editoriale, alleggerendo l'onere finanziario derivante dal sistema di contribuzione diretta. In questo contesto sono state dettate anche nuove disposizioni per il segmento dei periodici italiani pubblicati all'estero, già disciplinato dagli articoli 26 e 45 della legge n. 416 del 1981, ora esplicitamente abrogati. Precisa dunque che i destinatari della nuova disciplina sono le imprese editrici o altri soggetti giuridici che editano periodici pubblicati e diffusi all'estero da almeno tre anni o che

curano pubblicazioni, con periodicità almeno trimestrale, in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni.

Nel richiamare il parere a suo tempo reso dalla 7^a Commissione sul predetto decreto-legge n. 63, segnala che in quella occasione fu condivisa la *ratio* del decreto che, da un lato, interveniva tempestivamente per mantenere in attività i soggetti interessati e, dall'altro, avviava una riforma del sistema.

Rileva poi che durante l'esame parlamentare fu introdotto anche l'articolo 1-*bis* esplicitamente rivolto ai periodici italiani pubblicati all'estero, di cui il provvedimento in titolo è attuativo, con lo scopo fra l'altro di sostenere la diffusione della lingua e della cultura italiane. Per far ciò, in linea con la normativa primaria di carattere generale – prosegue la relatrice – si intende anzitutto svolgere una selezione rigorosa dell'accesso alle risorse, specificando i potenziali destinatari. In secondo luogo, i criteri di riparto sono parametrati in proporzione al numero di effettive uscite documentate nel corso dell'anno, al numero di pagine pubblicate e di copie vendute e diffuse nell'anno solare. Segnala in particolare che, per l'accertamento delle copie vendute, al fine della presentazione delle domande di contributo sono previste due modalità di attestazione: la certificazione formale attraverso una specifica società di revisione oppure la documentazione semplificata mediante copia delle fatture, che però prevede una riduzione del 30 per cento delle risorse.

Si sofferma poi sull'articolo 4, concernente i requisiti e i criteri per i periodici editi all'estero, valutando positivamente i criteri per l'attribuzione dei contributi, nonché il tetto massimo di due periodici dello stesso editore per il quale il contributo può essere richiesto.

Illustra successivamente le norme di competenza, che attengono agli articoli 5 e 6. Con riferimento all'articolo 5, relativo al riparto dei contributi tra gli aventi diritto, fa presente che le risorse vanno per il 70 per cento ai periodici editi all'estero e per il 30 per cento ai periodici editi in Italia ma venduti all'estero. Fa notare inoltre che all'interno di queste quote sono indicate precise sottoripartizioni, nell'ambito delle quali il 20 per cento è distribuito in ragione della diffusione presso le comunità italiane all'estero e dell'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, desumibili dal numero di copie effettivamente distribuite nell'anno solare.

Descrive indi l'articolo 6, rivolto invece ad una terza categoria di beneficiari, che rappresentano un ulteriore segmento rispetto ai periodici editi all'estero e a quelli editi in Italia ma venduti all'estero. Si tratta infatti dei periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni, cui è riservata una percentuale del 3 per cento di ciascuna delle due quote indicate all'articolo 5. Al riguardo condivide l'osservazione del Consiglio di Stato secondo cui tale articolo 6, trattando una quota di riserva, dovrebbe logicamente precedere l'articolo 5. Fa presente comunque che le risorse sono ripartite in parti uguali e il contributo assegnato al singolo periodico non può essere maggiore di quello spettante in virtù dell'appli-

cazione dei criteri di cui all'articolo 5, che il Consiglio di Stato suggerisce di richiamare specificatamente.

Preannuncia dunque la volontà di esprimere osservazioni favorevoli, sottoponendo tuttavia alcuni rilievi alla 1^a Commissione con riferimento alle indicazioni del Consiglio di Stato, a partire dalla collocazione dell'articolo 6. In seconda battuta, in relazione alla Commissione incaricata di accertare i requisiti di ammissione al contributo, invita ad accogliere i suggerimenti del Consiglio di Stato circa la modifica del *quorum* per la validità delle riunioni, onde assicurare un corretto funzionamento dell'organo.

In ultima analisi, concorda con l'esigenza, parimenti manifestata dal Consiglio di Stato, di rubricare l'articolo 7 «norme transitorie e finali», dato che in esso è normata anche la fase di prima applicazione del provvedimento stesso.

Nel dibattito interviene la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) la quale esprime dubbi sulla reale possibilità che i 2 milioni di euro stanziati possano costituire una risposta efficace all'evoluzione del settore, attualmente in crisi. Si domanda inoltre se tali forme di aiuto possano davvero configurare un «volano» dell'immagine dell'Italia all'estero o se invece servano iniziative di tipo diverso. Ravvisa peraltro il persistere di una certa logica assenzialista, ritenendo altresì assai confuso il criterio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*). Manifesta infine preoccupazione per il testo, preannunciando l'intenzione di esprimere un orientamento contrario.

Il senatore BOCCHINO (*Misto*) sollecita il rappresentante del Governo a dare maggiori dettagli sulle modalità con cui sono stati allocati in precedenza i fondi e sui relativi beneficiari. Ciò può consentire a suo giudizio una verifica del raggiungimento degli scopi previsti dalle norme.

La senatrice BIGNAMI (*Misto*) chiede quali siano le ragioni che inducano le imprese editrici a non presentare una certificazione formale della tiratura.

Il senatore RUBBIA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel ritenere assai modeste le cifre stanziare, si interroga sulla possibilità che tali forme di finanziamento vengano sostenute da fondazioni privati invece che dallo Stato, onde concentrare le risorse su priorità di altra natura.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) fa presente che senza dubbio potrebbero essere coinvolti anche i privati per ampliare l'offerta, fermo restando che per le comunità italiane all'estero alcuni organi di stampa possono rappresentare un modo per tener viva l'identità nazionale e cementare il senso di inclusione. Sebbene il contributo pubblico sia esiguo, egli ritiene dunque che esso debba essere mantenuto.

In merito alla certificazione, che rappresenta a suo giudizio uno strumento di garanzia, si domanda se non possano essere coinvolte anche le

nostre rappresentanze consolari e diplomatiche all'estero nello svolgimento di tale attività.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice Elena FER-RARA (PD) la quale osserva anzitutto che la scelta del finanziamento è stata compiuta a suo tempo dal legislatore e dunque ora si tratta di definire i criteri per il riparto di tali contributi, il cui ammontare è comunque definito di anno in anno. Ritiene peraltro che l'assegnazione di risorse pubbliche possa essere percepita secondo una logica assistenziale oppure come una opportunità. Al riguardo precisa comunque che la quota di fondi ripartita in parti uguali, secondo il meccanismo cosiddetto «a pioggia», è residuale mentre la maggior parte è legata a precisi parametri.

Sottolinea altresì che la stessa quota di riserva, pari al 3 per cento, rappresenta un limite assai stringente che impone necessariamente una selezione. Afferma inoltre che la somma massima di 2 periodici per ogni casa editrice promuove un criterio di rilevanza ed evita possibili disfunzioni.

Nel richiamare infine le considerazioni del Consiglio di Stato, illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

Replica a sua volta il sottosegretario SCALFAROTTO, rimarcando che il provvedimento si limita ad attuare la legislazione già vigente. Consegna comunque alla Commissione un elenco dei fondi erogati con riguardo all'anno 2011, secondo la normativa precedente. Segnala poi che alcuni periodici sono editi in Paesi in cui non esistono società in grado di fare la certificazione delle tirature, tenuto conto che per il 70 per cento le risorse sono destinate a riviste editate all'estero e solo per il 30 per cento sono destinate a riviste editate in Italia e diffuse all'estero. È stato dunque introdotto un meccanismo premiante per gli editori che si sforzano comunque di presentare delle attestazioni formali. Pone peraltro l'accento sul fatto che le nostre comunità maturano un senso di appartenenza anche grazie a tali pubblicazioni.

Rivendica comunque la previsione di requisiti stringenti, applicati da una specifica commissione che in effetti valuta solo riviste con un'anzianità almeno triennale e una periodicità almeno trimestrale.

In merito all'ammontare del finanziamento, conferma che solo il 10 per cento del contributo viene ripartito indistintamente, mentre il 90 per cento è collegato a precisi parametri.

Relativamente alla scelta di stanziare risorse pubbliche per tale settore, ritiene che ciò rappresenti una precisa prerogativa del legislatore, fermo restando che anche i privati possono sostenere le pubblicazioni all'estero.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (n. 85)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esame e rinvio)

La relatrice DI GIORGI (*PD*) dichiara di voler posticipare la propria esposizione introduttiva successivamente allo svolgimento di alcune mirate audizioni che possano rendere più chiara la scelta fatta dal Governo in merito al meccanismo di attribuzione delle risorse premiali. Afferma infatti che le modalità di riparto non sono sufficientemente motivate nel provvedimento in titolo, che peraltro definisce sia i criteri quanto la distribuzione stessa delle risorse.

Riconosce comunque che l'Esecutivo ha dato seguito ad una condizione posta a suo tempo dalla Commissione circa la presentazione dell'atto ad inizio anno, onde evitare i ritardi verificatisi in precedenza.

Le audizioni sono ancor più necessarie, prosegue la relatrice, per comprendere in che misura è stato attuato lo spirito del decreto legislativo n. 213 del 2009, come modificato dal recente «decreto Istruzione», secondo cui i criteri per l'attribuzione dei fondi premiali si dovevano basare tanto sui risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) quanto sulla presentazione di specifici progetti. Nel ravvisare l'assenza di tale secondo criterio, sollecita la Commissione ad assumersi la responsabilità di una breve posticipazione dell'esame, pur comprendendo che si tratta di fondi attesi dagli enti, non potendosi prescindere da una chiara definizione nei criteri.

Il senatore RUBBIA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) afferma che i fondi premiali sono fondamentali per la ricerca. Ritiene comunque indispensabile una verifica successiva all'assegnazione delle risorse, onde conoscere in che modo esse sono spese per l'attuazione dei progetti iniziali.

Reputa inoltre che la scarsa capacità dell'Italia di ottenere fondi europei rappresenti un campanello d'allarme che impone anche una revisione della struttura dei finanziamenti nazionali.

Il senatore BOCCHINO (*Misto*) condivide la richiesta della relatrice, rimarcando che la normativa vigente impone l'adozione di un decreto non regolamentare per la definizione dei criteri di assegnazione. Ravvisando pertanto la mancata elaborazione di tale decreto, lamenta che i criteri vengano definiti in maniera diversa di anno in anno. Coglie poi l'occasione per precisare che i presidenti degli enti di ricerca auditi nell'ambito dell'affare assegnato n. 235 hanno sollevato diverse criticità circa le modalità di riparto dei finanziamenti premiali.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta, puntualizzando che ne sarà informato il Ministro, e ipotizza comunque la possibilità di audire il direttore generale per la ricerca.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI

Il PRESIDENTE comunica che il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ha reso nota la sua disponibilità ad essere audito il prossimo 10 aprile alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'Affare assegnato enti pubblici di ricerca (Atto n. 235), ha svolto oggi le audizioni dei rappresentanti italiani dello European Research Council (ERC) e della European Space Agency (ESA), i quali hanno consegnato delle documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

– il decreto-legge n. 63 del 2012 ha introdotto nuove linee direttrici per la razionalizzazione degli interventi di sostegno al settore editoriale, alleggerendo l'onere finanziario derivante dal sistema di contribuzione diretta;

– in questo contesto sono state dettate anche nuove disposizioni per il segmento dei periodici italiani pubblicati all'estero, già disciplinato dagli articoli 26 e 45 della legge n. 416 del 1981, ora esplicitamente abrogati;

– i destinatari di tali misure sono le imprese editrici o altri soggetti giuridici che editano periodici pubblicati e diffusi all'estero da almeno tre anni o che curano pubblicazioni, con periodicità almeno trimestrale, in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni;

richiamato il parere che la 7^a Commissione espresse sul predetto decreto-legge n. 63, nel quale si condivideva la *ratio* del decreto che, da un lato, interveniva tempestivamente per mantenere in attività i soggetti interessati e, dall'altro, avviava una riforma del sistema;

tenuto conto che durante l'esame parlamentare fu introdotto anche l'articolo 1-*bis* esplicitamente rivolto ai periodici italiani pubblicati all'estero, di cui il provvedimento in titolo è attuazione, con lo scopo di sostenere la diffusione della lingua e della cultura italiane;

rilevato altresì che, in linea con la normativa primaria di carattere generale, si intende svolgere una selezione rigorosa dell'accesso alle risorse, parametrando i criteri di riparto al numero di effettive uscite documentate nel corso dell'anno, al numero di pagine pubblicate e di copie vendute e diffuse nell'anno solare;

preso atto che per l'accertamento delle copie vendute al fine della presentazione delle domande di contributo sono previste due modalità di attestazione: la certificazione formale attraverso una specifica società di revisione oppure la documentazione semplificata mediante copia delle fatture, che però prevede una riduzione del 30 per cento delle risorse;

quanto all'articolo 4, concernente i requisiti e i criteri per i periodici editi all'estero, valutati positivamente in generale i criteri per l'attribuzione dei contributi, nonché il tetto massimo di due periodici dello stesso editore per il quale il contributo può essere richiesto;

esaminate le norme di competenza, relative:

– all'articolo 5, concernente il riparto dei contributi tra gli aventi diritto, secondo cui le risorse vanno per il 70 per cento ai periodici editi all'estero e per il 30 per cento ai periodici editi in Italia ma venduti all'estero. All'interno di queste quote sono indicate precise sottoripartizioni, nell'ambito delle quali il 20 per cento è distribuito in ragione della diffusione presso le comunità italiane all'estero e dell'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, desumibili dal numero di copie effettivamente distribuite nell'anno solare;

– all'articolo 6, rivolto ad una terza categoria di beneficiari, che rappresentano un ulteriore segmento rispetto ai periodici editi all'estero e a quelli editi in Italia ma venduti all'estero. Si tratta infatti dei periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni, cui è riservata una percentuale del 3 per cento di ciascuna delle due quote indicate all'articolo 5;

valutato il parere del Consiglio di Stato;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. con riferimento alla Commissione incaricata di accertare i requisiti di ammissione al contributo, tenuto conto della sua elevata composizione, si invita a recepire i suggerimenti del Consiglio di Stato circa la modifica del *quorum* per la validità delle riunioni, onde assicurare un corretto funzionamento dell'organo;

2. quanto alla decurtazione delle somme per la mancata presentazione della certificazione sulla tiratura e sulle vendite, di cui all'articolo 3, si invita a valutare l'opportunità di attribuire alle rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi in cui non operano società di certificazione il compito di certificazione, onde non penalizzare impropriamente testate editoriali incolpevoli;

3. in merito alla collocazione dell'articolo 6, concernente la disciplina della quota di riserva, si condivide l'assunto del Consiglio di Stato per cui detta norma dovrebbe logicamente precedere l'articolo 5. Inoltre, sempre all'articolo 6, si ritiene opportuno richiamare specificatamente i criteri di cui all'articolo 5 che fungono da parametro massimo per stabilire il contributo assegnato al singolo periodico;

4. si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di rubricare l'articolo 7 «norme transitorie e finali», dato che in esso è normata anche la fase di prima applicazione del provvedimento stesso.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria

69^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Del Basso De Caro.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Enav S.p.A. (n. 78)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente MATTEOLI ringrazia preliminarmente il vice ministro Morando e il sottosegretario Del Basso De Caro per aver accolto l'invito della Commissione in relazione all'esame del provvedimento in titolo.

Sottolinea che l'operazione di privatizzazione di ENAV S.p.A. all'attenzione della Commissione è stata esaminata in maniera approfondita, in relazione anche alle importanti funzioni affidate alla società per quanto concerne l'assistenza al volo nel settore dell'aviazione civile. Proprio tale ruolo sensibile di ENAV ha suscitato una serie di perplessità sulla proposta di privatizzazione, che la Commissione ha cercato di chiarire.

Ricorda che nella scorsa seduta il relatore Filippi ha illustrato un nuovo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni, rispetto al quale occorre quindi acquisire la valutazione del Governo. Ribadisce

l'intento della Commissione di lavorare in maniera serena e costruttiva per giungere all'espressione del prescritto parere sull'atto in esame, sul quale naturalmente ciascuna forza politica formulerà poi le proprie valutazioni.

Il vice ministro MORANDO deposita due note agli atti della Commissione, la prima delle quali, già illustrata anche presso la Camera dei deputati, interviene in senso generale sulla questione delle privatizzazioni e la seconda in modo specifico su quella di ENAV S.p.A. Naturalmente, il suo intervento riguarderà le valutazioni di stretta competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, lasciando al sottosegretario Del Basso De Caro gli approfondimenti sugli aspetti di merito relativi alle conseguenze della privatizzazione sul settore dell'aviazione civile.

Per quanto riguarda la questione generale delle privatizzazioni, conferma in primo luogo che le alienazioni di Poste Italiane S.p.A. ed ENAV S.p.A. non costituiscono operazioni occasionali ma, riprendendo la scelta già fatta dal Governo Letta, anche il nuovo Governo le intende come un primo passo per il rilancio di un programma più ampio di valorizzazione del patrimonio pubblico.

Nel corso dell'esame in Commissione dell'Atto del Governo n. 78, sono state avanzate una serie di obiezioni. Per quanto riguarda le critiche sulla destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni alla riduzione del debito pubblico, in quanto l'ammontare di tali risorse sarebbe troppo modesto in confronto alla dimensione complessiva del debito, segnala che la riduzione globale del debito pubblico è soltanto uno degli obiettivi che il Governo annette alle operazioni di privatizzazione. Vi è infatti anche l'obiettivo di favorire, attraverso la collocazione sul mercato di importanti aziende pubbliche, l'orientamento del risparmio privato verso il capitale azionario, al fine di sviluppare il mercato dei capitali per il finanziamento delle imprese, superando l'attuale sistema «bancocentrico», ossia imperniato sull'indebitamento attraverso il canale bancario. Ma questa stessa finalità è ostacolata dall'esistenza di un grande numero di aziende dotate di importanti reti di servizi che sono ancora in mano pubblica.

Esistono infatti in Italia moltissime aziende, anche di grandi dimensioni, operanti per lo più nel settore dei servizi di pubblica utilità (energia, trasporti, comunicazioni) che, tanto a livello nazionale quanto locale, sono di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali. Sottolinea che di tali imprese occorrerebbe aumentare l'efficienza e la competitività, al fine di sviluppare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, la dotazione infrastrutturale del Paese. Tale aspetto è peraltro evocato anche nello schema di parere illustrato dal relatore sul provvedimento in esame, con riferimento al settore dell'aviazione civile.

Un altro aspetto critico segnalato nel dibattito in Commissione riguarda le contraddizioni delle operazioni di privatizzazione effettuate nel passato a partire dagli anni novanta. Evidenzia che la principale anomalia di quel processo era legata allo scarso livello di competitività e liberalizzazione dei mercati nei quali operavano le aziende pubbliche privatizzate, che agivano infatti in condizioni di monopolio o comunque in re-

gime protetto. Tuttavia, con l'ingresso di soci privati, non si è realizzata contestualmente la liberalizzazione necessaria di quei settori, con la conseguenza che a un monopolio di tipo pubblico se ne è spesso sostituito uno privato. Inoltre, a tale aspetto si è legato il fatto che molti investitori privati hanno acquistato le aziende pubbliche non con capitale di rischio, ma con capitale di finanziamento, scaricando poi sulle aziende *ex* pubbliche i relativi debiti e sottraendo risorse agli investimenti. Il caso più eclatante in questo senso è stato certamente quello di Telecom.

Evidenzia tuttavia che, anche se le esperienze negative del passato possono certamente fornire indicazioni utili a evitare errori, le operazioni di privatizzazione avviate in questa fase, quella di Poste Italiane e di ENAV, sono del tutto diverse.

In primo luogo, per quanto riguarda Poste Italiane si tratta di un'azienda che opera su mercati ormai aperti e concorrenziali. In secondo luogo, entrambe le aziende sono solide, ben patrimonializzate e remunerative e, quindi, certamente appetibili per gli investitori privati. Inoltre, in entrambi i casi, lo Stato manterrà una quota di controllo nel capitale, il che a suo avviso ridurrà i rischi, segnalati anche nel dibattito in Commissione, circa un deterioramento nell'esercizio delle funzioni di interesse pubblico affidate alle due imprese. Per quanto riguarda in particolare il discorso di ENAV, ricorda inoltre che, a differenza di quanto avvenuto per le privatizzazioni degli anni novanta, esiste ormai una precisa regolamentazione delle normative comunitarie che garantisce una più severa vigilanza in questi settori.

Per quanto concerne poi le proposte, contenute nello schema di parere illustrato dal relatore Filippi, di riassetto delle competenze di regolazione attualmente vigenti nel settore dell'aviazione civile, rinviando al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la valutazione degli aspetti di merito, sottolinea di non avere nulla in contrario ad affidare anche in questo settore le funzioni di regolazione all'Autorità di regolazione dei trasporti. Evidenzia, tuttavia, che tempi troppo lunghi per l'avvio della privatizzazione in attesa del riassetto del settore potrebbero compromettere il valore di collocamento di ENAV e segnala in ogni caso l'esigenza di una netta separazione tra soggetti gestori e soggetti regolatori, proprio per preservare il valore dell'azienda.

È infatti indispensabile che ad ENAV non vengano attribuite, attraverso accorpamenti o altre formule, funzioni di regolazione come quelle attualmente esercitate da ENAC, che devono restare ben distinte. Ricorda infine che nel settore dei servizi di assistenza al volo a livello europeo e internazionale si stanno avviando importanti processi di concentrazione e integrazione; pertanto una privatizzazione che favorisse lo sviluppo di un modello imprenditoriale più efficiente potrebbe consentire a ENAV di conservare un ruolo da protagonista anche all'interno di questi processi.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) ringrazia preliminarmente il vice ministro Morando per i chiarimenti offerti. Conferma la contrarietà già manifestata nelle precedenti sedute sui progetti di privatizzazione di Poste Ita-

liane S.p.A. e di ENAV S.p.A. Su quest'ultimo, osserva che è certamente vero che nel settore dell'assistenza al volo sono in corso processi di concentrazione a livello internazionale, ma ritiene che prima di procedere alla privatizzazione, proprio per affrontare meglio tali dinamiche, si sarebbe dovuto preventivamente realizzare il riassetto del settore.

Poiché ormai l'Autorità di regolazione dei trasporti è insediata e operativa, il Governo avrebbe dovuto attribuirle da subito le funzioni di controllo attualmente esercitate da ENAC e accorpate quest'ultimo soggetto con ENAV. Sottolinea che non vi è da parte sua una contrarietà pregiudiziale ai processi di privatizzazione, ma nel caso di ENAV il progetto suscita notevoli perplessità, in quanto le funzioni di controllo del traffico aereo rivestono un interesse pubblico e devono quindi essere esercitate in condizioni adeguate, ciò che non è sempre avvenuto nel passato per una serie di carenze strutturali. Di conseguenza, l'ingresso di privati nel capitale di ENAV andrebbe ad aggravare problemi ancora non risolti, come denunciato anche da molte categorie di lavoratori ed operatori del settore.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ribadisce la contrarietà del suo Gruppo sulle operazioni di privatizzazione proposte dal Governo, le cui finalità non appaiono convincenti. In primo luogo, l'obiettivo di concorrere alla riduzione del debito non è condivisibile, dato che l'ammontare dei proventi avrebbe un impatto estremamente modesto sull'ammontare complessivo del debito pubblico. D'altra parte, anche le privatizzazioni degli anni novanta non hanno conseguito questo obiettivo.

Per quanto riguarda l'altra motivazione di incoraggiare il risparmio dei privati agli investimenti nel capitale delle aziende, osserva che i fenomeni di speculazione finanziaria degli ultimi anni hanno giustamente scoraggiato questo tipo di investimenti da parte dei cittadini. Ugualmente, contesta l'idea secondo la quale il miglioramento della competitività del Paese passa obbligatoriamente attraverso lo sviluppo del settore privato. Sarebbe infatti preferibile rendere più efficienti e competitive le aziende pubbliche, atteso che anche nel settore dell'aviazione civile il processo di apertura dello spazio unico europeo potrebbe essere gestito meglio dallo Stato.

Il vice ministro MORANDO osserva incidentalmente che le privatizzazioni degli anni novanta hanno contribuito significativamente alla riduzione del debito pubblico, calato di oltre il 15 per cento in rapporto al PIL. La crescita abnorme si è poi avuta nel decennio successivo, in cui però non si sono fatte privatizzazioni.

Il senatore RANUCCI (*PD*) esprime il proprio apprezzamento per la relazione del vice ministro Morando, che ha chiarito il quadro strategico sottostante al programma di privatizzazioni che il Governo intende avviare. Chiede quindi in proposito se tale programma si concluderà entro l'anno e con quali modalità. Nel concordare sul fatto che rinviare troppo a lungo l'operazione di privatizzazione potrebbe ridurre il valore di mer-

cato di ENAV, domanda infine se, nell'ottica della migliore valorizzazione, sia preferibile avere uno o più soci privati.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) esprime la sua contrarietà rispetto alle operazioni di privatizzazione di Poste Italiane e di ENAV. Sottolinea di non aver colto adeguate risposte da parte del Governo alle preoccupazioni emerse in Commissione circa il mantenimento delle funzioni pubbliche esercitate dalle due aziende. Infatti proprio l'opposizione del precedente Governo ha impedito di dotare l'ordinamento degli strumenti normativi adeguati a gestire certi fenomeni: ricorda in tal senso il mancato accoglimento delle proposte di riforma della legge sull'OPA presentate in Parlamento, che avrebbero consentito di impedire, come accaduto con la vicenda Telecom, che soggetti privati con limitato esborso di capitale possano avere un'influenza dominante su un'intera azienda.

Timori analoghi sorgono ora anche per la privatizzazione di Poste Italiane ed ENAV: sebbene con quote formalmente di minoranza, i nuovi soci privati potrebbero condizionare le scelte strategiche delle due società, privando lo Stato anche di importanti strumenti di intervento in settori che rivestono un'importanza cruciale per gli interessi nazionali. Nel caso di ENAV, a ciò si aggiungono i rischi per le delicate funzioni di tutela della sicurezza dei voli esercitate dall'azienda.

Il vice ministro MORANDO osserva che la questione della riforma della legge dell'OPA riguarda investitori privati che intendono acquisire la maggioranza di società interamente quotate sul mercato. Non ha quindi attinenza con le privatizzazioni in esame, in cui la maggioranza del capitale rimane di proprietà dello Stato.

Il senatore BORIOLI (*PD*) dichiara preliminarmente di essere a favore della politica di privatizzazioni, anche per quanto riguarda ENAV. Sottolinea comunque l'importanza che lo Stato mantenga il controllo delle società privatizzate, specie in alcuni settori particolarmente sensibili per gli interessi pubblici.

Chiede poi che il Governo fornisca alla Commissione indicazione sui futuri progetti di privatizzazione che riguardano aziende operanti nel settore dei trasporti, con particolare riferimento all'annunciato collocamento sul mercato del Gruppo Ferrovie dello Stato. Inoltre, ferma restando la finalità di diminuzione del debito pubblico, sarebbe opportuno che i proventi delle privatizzazioni potessero essere usati anche per rilanciare la competitività del Paese, ad esempio contribuendo ad ampliare la sua dotazione infrastrutturale per lo sviluppo dell'agenda digitale, specialmente in quelle aree marginali dove è indispensabile l'intervento pubblico.

Il relatore FILIPPI (*PD*) ringrazia il vice ministro Morando per il suo intervento, che ha contribuito a dare adeguata risposta ad alcune perplessità emerse in Commissione sul progetto di privatizzazione di ENAV. Dichiarando quindi di condividere l'obiettivo di utilizzare i proventi delle priva-

tizzazioni come primo passo per contribuire alla riduzione del debito pubblico, nonché la finalità di orientare il risparmio privato verso il capitale azionario e, infine, l'obiettivo di creare società di sistema che possano fare da volano in un processo di integrazione internazionale che altrimenti vedrebbe l'Italia restare ai margini. Chiede però di avere maggiori dettagli sulla strategia sottesa al processo di privatizzazione.

Con riferimento al nuovo schema di parere illustrato nella seduta precedente, sottolinea che la condizione inserita non intende creare ostacoli alla privatizzazione di ENAV, ma semplicemente segnalare la necessità di procedere preventivamente ad un riassetto delle competenze di regolazione del settore, assegnando tali funzioni all'Autorità di regolazione dei trasporti, restituendo allo Stato la gestione del demanio aeroportuale e, infine, ponendo in capo ad un unico soggetto tutte le relative attività gestionali.

In modo analogo, fa presente che anche la privatizzazione di Poste Italiane, cu cui la Commissione si è già espressa, dovrebbe accompagnarsi ad un processo di riordino dei settori nei quali l'azienda opera, a cominciare da quello del servizio di recapito universale. Tale attività è stata infatti finora svolta in condizioni antieconomiche, con un ammontare di costi molto superiore ai ricavi. Anche nel caso dei servizi finanziari erogati dalla divisione Banco Posta, che avvengono in un regime sostanzialmente protetto, si imporrà necessariamente un riassetto.

Infine, si riserva eventualmente di rivedere, per la successiva seduta, lo schema di parere già illustrato, al fine di tenere conto degli ulteriori elementi emersi durante la seduta.

Il vice ministro MORANDO, in replica ai quesiti posti dai senatori intervenuti, ribadisce la volontà del Governo di tenere distinte le funzioni di gestione esercitate da ENAV da quelle di regolazione e controllo del settore dell'aviazione civile, per non ripetere errori del passato, in quanto tale commistione andrebbe anche a ridurre il valore dell'azienda. Senza entrare in valutazioni che spettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrebbe essere comunque più logico trasferire le competenze oggi esercitate da ENAC all'Autorità di regolazione dei trasporti.

Per quanto attiene al processo complessivo delle privatizzazioni, ritiene che il Governo dovrebbe sviluppare un progetto di valorizzazione nel tempo del patrimonio pubblico, attraverso adeguate forme di alienazione. Tale progetto dovrebbe essere indicato e descritto nel Documento di economia e finanza, lungo un orizzonte temporale adeguato che dovrebbe almeno coincidere con la durata della legislatura, così da delineare un'agenda che sia anche un progetto di modernizzazione del Paese.

Per quanto concerne le obiezioni circa gli obiettivi di riduzione del debito legati alle privatizzazioni, è certamente vero che i proventi delle singole operazioni di alienazione hanno un impatto assai limitato sulla dimensione complessiva del debito pubblico. Tuttavia si tratta di un primo passo essenziale nella giusta direzione; inoltre, se si riuscisse a sviluppare un processo di privatizzazione a medio-lungo termine come quello appena

descritto, evidenza che si potrebbe operare una riduzione importante degli interessi sul debito in un intervallo temporale concentrato.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO, a integrazione delle considerazioni svolte dal vice ministro Morando, segnala che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha osservazioni da formulare sullo schema di parere illustrato dal relatore, proponendo tuttavia di sostituire la condizione ivi contenuta con il seguente inciso: «che in relazione alla privatizzazione di ENAV S.p.A. siano salvaguardate le prerogative pubblicistiche che attualmente caratterizzano la stessa ENAV S.p.A., subordinando la medesima privatizzazione ad una rivalutazione, anche alla luce dell'istituzione e della recente operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, della razionalità del sistema vigente di organizzazione amministrativa della navigazione aerea, che vede attualmente coinvolti, con ruoli specifici, più enti e soggetti di natura diversa».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (n. 83)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) riferisce sul provvedimento in esame, che è volto ad introdurre nell'ordinamento italiano la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, entrato in vigore il 1° marzo 2013, il quale impone una serie di obblighi a carico soprattutto dei vettori e dei gestori delle stazioni di autobus, a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus, modificando in parte il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

Lo schema di decreto è stato predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e, come indicato nella relazione illustrativa, mira in particolare a dare attuazione agli articoli 28 e 31 del regolamento (UE) n. 181/2011, che prevedono rispettivamente l'individuazione di un organismo nazionale incaricato dell'applicazione del regolamento (il cosiddetto «organismo responsabile», dotato di particolari requisiti di indipendenza) e la definizione del regime sanzionatorio applicabile da parte del medesimo organismo responsabile, nei casi di inosservanza delle disposizioni del regolamento.

Nell'analisi tecnico-normativa di accompagnamento, si evidenzia che il regolamento (UE) n. 181/2011 è l'unica fonte normativa esistente in materia dei diritti dei passeggeri del trasporto con autobus, in quanto finora in Italia i servizi di trasporto passeggeri mediante autobus svolti in

autonomia commerciale non avevano un quadro normativo specifico di riferimento. Le «carte dei servizi» adottate dalle varie società sono infatti solo atti autonomi e unilaterali con i quali le stesse imprese fissano i principi regolatori a cui attenersi a garanzia dei diritti dei passeggeri e della qualità del servizio.

Passa quindi ad esaminare il contenuto dello schema, suddiviso in diciannove articoli, raggruppati in tre Capi.

Relativamente al Capo I, recante disposizioni generali, l'articolo 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 3, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 181/2011, individua l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento nell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011.

In merito, ricorda che la relazione illustrativa sottolinea che l'Autorità di regolazione dei trasporti rispecchia pienamente i requisiti di indipendenza previsti dal regolamento UE per l'organismo responsabile. L'articolo 28 del regolamento stabilisce infatti che l'organismo responsabile deve essere indipendente da qualsiasi vettore, operatore turistico ed ente di gestione delle stazioni, sul piano giuridico-organizzativo, decisionale e finanziario. La relazione illustrativa sottolinea in proposito che l'Autorità di regolazione dei trasporti non ha alcun tipo di rapporti con tali operatori, né esercita alcun ruolo nella stipula dei contratti di servizio o nei processi decisionali interni.

L'Autorità vigila sulla corretta applicazione del regolamento, riceve e valuta i reclami e irroga le eventuali sanzioni. È altresì responsabile, per la materia di competenza, dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2006 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, e riferisce annualmente al Parlamento sull'attività esercitata.

Per i servizi di autobus regolari di competenza regionale e locale, si prevede che i reclami siano presentati all'Autorità, che ne informa le competenti strutture delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Queste ultime devono a loro volta comunicare all'Autorità le stazioni di autobus, site nel proprio territorio, nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta.

I proventi derivanti dalle sanzioni comminate affluiscono alla stessa Autorità.

L'articolo 4 stabilisce il procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni. In particolare, richiamando le norme della legge n. 689 del 1981, si prevede un'articolata procedura di verifica dell'infrazione, con l'eventuale contraddittorio tra l'autorità e il soggetto ritenuto responsabile, che si conclude, se è accertata l'infrazione e la responsabilità, con l'applicazione delle sanzioni indicate tra il minimo e il massimo edittale. In alcuni casi specifici, vi è inoltre una preventiva diffida ad adempiere alle prescrizioni del regolamento rivolta al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido che, se ottemperata, riduce il pagamento della sanzione al minimo previsto.

Si sofferma poi sul Capo II, relativo alle sanzioni amministrative, che comprende cinque sezioni.

La sezione I detta le sanzioni in materia di contratto di trasporto, per quanto attiene all'obbligo di condizioni contrattuali non discriminatorie (articolo 5) e all'inefficacia di clausole derogatorie (articolo 6).

La sezione II definisce le sanzioni per l'assistenza ai passeggeri in caso di incidente (articolo 7).

La sezione III fissa le sanzioni per la violazione degli obblighi connessi ai diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, che comprendono: il diritto al trasporto (articolo 8); il divieto di pagare oneri aggiuntivi a causa della loro condizione (articolo 9); idonee condizioni di accessibilità e di informazione sui servizi di trasporto (articolo 10); l'assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus (articolo 11); la formazione del personale addetto sulla disabilità (articolo 12).

Nella sezione IV sono contenute le sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o di ritardo. Tali sanzioni si applicano nei confronti del vettore che non ha garantito la continuazione o il reindirizzamento del viaggiatore o che non ha provveduto al rimborso (articolo 13); nei confronti del vettore e del gestore della stazione per non aver informato i passeggeri (in particolare quelli con disabilità o mobilità ridotta) circa le cancellazioni o i ritardi (articolo 14); e infine nei confronti del solo vettore per non aver fornito la particolare assistenza prevista in caso di cancellazione o ritardo per i viaggi di durata superiore alle tre ore (articolo 15).

La sezione V individua le sanzioni in materia di informazioni e reclami, che colpiscono rispettivamente il vettore o il gestore della stazione per la violazione del diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri (articolo 16), e i vettori che non istituiscano un sistema per il trattamento dei reclami o che non forniscano le comunicazioni previste relativamente agli stessi reclami (articolo 17).

Da ultimo, fa presente che il Capo III contiene le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 18, secondo la possibilità concessa agli Stati membri dell'Unione dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 181/2011, rinvia per un certo periodo di tempo l'applicazione di alcune norme del regolamento e, quindi, delle relative sanzioni.

Precisamente, si dispone la disapplicazione del regolamento fino al 28 febbraio 2015 per i servizi regolari nazionali la cui distanza prevista è uguale o superiore a 250 km, fatte salve le disposizioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento UE. Si rinvia inoltre fino al 28 febbraio 2018, per i servizi regolari, nazionali o internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri della UE o del SEE (Spazio economico europeo), oppure la Confederazione elvetica, l'applicazione dell'obbligo di formazione dei conducenti sui temi della disabilità.

Si escludono altresì dall'applicazione del regolamento, fino al 28 febbraio 2017, i servizi regolari di competenza statale tra l'Italia e uno Stato non appartenente alla UE o al SEE, se diverso dalla Confederazione elve-

tica. La relazione illustrativa motiva tale esclusione in relazione alla peculiare disciplina dei suddetti servizi di trasporto, dettata da accordi internazionali bilaterali. Si prevede inoltre la possibilità di prorogare l'esclusione, se ritenuto necessario, non oltre il 28 febbraio 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, infine, che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della Commissione è fissato al 13 aprile 2014. Sul provvedimento sono stati inoltre acquisiti il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e le valutazioni dell'Autorità per la regolazione dei trasporti, allegati al testo in esame.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO segnala che il provvedimento è di tenore analogo allo schema di decreto contenuto nell'Atto del Governo n. 75 per il settore ferroviario, recentemente esaminato dalla Commissione. Tenendo conto delle indicazioni scaturite in quella sede, il Governo ha inteso individuare con chiarezza l'organismo responsabile del regolamento comunitario nell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Segnala quindi alla Commissione che, come anticipato dal relatore, sullo schema di decreto in esame è stato acquisito anche il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti e quello della Conferenza unificata Stato-Regioni: in particolare, la Conferenza ha espresso parere favorevole sul provvedimento, a condizione che sia riformulato l'articolo 3, comma 6, prevedendo che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indichino le stazioni che forniscano assistenza a persone con disabilità o mobilità ridotta e che sia però il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a individuare i criteri e le modalità in base alle quali sono designate le stazioni stesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» (n. 84)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Esame e rinvio)

Il relatore SONEGO (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, con il quale si propone di introdurre deroghe alle vigenti disposizioni in materia di nomina del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Segnala che l'attuale direttore in carica svolge la funzione sin dall'istituzione dell'Agenzia, essendo stato nominato per due consecutivi mandati nel 2008 e nel 2011. In base alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia, egli non può essere nominato per un terzo mandato.

La deroga proposta nello schema in esame consiste appunto nel consentire che il direttore possa essere nominato per tre mandati in luogo di soli due. Tale misura derogatoria viene motivata con la considerazione della necessità di garantire la continuità gestionale dell'Agenzia in una fase che si ritiene cruciale e che solo le specifiche competenze ed attitudini del direttore in carica possono garantire ritenendo, per implicito, che non vi siano in Italia altre persone in grado di assicurare caratteristiche comparabili.

Nel merito, osserva che l'Agenzia è istituzione terza e di garanzia con compiti della massima rilevanza in una materia assai sensibile. Il limite di due mandati inderogabili per la funzione di direttore è motivo di garanzia del mantenimento del profilo anzidetto e non a caso le disposizioni istitutive dell'Agenzia fissano quel vincolo. Ritiene pertanto non ragionevole asserire che non vi siano in Italia persone che, oltre all'attuale direttore, possano svolgere la funzione apicale dell'Agenzia.

Analogamente, non appare convincente asserire, peraltro senza un reale supporto motivazionale, che l'Agenzia sia in una fase così cruciale da giustificare un regime derogatorio quale quello proposto, essendo due mandati per complessivi sei anni normalmente sufficienti per lo svolgimento di una missione gestionale completa.

Sottolinea infatti che la vita di una istituzione come l'Agenzia è fisiologicamente caratterizzata da un continuo mutamento di contesto e di sfide operative, tali da rendere di fatto perenne la sussistenza delle ragioni invocate dall'atto in esame per il regime derogatorio proposto. Per tali ragioni, preannuncia l'intenzione di proporre uno schema di parere non favorevole sul provvedimento in esame.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) ricorda che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è nata tra numerose difficoltà e resistenze e ha dovuto faticosamente conquistarsi uno spazio adeguato. Ciò è stato possibile grazie all'opera encomiabile del suo direttore, l'ingegner Alberto Chiovelli, che ha dimostrato in questi anni grandi capacità ed equilibrio, riscuotendo unanimi apprezzamenti per il modo in cui ha svolto il suo ruolo, tra cui quelli di un importante magistrato come il procuratore Raffaele Guariniello. Di conseguenza, senza voler anticipare il dibattito in Commissione, ritiene che la proposta di consentire il terzo mandato sia anche un esplicito riconoscimento delle indubbie capacità dell'ingegner Chiovelli.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO segnala che sullo schema in esame è stato acquisito il parere n. 616 del 20 febbraio 2014 del Consiglio di Stato, che si è espresso favorevolmente, sia pure in subordine all'accoglimento di alcune osservazioni e prescrizioni – concernenti in particolare l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – che il Governo ritiene di poter condividere e che sono riportate in allegato al testo dello schema di decreto in esame, a disposizione della Commissione.

Il senatore FILIPPI (PD) ricorda che la Commissione ha fortemente voluto, a suo tempo, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, sottolineando anch'egli che l'ingegner Chiovelli, in questi anni, ha svolto egregiamente il suo compito, pur tra notevoli difficoltà. Osserva però che le motivazioni addotte nello schema di decreto in esame per giustificare la necessità di consentire un terzo mandato dell'attuale direttore, oltre a non rendere giustizia alle qualità dimostrate da quest'ultimo, non sono formulate in maniera convincente e, giustamente, sono state censurate dal relatore.

Sottolinea pertanto l'estrema delicatezza della situazione, in quanto l'Agenzia è in una fase molto complessa della sua attività, dovendo riorganizzarsi per superare alcune difficoltà incontrate negli anni passati nell'espletamento delle sue funzioni, soprattutto a causa delle carenze di personale. Vi è poi il parere favorevole del Consiglio di Stato sulla legittimità dell'intervento proposto con il provvedimento in esame, di cui occorre tenere conto.

Ritiene pertanto necessario che la Commissione approfondisca ulteriormente la questione e, in particolare, acquisisca informazioni sulle attuali problematiche organizzative dell'Agenzia.

Il presidente MATTEOLI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MATTEOLI ricorda che nelle precedenti sedute sono emerse una serie di questioni, per le quali la Commissione ha manifestato l'esigenza di potersi confrontare con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tra gli argomenti da affrontare sono stati segnalati il Piano nazionale aeroporti, la riforma della legislazione portuale, il Quarto pacchetto ferroviario, l'eventuale privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato, il Contratto di programma – parte investimenti tra lo Stato e RFI S.p.A. e l'elenco delle opere per le quali sono stati revocati i finanziamenti, come previsto dal «decreto del fare» (decreto-legge n. 69/2013) per i ritardi nell'avvio dei cantieri, con l'indicazione delle nuove opere a cui sono state destinate le risorse revocate.

Ha pertanto provveduto a contattare il ministro Lupi per organizzare quanto prima tale incontro che, previa conferma, potrebbe avere luogo già la prossima settimana, nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria

46^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2014

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La presidente relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1157) BATTISTA ed altri. – Disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e delega al Governo

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (*NCD*) illustra il disegno di legge in esame, che intende effettuare una riforma dell'impegno dello Stato in mare istituendo il Corpo della guardia costiera, che andrà a sostituire il Corpo delle capitanerie di porto. Essa assumerà le competenze e le funzioni già attribuite anche alle forze di polizia dal codice della navigazione e dalle altre

leggi che esplicano la loro efficacia in mare, sul demanio marittimo e nelle acque interne.

Fa presente che il provvedimento intende evitare le esistenti sovrapposizioni di compiti e di interventi, attuando l'unità dell'azione delle forze di polizia in mare, al fine di tener conto delle nuove esigenze poste dallo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali via mare, dalla crescita della nautica da diporto e dalle problematiche del contrasto alla criminalità via mare e dall'immigrazione clandestina.

Per quanto di competenza, segnala l'articolo 2 del disegno di legge, sui rapporti con le altre Amministrazioni dello Stato. In base a tale disposizione, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale per le attività istituzionali che si svolgano in mare o sul demanio marittimo della Guardia costiera per il tramite del Comando generale, con cui possono essere stipulate apposite convenzioni.

Sottolinea che la norma richiamata dal citato articolo 2 è l'articolo 136 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima. Il riferimento, in particolare, riguarda la vigilanza e il controllo sulla filiera della pesca, l'attività amministrativa in materia di pesca marittima, la gestione del Centro di controllo nazionale della pesca, la vigilanza sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale ed europea, la verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini e, infine, la partecipazione alle attività di verifica sull'adempimento della normativa europea sulla pesca.

Il senatore GAETTI (*M5S*) sottolinea l'esigenza che il nuovo Corpo della guardia costiera garantisca l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo non solo in mare, ma anche nelle acque interne. Chiede inoltre chiarimenti sul coordinamento delle attività di tale Corpo della guardia costiera con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con i reparti subacquei delle forze di polizia.

La senatrice DONNO (*M5S*) si associa ai rilievi del senatore Gaetti.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) rileva l'importanza del provvedimento, che si occupa del riordino del settore del controllo e della vigilanza sulla navigazione e sulla pesca. Segnala in proposito la difficile congiuntura che interessa le imprese italiane di acquacoltura, che per loro natura esercitano la loro attività usufruendo di appositi spazi in mare. Auspica che il riordino dei compiti e dell'assetto della Guardia costiera possa tradursi in un miglioramento delle relazioni con le aziende di acquacoltura, agevolandone le produzioni e consentendo una gestione coordinata delle verifiche di regolarità.

Il relatore DALLA TOR (*NCD*) prende atto dei rilievi svolti e fa presente che l'articolo 1 del disegno di legge, al comma 2, fa riferimento alle competenze della Guardia costiera che riguardano l'attività di controllo in mare, sul demanio marittimo e nelle acque interne mentre, al comma 3, prevede che il personale dei reparti subacquei dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato confluisca, avanzando domanda, negli organici della Guardia costiera.

Si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1326) *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*

(211) TONINI. – *Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*

(558) ROMANO ed altri. – *Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice ALBANO (*PD*) evidenzia che i disegni di legge in esame riguardano una nuova configurazione della struttura e della finalità della cooperazione allo sviluppo, che risulta necessaria in ragione dei profondi mutamenti di tale realtà a livello di attori, interlocutori e livelli di collaborazione tra Paesi in ambito mondiale. Ritiene necessario inquadrare la cooperazione allo sviluppo in una visione strategica basata su nuovi strumenti, volti alla promozione della pace e del progresso internazionale.

Ricorda che il disegno di legge n. 1326 è di iniziativa governativa, e affronta in modo sistematico la materia. Giudica la vigente normativa, risalente alla legge n. 49 del 1987, non più adeguata all'evoluzione delle relazioni economiche e politiche fra importanti aree del mondo, nel cui contesto nuovi soggetti, tra i quali le organizzazioni non governative, hanno progressivamente acquisito ruoli di crescente rilievo nell'aiuto allo sviluppo, sia con riguardo ai settori d'intervento che al finanziamento.

Ricorda che la necessità di adeguarsi al cambiamento in atto è stata avvertita già negli anni passati, nel corso dei quali un'opera di riforma organica del complessivo settore è stata più volte progettata, tanto da arrivare, nella scorsa legislatura, all'approvazione in Commissione esteri del Senato di un testo condiviso, i cui contenuti sono in gran parte riproposti nel disegno di legge in esame.

Rileva che i profili di interesse della Commissione sono diffusi nella materia in oggetto, in considerazione della grande rilevanza che l'agricoltura e, in genere, il comparto primario rivestono nel contesto dei processi e dei progetti di cooperazione con le diverse aree del mondo.

Sotto l'aspetto più strettamente contenutistico, ravvisa il citato coinvolgimento del settore agricolo nell'ambito dell'articolo 14, che disciplina istituzione, struttura e compiti del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), elemento fondamentale della riforma propo-

sta. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, seppure non previsto tra i componenti del Comitato, potrà risultare fra i Ministri invitati alle riunioni che trattino materie di competenza in base al comma 5, che ne assicura pertanto una presenza frequente, dato il rilievo del comparto agricolo nel complesso della cooperazione internazionale.

Richiama poi le disposizioni che regolano il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento all'articolo 13, il quale dispone che risorse finanziarie siano oggetto di apposito allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che darà evidenza contabile a tutti gli stanziamenti assegnati per ogni singolo Ministero alle attività di cooperazione.

Segnala infine l'assorbimento nell'Agenzia della cooperazione allo sviluppo dell'Istituto agronomico d'oltremare, il quale, seppur inserito nella struttura del Ministero degli affari esteri, effettua una rilevante attività rivolta allo studio, alla consulenza e all'assistenza nel comparto agricolo e ambientale, in relazione a programmi di ricerca, oltre ad attività riguardanti lo sviluppo agricolo e rurale, la biodiversità agricola e lo sviluppo della tecnologia del settore.

Il senatore RUTA (*PD*) sottolinea l'importanza dell'argomento della riforma dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Condivide infatti il rilievo della relatrice per cui la legge in vigore, risalente al 1987, risulta ormai datata. L'assetto geopolitico mondiale ha subito profonde modifiche e non è più possibile parlare di paesi benefattori e di paesi beneficiari.

Segnala che, nel riassetto delle competenze e degli attori istituzionali della cooperazione, vengano istituiti un Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Tuttavia, fa presente che nel Comitato non è prevista la presenza stabile del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ritene, invece, che detto Ministero dovrebbe essere incluso e non solo eventualmente invitato a partecipare alle riunioni, qualora siano trattate questioni di sua competenza.

Auspica, altresì, che nel parere che la Commissione è chiamata a rendere possa essere messa in risalto l'importanza della cooperazione allo sviluppo che si esplica attraverso il settore agroalimentare, tanto dal punto di vista della fornitura di cibo quanto da quello delle modalità produttive.

Il senatore GAETTI (*M5S*) prende atto del previsto riassetto dei soggetti della cooperazione allo sviluppo che viene prefigurato dal disegno di legge n. 1326. Esprime tuttavia perplessità in merito, segnalando l'esigenza di evitare che i costi delle strutture possano pregiudicare l'efficacia delle politiche e limitare gli stanziamenti.

La senatrice VALENTINI (*PD*) condivide le finalità delle proposte normative in esame, di sostegno alle popolazioni che versano in stato di difficoltà. Ritene che l'aiuto pubblico allo sviluppo non debba consistere in finanziamenti a fondo perduto, bensì in concrete attività di supporto.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, sottolinea l'importanza di collaborazioni per la realizzazione di coltivazioni e di vere e proprie filiere agroalimentari nei paesi destinatari.

Condivide pertanto l'auspicio del senatore Ruta che nel Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo venga inserito stabilmente anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Fa presente, infatti, anche sulla base della propria esperienza politica a livello regionale, che l'attività statale deve essere potenziata.

Il senatore DI MAGGIO (*PI*) richiama l'attenzione sull'esigenza di individuare attori istituzionali della cooperazione che non si traducano in un'organizzazione ancor più complessa di quella attualmente esistente. La semplificazione costituisce infatti, a suo avviso, una finalità imprescindibile, onde consentire la piena efficacia degli strumenti già in essere.

La presidente PIGNEDOLI (*PD*) fa presente che la finalità di evitare la creazione di ulteriori soggetti pubblici va valutata anche alla luce dell'esigenza di creare strutture nuove di maggiore efficacia operativa che sostituiscono le precedenti.

La relatrice ALBANO (*PD*) si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica (n. COM (2014) 4 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale (n. COM (2014) 5 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La relatrice VALENTINI (*PD*) interviene per evidenziare, in aggiunta a quanto già espresso in sede di illustrazione, la presenza nelle proposte di normativa europea in esame di profili di particolare delicatezza. Infatti, detti atti comunitari incidono notevolmente sul patrimonio zootecnico italiano e sulle modalità di tutela della qualità delle razze. Le proposte appaiono sotto numerosi punti di vista suscettibili di rilievi fortemente critici.

Si riserva comunque di presentare una proposta di risoluzione alla luce dei pareri delle Commissioni consultate e delle considerazioni che saranno svolte nel corso del dibattito.

La senatrice DONNO (*M5S*) riferisce, anche in qualità di relatrice sulle proposte in esame presso la Commissione politiche dell'Unione europea, delle forti critiche che sono state espresse da numerosi soggetti del comparto del settore dell'allevamento. Ciò conduce a suo avviso a ravvisare criticità, in aggiunta ai dubbi circa il rispetto del principio di sussidiarietà.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) esprime a sua volta considerazioni estremamente critiche sulle proposte di normativa europea in esame. Ritene che non possa considerarsi rispettato il principio di sussidiarietà, tenendo altresì conto degli amplissimi poteri delegati alla Commissione europea previsti dal regolamento sulla zootecnia.

Sottolinea che il miglioramento genetico e la tutela della qualità degli animali allevati e destinati alla riproduzione costituiscono un preciso interesse nazionale per l'Italia. Auspica, in merito, una decisa scelta nel senso della conservazione di un rilevante tratto identitario delle produzioni italiane di carne, correndo altrimenti il rischio di vanificare numerosi anni dedicati dagli allevatori alla selezione delle razze.

Il vice ministro OLIVERO prende atto dell'ampio dibattito e dei rilievi svolti. Ritene che le peculiarità e l'alto livello qualitativo degli allevamenti italiani vadano tutelati, pur considerando le esigenze che si ricollegano alla disciplina degli scambi commerciali e delle importazioni nell'Unione europea degli animali riproduttori e del loro materiale germinale. Reputa pertanto indispensabile un'attenta riflessione sul punto, alla luce dei numerosi e gravi elementi problematici che si ravvisano negli atti preparatori della legislazione comunitaria in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (n. COM (2014) 32 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore GAETTI (*M5S*) illustra la proposta in titolo, rilevando preliminarmente che il programma «Latte nelle scuole» e il programma «Frutta nelle scuole» hanno l'obiettivo di aumentare in modo sostenibile la porzione di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari nelle diete dei bambini in una fase in cui si formano le loro abitudini alimentari. Tali programmi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della politica

agricola comune e sono in linea con la finalità di salute pubblica di creare sane abitudini alimentari. I due programmi sono stati sviluppati indipendentemente l'uno dall'altro e in momenti diversi. Il programma «Latte nelle scuole» risale alla creazione dell'organizzazione comune del mercato nel settore del latte nel 1968 ed è attuato dal 1977. Il programma «Frutta nelle scuole», più recente, è un'iniziativa che ha assunto la forma di un impegno politico nell'ambito della riforma del 2007 dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Ricorda che i programmi sono attualmente disciplinati da quadri giuridici e finanziari distinti e presentano alcune importanti differenze a livello di concezione e di funzionamento. In particolare, ritiene occorra un migliore coordinamento tra i programmi, favorendone l'efficacia immediata. Pertanto la proposta è di istituire un quadro giuridico e finanziario comune per i programmi di distribuzione di frutta e verdura e di latte ai bambini nelle scuole, completato da un rafforzamento delle misure educative per riaffermare il legame con l'agricoltura e una varietà di suoi prodotti e affrontare altri temi di più ampia portata quali la salute pubblica e le questioni ambientali.

Osserva che la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità in virtù dei quali il quadro d'azione e i principi di base sono fissati a livello dell'Unione, mentre gli Stati membri sono liberi di adattare il programma alle loro priorità, in linea con le specificità nazionali e regionali e di fissare i loro obiettivi e le relative modalità di attuazione.

Richiama gli elementi fondamentali della proposta, che consistono nel riorientare la distribuzione, limitandola alle scuole e a due famiglie di «prodotti essenziali»: ortofrutticoli freschi (incluse le banane) e latte alimentare; nell'assegnare *budget* nazionali distinti per i prodotti ortofrutticoli e il latte, pari a complessivi 150 milioni di euro per la prima tipologia e a 80 milioni di euro per la seconda; nel rafforzare la dimensione educativa, estendendola anche alla distribuzione del latte.

Ciò premesso, evidenzia che entrambi i programmi sono creati allo scopo di promuovere il consumo di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, prodotti che rivestono una particolare importanza per l'agricoltura europea e che rappresentano ciascuno circa il 15 per cento del valore della produzione agricola dell'Unione. Gli effetti sono evidenti anche in termini di promozione della salute, contrastando le moderne tendenze di consumo che privilegiano prodotti alimentari altamente trasformati, a cui spesso sono aggiunte dosi elevate di zuccheri, sale e grassi, che rischiano di peggiorare ulteriormente per le generazioni più giovani.

Ritiene che le disposizioni contenute nel progetto normativo possano ritenersi, nel complesso, conformi all'interesse nazionale, perché superano alcune carenze riscontrate nei programmi precedenti e consentono di armonizzare le procedure di distribuzione con effetti positivi sull'efficacia del programma e sulla razionalizzazione delle spese connesse. Tuttavia, nell'ottica del futuro negoziato, ritiene utile segnalare, per quanto attiene ai prodotti lattiero-caseari, che sarebbe opportuno non delimitare a priori la distribuzione al solo «latte alimentare», bensì prevedere l'inserimento

a pieno titolo dei prodotti lattiero-caseari (quali formaggi, yogurt e altri derivati con caratteristiche di salubrità alimentare e di effetto benefico sulla salute) all'interno dell'intero campo di applicazione del programma in questione, con la possibilità di finanziare la distribuzione di tali alimenti con risorse europee, alla stessa stregua di altri prodotti. Inoltre, reputa che la selezione dei possibili fornitori o realizzatori del programma dovrebbe essere circoscritta a operatori specializzati del settore agro-alimentare, con preferenza per i produttori e le loro forme organizzate. Infine, negli atti delegati andrebbero specificate le procedure amministrative da adottare per la selezione dei possibili fornitori o dei realizzatori del programma.

La senatrice FATTORI (*M5S*) ritiene che il programma di distribuzione di prodotti ortofrutticoli nelle scuole dovrebbe privilegiare frutta e verdura prodotta dalla filiera corta e quindi di provenienza locale. In particolare, il tenore del nuovo articolo 23, comma 6, del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dovrebbe essere formulato in modo tale da imporre, e non solo dare la possibilità, agli Stati membri di scegliere i prodotti da distribuire nelle scuole includendo considerazioni, tra l'altro, legate alla varietà o alla disponibilità di prodotti locali, di prodotti biologici e da filiere corte.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) rappresenta a sua volta l'esigenza di distribuire prioritariamente negli istituti scolastici i prodotti locali e provenienti dalla filiera corta, onde promuovere una corretta educazione alimentare.

La senatrice VALENTINI (*PD*) sottolinea l'importanza di una sana refezione scolastica, garantendo la presenza di prodotti biologici e con la certezza dell'esclusione di organismi geneticamente modificati.

Il vice ministro OLIVERO auspica che la Commissione possa esprimere una risoluzione che contenga anche la sollecitazione che nella ripartizione dei fondi destinati al programma «Latte nelle scuole» i criteri utilizzati vengano uniformati a quelli del programma «Frutta nelle scuole», prendendo quindi in considerazione il numero dei bambini dai sei ai dieci anni, anziché l'utilizzo «storico» dei fondi.

Il relatore GAETTI (*M5S*) si riserva di presentare una proposta di risoluzione nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, N. 2**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il documento in esame, predisposto e trasmesso dal Governo in ottemperanza all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, ha ad oggetto la Relazione programmatica annuale per il 2014, che si inserisce nel quadro generale della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e che illustra sia il contesto istituzionale, sia le linee di indirizzo dell'azione dell'Esecutivo con riferimento alle priorità e agli orientamenti adottati in ambito europeo;

la Relazione assume un rilievo particolare poiché il 1° luglio 2014 l'Italia assumerà la Presidenza dell'Unione europea per il secondo semestre ed eserciterà questa funzione in un periodo caratterizzato dal rinnovo delle istituzioni, dovendo quindi garantire stabilità e coerenza all'azione dell'Unione in questa fase di passaggio;

la Relazione in oggetto è strutturata in tre capitoli fondamentali, di cui il primo è volto a delineare il quadro istituzionale e il processo di integrazione europea, illustrando innanzitutto i contenuti di quello che sarà il programma della Presidenza italiana dell'Unione europea, riassumendo i principali appuntamenti per il rinnovo delle istituzioni europee e soffermandosi sul tema del coordinamento delle politiche macroeconomiche;

il secondo capitolo descrive nel dettaglio gli orientamenti e le priorità del Governo con riguardo alle singole politiche e agli atti dell'Unione, mentre il terzo capitolo illustra le priorità riguardanti gli adempimenti nel quadro della partecipazione all'Unione;

rilevato che:

sul piano organizzativo l'Italia sarà impegnata a ospitare eventi di forte rilievo, tra i quali l'Expo di Milano del 2015, avente per oggetto il tema «Nutrire il Pianeta: energia per la vita», intorno al quale l'Italia promuoverà delle sinergie a livello europeo;

nel contesto delle cinque categorie in cui sono suddivise le politiche dell'Unione, assume rilievo la prima, concernente il mercato e la competitività, all'interno della quale si segnalano il mercato unico, la concorrenza, le imprese, la ricerca, l'agenda digitale, l'energia, i trasporti e l'agricoltura;

preso atto positivamente che:

il Governo intende innanzitutto favorire la stabilizzazione del reddito degli agricoltori, chiamati a operare in un mercato sempre più competitivo, con particolare riferimento a determinati aspetti relativi alla nuova PAC;

inoltre, sempre nell'ambito della riforma della PAC per il 2014-2020, il Governo si adopererà affinché siano tutelati alcuni interessi nazionali, tra cui quello riguardante la produzione e commercializzazione dell'olio di oliva e quello relativo al comparto vitivinicolo;

particolare attenzione sarà posta alla riforma dell'OCM ortofrutta affinché sia mantenuto l'attuale livello di sostegno, nonché al processo di riforma della disciplina comunitaria degli aiuti statali, al cui interno l'Esecutivo perseguirà un intervento coordinato della riforma, tale da rispondere alle aspettative maggiormente sentite nell'attuale crisi finanziaria, con particolare riguardo all'occupazione giovanile;

l'azione del Governo sarà altresì volta a garantire sicurezza e qualità nel settore alimentare, nel cui ambito si inserisce l'organizzazione del già menzionato Expo di Milano 2015, attraverso iniziative, a livello europeo, che prevedono sia l'impegno del Governo a favore del mantenimento dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine, che la Commissione europea vorrebbe invece superare, sia il riconoscimento delle indicazioni geografiche dei prodotti, al fine di proteggere le produzioni italiane oggetto di frequenti fenomeni di usurpazione e imitazione, sia la revisione della normativa sull'agricoltura biologica, per promuovere la modifica delle regole di importazione dei prodotti biologici, controlli più stringenti e misure di semplificazione per i produttori di settore;

richiamata l'attenzione anche sulle politiche con valenza sociale, nel cui contesto si inserisce il tema della sicurezza alimentare, oggetto dell'Expo di Milano 2015, nonché della protezione e tutela dei consumatori, poiché garantire la sicurezza dei prodotti rappresenta una responsabilità che esige come prioritarie e irrinunciabili disposizioni chiare sulle regole di origine ed etichettatura al fine di garantire un'efficace informazione dei consumatori,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la sollecitazione del perseguimento nel semestre di presidenza italiana dell'Unione di misure a sostegno della crescita dimensionale ed economica delle piccole e medie imprese nel comparto primario, mediante misure a supporto dell'internazionalizzazione e dell'aumento delle esportazioni, tanto a livello intracomunitario, quanto dell'Unione europea nel suo complesso rispetto ai mercati internazionali;

valuti altresì la Commissione di merito la sollecitazione dell'adozione di misure per la tutela delle denominazioni protette, al fine di contrastare il grave fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari: le produzioni italiane sono infatti in Europa tra quelle più penalizzate da fenomeni di *italian sounding* e di adulterazione degli alimenti.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria**69^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*

PELINO

indi del Presidente

MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Lisa Ferrarini, presidente del Comitato tecnico per la tutela del made in e lotta alla contraffazione di Confindustria, e da Daniel Kraus, vice direttore generale e direttore dell'area Europa e internazionalizzazione, accompagnati da Marco Felisati, vice direttore area Europa e internazionalizzazione e Glauco Camerini, del settore area Europa e internazionalizzazione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1061 recante l'istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani: audizione di rappresentanti di Confindustria

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 6 marzo.

La presidente PELINO rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti di Confindustria ed invita la Presidente del Comitato tecnico per la tutela del *made in* e lotta alla contraffazione, Lisa Ferrarini, a svolgere il suo intervento.

La dottoressa FERRARINI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, evidenziando che prioritaria è l'adozione di una norma comunitaria per l'indicazione di origine obbligatoria, evento oggi ancor più alla portata dato l'approssimarsi del semestre italiano di Presidenza europea. L'assenza di uno studio di impatto riguardante l'introduzione del nuovo marchio di qualità rafforza il dubbio che esso possa finire per depotenziare il tradizionale marchio *made in Italy*, ingenerando confusione nei consumatori. Parimenti mancano conferme che l'introduzione di un nuovo marchio di tutela della qualità italiana possa favorire il rientro degli investimenti. In mancanza quindi di uno studio sul valore commerciale del marchio *Italian Quality*, ritiene possa essere più utile la valorizzazione di marchi settoriali e di categoria per certificare la qualità di specifiche produzioni nazionali.

La senatrice FISSORE (PD) interviene per chiedere espressamente se il marchio *Italian Quality* possa ledere la forza del marchio *made in Italy*.

Il senatore MUCCHETTI (PD), partendo dalla considerazione che ogni ulteriore specificazione riguardante le modalità di produzione non faccia che migliorare la fiducia dei consumatori e aiutare la crescita delle piccole e medie imprese, domanda quali costi si ritiene possano essere configurabili per le imprese con l'introduzione del nuovo marchio di qualità.

Il senatore GIROTTO (M5S) esprime le proprie perplessità riguardo all'affidabilità del marchio *made in Italy*, in termini di certificazione della qualità del prodotto, considerato che esso può essere apposto con facilità, anche in presenza di una sola fase produttiva nel Paese.

La presidente PELINO (FI-PdL XVII) si chiede in che modo è possibile tutelare maggiormente il consumatore rispetto all'indicazione *made in Italy*, posto che questi aspira a possedere un prodotto di qualità italiana.

Interviene, in risposta ai quesiti posti dai senatori intervenuti, la dottoressa FERRARINI ricordando che il marchio *made in Italy* ha una sua storia, che non potrebbe essere rafforzata dall'introduzione di altri marchi ma semmai danneggiata, anche per la confusione che si potrebbe ingenerare tra i consumatori. Auspica piuttosto un'armonizzazione delle legislazioni nazionali a livello europeo, attraverso la tutela del *made in*. Ribadisce quindi l'avviso di mantenere l'attuale quadro normativo interno, che già consente la specificazione del «100 per cento prodotto in Italia», senza

per questo tacere il fatto che anche la produzione di qualità su larga scala deve potersi basare su materie prime di origine anche estera ma lavorate in Italia sulla base della tradizione e del territorio.

Il dottor KRAUS valuta una priorità la promozione dei marchi esistenti, in considerazione della crescita del numero di potenziali acquirenti di prodotti italiani nel mondo. Anche per questo ritiene vadano incrementate le risorse a disposizione dell'ICE per sostenere le esportazioni. Per quanto concerne i costi legati all'introduzione del nuovo marchio, ritiene che vadano valutati anche quelli legati al sistema dei controlli, senza i quali non ci si può attendere utili risultati.

La presidente PELINO ringrazia la dottoressa Ferrarini e il dottor Kraus per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione. Comunica che la documentazione consegnata nel corso dell'audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 282)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La presidente PELINO comunica che è stato assegnato alla Commissione l'Affare n. 282 sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione e che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione svolgerà, a partire da domani, mercoledì 19 marzo, un ciclo di audizioni degli amministratori delegati delle società Terna, Finmeccanica, Enel ed Eni.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(237) Donatella MATTESINI ed altri. – Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale

(327) D'AMBROSIO LETTIERI. – Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture

(683) *Donatella MATTESINI ed altri. – Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici*

(987) *Donatella MATTESINI ed altri. – Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

(1135) *Alessandra BENCINI ed altri. – Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi*

(1137) *CONSIGLIO. – Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente PELINO comunica che in sede di Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, hanno avuto luogo, nella giornata di giovedì 13 marzo 2014, le audizioni informali di Eugenio Scandale e Armando Arcovito, esperti in materia. Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 15,40.

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 264 e connessi

Riunione n. 6

Relatrice: FABBRI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,50

(264) *SANGALLI ed altri. – Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio «impresa del patrimonio vivente»*

(268) *SANGALLI ed altri. – Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane*

(412) STUCCHI. – *Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri*

(652) CARIDI ed altri. – *Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane*

(869) Daniela VALENTINI ed altri. – *Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri*

– e **petizione n. 312** ad essi attinente

(Esame di una proposta di testo unificato e rinvio)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria**61^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario BOBBA risponde all'interrogazione 3-00796, riguardante la tragica vicenda verificatasi a Castelnuovo il 20 febbraio scorso.

Premesso che l'iniziativa assunta dalla Direzione territoriale del lavoro di Napoli rientra nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo programmata per il 2014, che prevede la realizzazione, a livello nazionale, di 50.000 accessi cosiddetti «brevi» al fine di contrastare il fenomeno del «lavoro nero», precisa che l'impresa del signor De Falco risultava formalmente esercitata, fin dal 2008, esclusivamente con la forza lavoro del solo titolare. Al momento dell'accesso ispettivo sono state invece rinvenute al lavoro, oltre al titolare della ditta, sua moglie; una lavoratrice in «nero» che prestava la sua attività sin dall'aprile 2013, con una retribuzione di 10 euro al giorno; una persona non identificata che si è allontanata repentinamente al sopraggiungere degli ispettori, beneficiaria di un trattamento di cassa integrazione, secondo quanto dichiarato dallo stesso titolare nell'immediatezza dell'accesso ispettivo. La presenza della moglie del titolare non ha costituito, dunque, un elemento determinante ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Peraltro, con la circolare n. 10478 del 10 giugno 2013, il Ministero

del lavoro ha fornito al proprio personale ispettivo specifiche indicazioni in relazione alla qualificazione delle prestazioni lavorative rese dai collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura. Inoltre, gli effetti del provvedimento sospensivo sarebbero decorsi dalle ore 12 del giorno successivo all'ispezione, consentendo, perciò, al titolare dell'attività o al suo professionista di fiducia di produrre ogni utile controdeduzione. Quanto alla somma aggiuntiva di circa euro 2.000, il cui pagamento è stato richiesto al signor De Falco a seguito del provvedimento di sospensione dell'attività, si tratta di una misura espressamente prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e non è attribuita agli ispettori del lavoro alcuna facoltà in ordine alla possibilità di autorizzare un pagamento rateale.

Il sottosegretario ribadisce conclusivamente la stima e l'apprezzamento del Ministero per chi svolge un'attività delicata e difficile, indispensabile per assicurare l'azione di contrasto al lavoro nero ed allo sfruttamento dei lavoratori; la precisazione appare doverosa in quanto, agli effetti negativi della congiuntura economica, si aggiunge un clima di aggressione e di intimidazione nei confronti degli ispettori del lavoro, ritenuti immotivatamente responsabili della tragica scomparsa del signor De Falco.

Il presidente SACCONI (*NCD*), primo firmatario dell'atto di sindacato ispettivo, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, che contiene un corretta ricostruzione dei fatti, riportati variamente e in modo impreciso dai mezzi di comunicazione. Precisa che lo scopo dell'interrogazione era non quello di concorrere alla colpevolizzazione di quanti svolgono la delicata funzione ispettiva, bensì di sollecitare un'efficace definizione del collaboratore-familiare che effettui l'attività con modalità a carattere saltuario nell'attività del congiunto, e dunque non con quella continuità che ne giustificherebbe l'inquadramento in un rapporto permanente. Le sue considerazioni prescindono dunque dal caso di specie. Si augura che il nuovo Governo voglia adottare una circolare che regolamenti quei margini di discrezionalità affidati da una direttiva del 2008 agli ispettori, in modo da considerare adeguatamente il ruolo saltuario del collaboratore appartenente alla famiglia del titolare. Coglie comunque l'occasione per esprimere il cordoglio suo personale e della Commissione tutta, perché in nessun caso bisognerebbe morire «di lavoro».

Il sottosegretario BOBBA risponde all'interrogazione 3-00716 della senatrice Mattesini, concernente la carenza di personale della sede INPS di Arezzo. Al riguardo, precisa che, in base alle disposizioni normative concernenti la revisione e il contenimento della spesa pubblica, l'INPS ha avviato un processo di rideterminazione della dotazione organica che sarà definito tenendo conto sia dell'incorporazione del personale dei soppressi Inpdap ed Enpals sia della riduzione delle dotazioni organiche, previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 e dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*). In conclusione, l'INPS ha assicurato che, nel

riprogettare le strutture territoriali, e tra queste anche la Direzione provinciale di Arezzo, definirà i nuovi assetti organizzativo-funzionali in relazione ai diversi fabbisogni, avendo in ogni caso cura di garantire la capacità dell'Istituto di far fronte alla domanda di servizi e prestazioni richieste dagli utenti, nonostante l'aumento delle funzioni derivanti dall'incorporazione di Inpdap ed Enpals.

La senatrice MATTESINI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Sottosegretario, che comunque ringrazia per la sua precisione. L'INPS di Arezzo versa in una situazione di particolare sovraccarico, dovuto anche al confluire presso tale sede di pratiche riguardanti altre province, ciò che richiede tra l'altro la permanenza di molti dipendenti al di là degli orari di ufficio. Coglie l'occasione per auspicare che il Governo voglia dare attuazione all'emendamento inserito nel decreto-legge «milleproroghe» che prevede la possibilità di una proroga di un anno a favore dei comandati presso l'INPS, sette dei quali lavorano appunto presso la sede di Arezzo. Si dice comunque confortata dalla dichiarata intenzione di una riprogettazione delle strutture territoriali tali da riproporzionare i nuovi assetti ai diversi fabbisogni e alle domande degli utenti, auspicando che in questo senso vada l'impegno del Governo, nell'interesse dei territori interessati.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria**103^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
RIZZOTTI*indi della Presidente*
DE BIASI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: il dottor Rosario Cantelmo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avelino, accompagnato dal dottor Elia Taddeo, pubblico ministero, dal dottor Roberto Patscot, pubblico ministero, e dal dottor Antonello Volpe, consulente tecnico; il dottor Corrado Lembo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, accompagnato dalla dottoressa Raffaella Capasso, procuratore aggiunto, dai sostituti procuratori addetti alla IV Sezione, dottoressa Federica D'Amodio, dottoressa Giuliana Giuliano, dottor Giacomo Urbano, dottor Domenico Musto e dottoressa Stefania Pontillo, dal dottor Silvio Marco Guarriello, sostituto procuratore addetto all'Ufficio studi e documentazione e dal professor Massimiliano Lega, consulente tecnico.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che, malgrado sia stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la Presidenza del Senato abbia accordato la prescritta autorizzazione, in aderenza a una richiesta avanzata dal dottor Cantelmo prima dell'inizio della seduta non si ricorrerà a tale forma di pubblicità dei lavori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica: audizioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 febbraio.

Il dottor LEMBO svolge una relazione introduttiva, fornendo informazioni sul protocollo di salvaguardia ambientale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sulle criticità ambientali sussistenti nella provincia di Caserta, sulle particolari metodiche investigative seguite e sulle recenti innovazioni giurisprudenziali in tema di nesso di causalità. Fa presente che è a disposizione della Commissione un documento scritto, riepilogativo delle più recenti indagini in materia ambientale.

La PRESIDENTE chiede se detto documento possa essere reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il dottor LEMBO non ravvisa in proposito profili ostativi.

La dottoressa CAPASSO, il dottor GUARRIELLO, la dottoressa D'AMODIO, il dottor URBANO e la dottoressa GIULIANO riferiscono in dettaglio sulle indagini in materia ambientale di rispettiva competenza.

Il dottor LEGA fornisce informazioni sui particolari profili metodologici delle indagini in materia ambientale condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede ulteriori elementi di informazione in merito al filone di indagine concernente la centrale nucleare del Garigliano, ricordando che nella regione Toscana sussistono analoghe problematiche di inquinamento da materiale radioattivo.

Il senatore ROMANO (*PI*) chiede di conoscere l'avviso della Procura di Santa Maria Capua Vetere in merito alla normativa recentemente approvata per fronteggiare le problematiche dell'inquinamento ambientale nella regione Campania, nonché sugli studi di cartografia ambientale già pubblicati e sulla attuale configurazione del reato di disastro ambientale.

La senatrice NUGNES (*M5S*) chiede ulteriori delucidazioni sulle peculiari metodiche di indagine promosse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonché sugli strumenti giuridici per fronteggiare il fenomeno della reiterazione di reati nel settore ambientale.

La PRESIDENTE invita quindi il dottor Cantelmo a svolgere la propria relazione.

Il dottor CANTELMO precisa che le notizie che si accinge a fornire dovrebbero essere coperte da segreto, a tutela dei procedimenti giudiziari in corso.

La PRESIDENTE ritiene che, se non vi sono obiezioni, per contemperare l'esigenza conoscitiva della Commissione con la necessità di tutela del segreto investigativo si potrebbe ricorrere all'applicazione dell'articolo 31, comma 3 del Regolamento.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE avverte che, per effetto della decisione appena assunta, durante l'esposizione dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino potranno essere presenti solo i senatori che fanno parte della Commissione, che saranno assoggettati al vincolo del segreto rispetto alle notizie che verranno fornite. Inoltre, dei contenuti di tale esposizione non si farà menzione nell'ambito del resoconto sommario.

La Commissione prende atto.

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,15 alle ore 16,20.

La PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone che alle domande poste dai senatori intervenuti venga fornita risposta mediante l'invio di note scritte.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE dichiara quindi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione del professor Renato Balduzzi, già Ministro della salute, svolta il 12 marzo scorso nell'ambito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina, e durante l'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Rimini Autismo dello scorso 13 marzo, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria**74^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Riprende la discussione generale.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) formula rilievi sulle modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, con particolare riferimento ai canoni relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore a 220 kilowatt. Il meccanismo previsto dal comma 1-*ter* risulta poco trasparente poiché rimanda la determinazione del contributo alle spese per il recupero ambientale ad una convenzione stipulata con l'ente di gestione. Ulteriori profili critici riguardano i commi 1-*quater*, 1-*sexies* e 1-*septies*, con il rischio che gli oneri aggiuntivi in capo ai titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti o elettrodotti ricadano sui consumatori finali di energia. In merito all'individuazione delle aree contigue ritiene opportuno che prevedere il

coinvolgimento degli Enti locali territorialmente interessati, oltre che delle Regioni.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) esprime perplessità sulla previsione di canoni addizionali in capo ai soggetti produttori di energia. Fa inoltre presente che il sistema delle aree contigue sottrae competenze a Comuni e Regioni, sottoposti ad un supplemento di gravami amministrativi. Inoltre, le fattispecie di silenzio-assenso previste rendono marginale il ruolo delle Regioni.

La senatrice PUPPATO (*PD*) giudica inopportuna la previsione della tipologia di parco geologico, poiché le risorse attualmente disponibili per i parchi sarebbero ripartite tra un numero maggiore di soggetti. Esprime riserve sulle modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, relative alla nomina del presidente di parco nazionale e alle modalità di controllo faunistico.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene che il testo adottato rappresenti un buon punto di partenza per il necessario aggiornamento della legge n. 394 del 1991. Manifesta perplessità sulla tipologia di parco geologico e ritiene che il controllo faunistico possa costituire una soluzione idonea ai fini della tutela della biodiversità. Per quanto riguarda la contribuzione dei soggetti che svolgono attività produttive all'interno delle aree protette, il meccanismo del fondo di dotazione andrebbe modificato prevedendo che una percentuale maggiore delle entrate riscosse dall'Ente parco rimanga nelle sue casse. Il fondo di rotazione di cui al comma 1-*quaterdecies* dell'articolo 16 della legge n. 394 potrebbe essere impiegato anche per il finanziamento dei parchi regionali.

Il presidente MARINELLO fa presente che il tema della istituzione dei parchi geologici è ancora aperto e la sua valutazione sarà approfondita nel prosieguo dell'esame. Le disposizioni sul controllo faunistico chiariscono aspetti applicativi della legge n. 394, secondo quanto richiesto dagli operatori del settore. Svolge infine alcune considerazioni sulle modalità di riparto dei fondi destinati alle aree protette, sottolineando che il meccanismo attualmente vigente premia gli enti che si segnalano per progettualità implementate e attività svolte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria
39ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Carlo Fiorio, docente di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Perugia.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del professor Carlo Fiorio sul regime di detenzione relativo all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 12 marzo scorso.

Il presidente MANCONI introduce il professor Carlo Fiorio, docente di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Perugia, e inquadra l'audizione nell'ambito dell'indagine della Commissione sul sistema penitenziario italiano. Nei mesi scorsi la Commissione ha effettuato dei sopralluoghi ai reparti di detenuti sottoposti al regime di 41-*bis* nelle carceri di Nuoro, Milano Opera, Cuneo e Spoleto e nelle prossime settimane si terranno altre audizioni sul tema.

Il professor FIORIO ripercorre la storia dell'introduzione del regime speciale del 41-*bis* a partire dalla legge n. 663 del 10 ottobre 1986, poi modificata dal decreto-legge n. 306 dell'8 giugno 1992, (convertito dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992), che ha inserito il comma 2, e dalla legge n. 11 del 7 gennaio 1998, che ha inserito il comma 2 *bis*. Successive modifiche sono state apportate dalla legge n. 279 del 23 dicembre 2002, e dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009. La connotazione emergenziale è testimoniata dall'originaria efficacia triennale dell'originario comma 2 che ha disciplinato, per un decennio, un regime detentivo caratterizzato dalla temporaneità. Solamente nel 2002, infatti, per effetto della legge n. 279, il Parlamento ne siglava la definitività, tentando di adeguarne sia i presupposti applicativi sia le cadenze procedurali ai moniti della Corte costituzionale e di quella di Strasburgo nel frattempo intervenuti. In particolare la Corte costituzionale è intervenuta sull'effettivo tasso di giurisdizionalizzazione delle dinamiche esecutive e sulle cd. «situazioni di emergenza» delineate dall'articolo 41-*bis*, comma 2 dell'ordinamento penitenziario, dapprima attraverso il riconoscimento della giurisdizione ordinaria quale esclusivo momento di controllo avverso provvedimenti direttamente incidenti sui diritti soggettivi del condannato, con la sentenza n. 349 del 1993, poi attraverso l'equiparazione di detto controllo, quanto al «tipo» procedimentale, con il sindacato esercitabile sui provvedimenti che dispongono ovvero prorogano la sorveglianza particolare, con la sentenza n. 410 del 1993. Successivamente con sentenza n. 351 del 1996 è stato affermato l'ambito della *iurisdictio*, non limitata alla mera verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento, ma estesa al sindacato delle prescrizioni singolarmente considerate, la cui potenzialità lesiva dei diritti della persona detenuta va misurata con riferimento ai contenuti di cui l'articolo 14-*quater* dell'ordinamento penitenziario è portatore. Infine, con la sentenza n. 376 del 1997, la Corte costituzionale ha ulteriormente specificato che il controllo giurisdizionale sulla congruità delle misure adottate vale ad escludere che possano essere soppresse o sospese le attività di osservazione e di trattamento, volte alla realizzazione della personalità secondo quanto dispone l'articolo 27, comma 3 della Costituzione. Nel 2009 sono tre le direttrici lungo le quali muove la riforma normativa attuata dalla vigente legge n. 94: inasprimento del regime carcerario differenziato, ampliamento del novero dei destinatari e neutralizzazione della discrezionalità dei tribunali di sorveglianza. In estrema sintesi, il novellato articolo 41-*bis*, comma 2 dell'ordinamento penitenziario evidenzia l'ampliamento dei presupposti di appli-

cazione, valorizzando altresì il ruolo del Ministro dell'interno nel procedimento per l'adozione del decreto ministeriale che lo dispone, intervenendo sulla durata, sulla proroga, sulla revoca anticipata e sulla procedura di impugnazione del medesimo provvedimento, e, infine, inasprendo ulteriormente il contenuto delle restrizioni. In ordine ai destinatari del regime differenziato, tralasciando come suscitò più d'una perplessità il riferimento agli «internati» quali possibili destinatari della misura penitenziaria, essendo difficile comprendere come possa coniugarsi la pericolosità sociale con i differenti parametri dell'«ordine» e della «sicurezza pubblica», va rilevato come il continuo incremento delle ipotesi contemplate dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario comporti delle rilevanti ricadute in ordine all'assoggettabilità al provvedimento ministeriale. Dall'altro lato, il tradizionale «parallelismo» tra gli articoli 4-*bis* e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario è stato drasticamente intaccato dal recente provvedimento legislativo. Ci si riferisce, in modo particolare, alla decisa dilatazione dei destinatari del regime differenziato operata attraverso il riferimento alle persone, detenute ovvero internate «per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso». Tale espressione – peraltro già contenuta nell'articolo 4-*bis* e. 1 ord. penit. – suscita qualche perplessità e pare potersi ritenere che il legislatore abbia inteso svincolare le prerogative del potere amministrativo dalle garanzie offerte dalla giurisdizione. Detto altrimenti, quand'anche le limitazioni derivanti dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario dovessero venir meno, o per avvenuta espiazione del cd. delitto ostativo, o per effetto di attività collaborative, il potere ablativo dell'amministrazione rimarrebbe intatto, assolutamente autonomo dalle vicende concernenti l'accesso ai benefici, configurandosi a guisa di regime penitenziario «speciale». Un'altra criticità va riscontrata nell'applicazione del regime di 41-*bis* alla persona in custodia cautelare poiché se la misura è pensata per il condannato in via definitiva, viene in realtà applicata anche all'imputato. Avallato dalla giurisprudenza, anche costituzionale, sulla base di argomentazioni non particolarmente risolutive, volte ad individuare anche negli imputati dei soggetti sottoposti ad una forma di «trattamento», l'assoggettamento al regime carcerario differenziato di soggetti non condannati con pronuncia irrevocabile si risolve in una palese violazione della presunzione di non colpevolezza quale regola di trattamento. Sul piano dell'allocazione, si prevede che i detenuti sottoposti al regime carcerario speciale debbano essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria: la disposizione fotografa l'esistente, e cioè le sezioni appositamente costituite presso alcuni istituti penitenziari, nonché la gestione dei detenuti ivi ristretti da parte del Gruppo Operativo Mobile della Polizia penitenziaria. Quanto alle singole misure, va registrata la drastica riduzione dei colloqui, che passano dai due potenziali ad uno, il quale dovrà sempre essere sottoposto a controllo auditivo, a registrazione e a videoregistrazione. Sempre

in un'ottica preventiva, il colloquio telefonico mensile può essere autorizzato esclusivamente nei confronti di coloro che non abbiano effettuato colloqui *de visu*. Particolari perplessità suscitava la compressione al diritto di difesa, operata attraverso le limitazioni «quantitative» apportate alla possibilità di effettuare colloqui o telefonate con il difensore. Condivisibile, pertanto, il recente intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 2013, la quale, nel dichiararle costituzionalmente illegittime, ha ribadito la necessità che le restrizioni dei carcere «duro» siano strettamente parametrare alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Inoltre, va segnalato come molte delle circolari ministeriali, prevedano ulteriori interventi fortemente limitativi in termini di diritti. Il sapore complessivo dell'intervento mal si concilia con i moniti della Corte costituzionale, la quale, nell'operare il fisiologico regolamento di confini tra l'autorità amministrativa ed il potere giudiziario, aveva ribadito nella sentenza n. 351 del 1996 come non potessero «disporsi misure che per il loro contenuto non [fossero] riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza, o [fossero] palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento» rilevando come, in mancanza di «tale congruità [...] le misure in questione non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale». Particolarmente rilevanti risultano essere le modificazioni concernenti la dinamica procedimentale. Sul piano della legittimazione attiva, il novellato comma 2-*bis* ribadisce la competenza del Ministro della giustizia, sottolineando ulteriormente quanto già previsto dal precedente comma 2, che contempla un potere di richiesta del Ministro dell'interno. Siffatta precisazione conferma il definitivo tramonto degli aneliti alla giurisdizionalizzazione auspicati in dottrina a vantaggio di una più marcata connotazione amministrativa del procedimento. Quanto alla durata del provvedimento e al regime delle proroghe, rispetto alla previgente formulazione normativa, che ne contemplava la durata in misura «non inferiore ad un anno e non superiore a due», la novella inibisce ogni discrezionalità ministeriale in ordine al *quantum*, prevedendo che il decreto si applichi, in prima battuta per la durata di quattro anni. Le proroghe possono essere disposte, volta per volta, per periodi di due anni. Oltre alla dilatazione temporale dell'efficacia delle singole proroghe, la novella ha inciso in maniera rilevante sui presupposti legittimanti la reiterazione della misura. La previgente formulazione, declinata attraverso il riferimento ad una condizione negativa («purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno»), aveva dato luogo a più d'un problema interpretativo. La riforma cristallizza la «negativa» della formulazione precedente, con l'aggiunta di alcuni indici: in particolare, la locuzione la «proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva

non è venuta meno» postula un inequivocabile onere motivazionale in capo al ministro. Diversificati i parametri da tenere in considerazione nell'assolvimento dell'onere motivazionale sia nel momento dispositivo che in quelli successivi di controllo: la capacità di mantenere collegamenti – non più contatti – con l'associazione criminale, terroristica o eversiva deve essere desunta sulla base di criteri già evidenziati nel corso dell'elaborazione giurisprudenziale. Più specificamente, la motivazione del decreto di proroga dovrà riguardare il profilo criminale e la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio criminale, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario ed il tenore di vita dei familiari del sottoposto. Viene, infine, specificato che il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa. Espressamente abrogato, il comma 2-ter dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario contemplava un potere di revoca ministeriale del provvedimento se, anche prima della scadenza, fossero venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'adozione o la proroga. Successivamente la competenza a decidere i reclami avverso il provvedimento è stata concentrata nel tribunale di sorveglianza di Roma. L'opzione per una competenza funzionale inderogabile, ricalcata sul foro speciale previsto per le persone sottoposte a speciali misure di protezione merita qualche riflessione: se la ratio alla base della disciplina in tema di collaboratori risponde all'esigenza di garantire la segretezza del loro domicilio, attraverso un'elezione obbligatoria del medesimo, nel caso del reclamo avverso il provvedimento che applica o proroga il regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario l'interpolazione viene espressamente giustificata con l'esigenza di «evitare orientamenti giurisprudenziali eterogenei da parte dei diversi tribunali».

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sull'ampliamento dei destinatari del provvedimento sul regime speciale e quanti siano i detenuti in 41-bis imputati e quanti i definitivi.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) sottolinea come il tema sia delicato e come dalle visite cui ha partecipato nei reparti di detenuti in regime di 41-bis abbia potuto constatare alcune criticità evidenti, come ad esempio la decisione di sottrarre ai sessanta minuti del colloquio mensile con i familiari i dieci dedicati ai figli o nipoti minori di dodici anni. Inoltre chiede chiarimenti sul regime speciale applicato a quanti sono in custodia cautelare e quali siano le conseguenze dirette del regime speciale sul numero dei pentiti.

Il presidente MANCONI sottolinea come è opportuno far emergere le criticità affinché vengano esplicitate e affrontate, soprattutto in sede di Commissione per la tutela dei diritti umani ribadendo che il regime di

41-*bis* non andrebbe destinato né a incentivare la collaborazione dei detenuti né dovrebbe rappresentare il raggiungimento della massima afflizione poiché l'obiettivo dichiarato della sua istituzione è garantire la totale separazione tra detenuto e organizzazione criminale di appartenenza. Tutte le restrizioni vanno quindi misurate sull'indicatore dell'efficacia di quello scopo specifico mentre tutto il resto può considerarsi superfluo e configurare un abuso o una forma di illegalità. Chiede chiarimenti sulle modalità di svolgimento del colloquio con i familiari e sulle modalità di concessione della proroga poiché nella maggior parte dei casi la decisione si basa su motivazioni scarsamente attualizzate, rapporti delle forze dell'ordine non aggiornati e non integrati da nuove indagini.

Il professor FIORIO specifica che la richiesta di collaborazione è esplicitata dalla norma nel momento in cui il 41-*bis* è strettamente collegata all'articolo 4-*bis* che prevede che il percorso di rieducazione abbia luogo in seguito alla collaborazione alle indagini. Chiarisce che le modalità del colloquio sono regolate da una circolare del 2013 che ha inserito la possibilità di colloqui con figli o nipoti minori di dodici anni senza il vetro divisorio per dieci minuti senza la presenza di altri familiari, da sottrarre ai sessanta complessivi. Sul sistema delle proroghe, conferma che difficilmente ci sono risultanze individualizzate, come prevede la norma, ma si procede in maniera spesso automatica.

Il presidente MANCONI ringrazia i senatori presenti per la partecipazione al dibattito e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

C. 2162 Governo

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di propria competenza, alle Commissioni riunite V e VI della Camera sul decreto-legge n. 16 del 2014, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che lo stesso riproduce in parte, ma non completamente e comunque non sempre con identica formulazione, disposizioni già contenute nei due decreti-legge cosiddetti «salva Roma», n. 126 e n. 151, i quali, come noto, non sono stati convertiti in legge dal Parlamento.

Il Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2014, oltre ad approvare il decreto-legge in esame, ha deliberato di presentare alle Camere un disegno di legge recante «Disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali». Il disegno di legge non risulta ancora depositato in Parlamento, ma dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri si evince che esso contiene la quasi totalità delle

disposizioni del decreto-legge n. 151 non riproposte nel nuovo decreto-legge. In particolare, il disegno di legge contiene le disposizioni sul contributo al comune di Milano per il finanziamento delle spese per Expo 2015; sulle risorse del Patto per Roma sulla raccolta differenziata; la conferma delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le province; l'anticipazione ad ANAS delle risorse finanziarie per far fronte ai pagamenti dovuti sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori; l'autorizzazione alla prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale sulla base del contratto di programma 2007-2013; l'istituzione di un fondo per concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro sul trasporto pubblico locale; l'autorizzazione a corrispondere a Trenitalia spa le somme previste per il 2013 in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia esercitati nella regione Sicilia; e la previsione in base alla quale i tributi e gli altri adempimenti sospesi in Sardegna a seguito dell'alluvione del novembre 2013 devono essere regolarizzati entro il 17 febbraio scorso, fermo restando che i contribuenti che hanno subito danni possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni.

Venendo al provvedimento in esame, il disegno di legge di conversione dispone la salvezza degli atti nonché degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base ai due decreti-legge non convertiti. Quanto invece al decreto-legge, l'articolo 1 modifica alcune disposizioni in materia di TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tributo per i servizi indivisibili comunali) introdotte dalla legge di stabilità per il 2014: in primo luogo, per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) e si incrementa di 125 milioni (portandolo quindi a 625 milioni rispetto agli originari 500 milioni) il contributo statale previsto in favore dei comuni dalla legge di stabilità per il finanziamento di detrazioni dalla TASI sull'abitazione principale. Si modificano poi le modalità di versamento della TASI rendendole omogenee a quelle dell'IMU (vale a dire versamento con modello F24 e bollettino di conto corrente postale). Per quanto riguarda la TARI, si introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto di accertamento e riscossione e la possibilità di affidare la gestione degli stessi solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti.

Sempre l'articolo 1 stabilisce le esenzioni dalla TASI, ricalcando in gran parte quelle previste in materia di IMU. Il presupposto d'imposta per la TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili definite a fini IMU, mentre sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli. Sono esenti dal tributo gli immobili dello Stato e quelli degli enti territoriali che si trovano sul territorio degli enti stessi. Sono esenti anche gli immobili degli enti del servizio sanitario nazionale destinati ai compiti istituzionali e tutta una serie di altri immobili, tra i quali i fabbricati della Chiesa indicati nei Patti Lateranensi.

L'articolo 1 estende inoltre a tutti i tributi locali la procedura prevista in caso di erronei versamenti dell'IMU.

L'articolo 2 contiene disposizioni varie che eliminano l'obbligo di acquistare servizi di pubblicità *on line* da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana; prorogano il termine entro cui le pubbliche amministrazioni devono cedere le partecipazioni in società che producono beni e servizi non strettamente connessi con le loro finalità istituzionali; modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo; esentano dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 3, detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. A tal fine, oltre a sospendere le eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, la disposizione in esame consente agli enti di riproporre un nuovo piano, entro novanta giorni dalla decisione della Corte.

Il comma 4 dell'articolo 3 integra le disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, introducendo una deroga per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati: la deroga consente a tali enti di poter raggiungere il riequilibrio entro tre esercizi finanziari (anziché entro il successivo esercizio o, se la dichiarazione di dissesto interviene nel secondo semestre, entro il secondo esercizio successivo).

L'articolo 4 prevede una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite dalle regioni e dagli enti locali al proprio personale in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa. Si tratta di una disposizione di tenore analogo a quella contenuta nel disegno di legge S. 1322, sul quale la Commissione ha espresso il proprio parere alla Commissione bilancio del Senato il 27 febbraio scorso.

L'articolo 5, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni 2014 e 2015, dispone che i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti fissati dall'articolo 204, comma 1, del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio da parte dei comuni dell'imposta municipale propria di propria spettanza, per l'anno 2014 e successivi.

L'articolo 7 introduce disposizioni finalizzate a una verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del gettito dell'imposta mu-

nicipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, ai fini di una più puntuale ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, ferma restando la dotazione del Fondo medesimo come prevista a legislazione vigente.

L'articolo 8 prevede l'attribuzione entro il 15 marzo 2014 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale. L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

L'articolo 9 rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario per gli enti locali già disposte per il biennio 2010-2012 dalla legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009, articolo 2, comma 183). Le riduzioni sono definite nella misura di 7 milioni di euro per le province e di 118 milioni di euro per i comuni, ossia negli stessi importi di riduzione previsti per il 2012. La riduzione del contributo ordinario disposta dal comma 183 è da porre in relazione alle disposizioni di cui ai commi 184 e seguenti del medesimo articolo 2 della legge finanziaria 2010, che hanno previsto misure dirette a garantire risparmi di spesa in comuni e province, in parte derivanti dalla riduzione del numero degli amministratori locali. Tuttavia, mentre la riduzione del contributo ordinario riguardava solo il triennio 2010-2012, le misure previste dai citati commi 184 e seguenti sono a regime. La legge di stabilità 2010 aveva previsto riduzioni anche per il 2013, il 2014 e il 2015, rinviando alla legge dello Stato la determinazione dell'ammontare della riduzione da farsi per ciascun anno. Il decreto in esame pone invece a regime la riduzione dei contributi ordinari.

Per quanto concerne gli enti locali delle regioni a statuto speciale, il comma 183 sopra citato prevede che le regioni provvedano ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le stesse finalità di risparmio in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

L'articolo 10 reca disposizioni concernenti le province, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014; alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia per effetto delle disposizioni di *spending review*, fatta salva la provincia dell'Aquila; alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna.

L'articolo 11 modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione, in particolare eliminando la fase di esame e di verifica della stessa da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, che non viene più previsto. Vengono altresì rideterminati i termini per la predisposizione e la pubblicazione della relazione, assegnando agli enti più tempo per i necessari adempimenti. La disposizione è contenuta anche nell'articolo 4 del disegno di legge S. 1322, sul quale – come detto – la Commissione ha

espresso il proprio parere alla Commissione bilancio del Senato il 27 febbraio scorso.

L'articolo 12 dispone che il contributo straordinario per le fusioni di comuni (di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico degli enti locali) sia erogato dall'anno successivo a quello della decorrenza della fusione, tranne che per le fusioni che decorrono dal mese di gennaio, per le quali il contributo straordinario è erogato dallo stesso anno di decorrenza. Prima che intervenisse il decreto in esame era previsto che il contributo fosse attribuito a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costituzione del comune risultante da fusione.

L'articolo 13 stabilisce che il finanziamento attribuito al comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori per 2008 e 2009 (pari a 1.421.021,13 euro) viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti per far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

L'articolo 14 interviene in tema di riparto del Fondo di solidarietà comunale. In particolare, prima che intervenisse il decreto in esame, era previsto dalla legge di stabilità 2013 (n. 228 del 2012, articolo 1, comma 380-quater) che il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario a titolo di Fondo di solidarietà fosse accantonato per essere redistribuito, con il decreto di riparto, tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'articolo in esame dispone che la quota accantonata del 10 per cento sia ridistribuita tra i comuni anche sulla base delle capacità fiscali oltre che dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica.

L'articolo 15 modifica la disciplina (comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011) sull'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione, per chiarire che sono da considerare come tali anche le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.

L'articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all'ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo nel contempo un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con apposito decreto del Presidente del Consiglio. La norma inoltre, riproponendo parte del contenuto delle analoghe disposizioni già inserite nei decreti legge n. 126 e n. 151 del 2013, interviene in ordine alla gestione commissariale di Roma capitale, inserendo cinque ulteriori periodi al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), con i quali si consente l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del commissario medesimo, con l'inserimento nella stessa di ulteriori partite debitorie anteriori all'inizio della gestione, nonché delle somme derivanti dal contratto di servizio previsto dal suddetto piano di rientro; si prevede al-

trèsì, in riferimento alla gestione dei crediti di Roma capitale verso le società partecipate, che l'ente possa riacquisire la titolarità di tali crediti inseriti nella massa attiva della gestione.

L'articolo 17 consente il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta nelle more del completamento del trasferimento a tale regione delle competenze concernenti la rete ferroviaria interessata dai contratti di servizio nazionale. Si permette al tempo stesso a Trenitalia la riduzione del servizio, fermi restando i servizi minimi essenziali, in caso di mancato completamento del trasferimento delle competenze alla regione Valle d'Aosta entro il 31 luglio 2014.

L'articolo 17 autorizza inoltre il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale.

Si prevede inoltre, fino al 30 giugno 2014, il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano.

L'articolo 18 reca disposizioni volte a limitare nel 2014 l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia. In particolare, l'articolo dispone in favore dei suddetti comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno ad essi assegnato per il 2013 una applicazione limitata nell'anno 2014 delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

L'articolo 19, comma 1, differisce al 31 marzo 2014 il termine – originariamente fissato al 28 febbraio 2014 dall'articolo 1, comma 748, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) – per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e in essere al 31 dicembre 2013, in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente.

Il comma 2 del medesimo articolo 19 differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici (previsto dall'articolo 18, comma 8-*quinqüies*, del decreto-legge n. 69 del 2013) in caso di mancato affidamento dei lavori entro la medesima data. L'intervento si è reso necessario in quanto, su 692 interventi finanziabili, alla data del 27 febbraio 2014 sono pervenute al Ministero solo 210 comunicazioni di avvenuto affidamento dei lavori, pari a circa 28 milioni di euro, su un finanziamento complessivo di 150 milioni di euro. La modifica, peraltro, non ha effetti sul termine, già prorogato al 30 giugno 2014, per le regioni in cui gli effetti delle graduatorie sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 20 reca alcune disposizioni finalizzate ad introdurre agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune dell'Aquila nonché degli altri comuni del cratere, colpiti dal sisma dell'aprile 2009, al fine di garantire a tali enti la stabilità dell'equilibrio finanziario.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2014.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, deposita agli atti una proposta di parere favorevole con condizioni sul disegno di legge S. 1212 (*vedi allegato 1*), da lui già anticipata ai commissari per le vie brevi, avvertendo che la discussione della stessa, che inizia nella seduta odierna, proseguirà e si concluderà, con la votazione, nella prossima seduta; aggiunge che quest'ultima sarà convocata, a seconda dell'andamento dei lavori nella Commissione di merito, per la prossima settimana o, se necessario, già in quella corrente.

Illustra quindi la proposta di parere, soffermandosi in particolar modo sulle condizioni, la prima delle quali richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di coinvolgere maggiormente le regioni nella disciplina dell'ordinamento della città metropolitana, demandando alla legge regionale la definizione di aspetti qualificanti di tale ordinamento, e questo al fine di assicurare a quest'ultimo la flessibilità necessaria per adattarsi alla varietà e specificità delle realtà metropolitane esistenti sul territorio nazionale.

La seconda condizione chiede che la legge detti principi per l'organizzazione delle «zone omogenee» previste dall'articolo 2, comma 8, lettera c). Infatti la previsione di zone all'interno della città metropolitana appare utile in considerazione del fatto che si danno comuni che, pur compresi nell'area delle città metropolitane e quindi parte di esse, sono tuttavia in qualche modo estranei alla conurbazione metropolitana. Per salvaguardare la peculiarità delle zone formate da questi comuni rispetto al complesso della città metropolitana, occorre garantire che tali zone beneficino di effettive forme di autonomia amministrativa all'interno della città metropolitana: per assicurare l'effettività di tale autonomia occorrerebbe innanzitutto definire le zone in questione con un nome giuridico idoneo a distinguerle da altre forme di autonomia già previste dall'ordinamento; si potrebbe poi prevedere la presenza, presso gli organi metropolitani, di un rappresentante unitario per zona, nonché la presenza di un organo competente per l'esercizio delle funzioni assegnate alla zona, entrambi espressi

dai comuni compresi nella zona; si potrebbe altresì demandare allo statuto della città metropolitana di definire, previa intesa con la regione, la restante disciplina della materia, ivi compresa quella relativa alle funzioni zonali, al coordinamento degli organi zonali con quelli metropolitani e alle modalità per assicurare la compatibilità tra la zona omogenea e le eventuali unioni di comuni interne alla medesima.

La terza condizione chiede innanzitutto la soppressione dell'articolo 2, comma 2, vale a dire della possibilità di costituire nelle regioni a statuto ordinario ulteriori città metropolitane oltre quelle individuate direttamente dalla legge. In tal senso, come ricordato nelle premesse della proposta di parere, si orientano anche emendamenti presentati dal relatore nella Commissione di merito. La condizione nasce dalla preoccupazione di evitare la nascita di città metropolitane su territori privi del carattere di vera e propria area metropolitana.

Peraltro, considerato che esistono nel Paese conurbazioni che, senza essere vere e proprie aree metropolitane, pongono però alcuni dei problemi di governo propri delle aree metropolitane, la terza condizione propone anche di consentire alla legge regionale di prevedere, per i comuni che formino significative conurbazioni di questo tipo, forme di cooperazione liberamente attivabili dagli stessi comuni. La legge dello Stato dovrebbe nel contempo dettare alcuni principi finalizzati a garantire il coordinamento di queste forme di cooperazione con la disciplina statale adottata ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione relativamente ai comuni e alle città metropolitane.

La quarta condizione riprende proposte emendative presentate dal relatore nella Commissione di merito tendenti a rafforzare la previsione di cui all'articolo 17, comma 6, che reca misure per la soppressione degli enti e delle agenzie operanti nell'organizzazione di servizi di rilevanza economica in ambito provinciale o subprovinciale – i quali oggi formano una vera e propria «giungla», anche sotto il profilo dei nomi e delle discipline – e per il trasferimento delle loro funzioni alle province. In particolare, si chiede in primo luogo che le misure in questione si applichino a tutti gli enti e agenzie di questo tipo, e non solo – come attualmente previsto dal testo – a quelli operanti nell'ambito dei servizi di rilevanza economica «a rete»; in secondo luogo, che si preveda la predisposizione, da parte dei sindaci di città metropolitana e dei presidenti di provincia, di un piano triennale di attuazione della legge, che comprenda la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza; e in terzo luogo, che si cerchi di coinvolgere anche le autonomie funzionali nella riorganizzazione in questione.

La quinta condizione riguarda le unioni e fusioni di comuni, rispetto alle quali il parere proposto evidenzia l'opportunità di prevedere che la disciplina statale in questa materia possa essere integrata da una disciplina regionale, in modo – ancora una volta – da poter adattare le previsioni della legge statale alle specificità territoriali di ogni regione: basti pensare che la nozione di comune «piccolo» è diversa da regione a regione, e comuni che sono considerati piccoli in una regione non lo sono in un'altra.

Si chiede inoltre di prevedere che la disciplina statale su questa materia funga da normativa di principio per la legislazione regionale e, secondo l'ordinario principio di cedevolezza, anche da normativa di diretta applicazione per le regioni che non abbiano adottato propri provvedimenti in materia.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), premesso di condividere nell'orientamento complessivo la proposta di parere del presidente, esprime il timore che le città metropolitane finiscano col sostituire le province, che sono in via di abolizione. Per evitare questo, reputa importante che l'istituzione di una città metropolitana avvenga solo in presenza di presupposti tali da giustificare la creazione di questo nuovo ente amministrativo: per contro il provvedimento in esame prevede invece fin dall'inizio un numero di città metropolitane che – a fronte delle vere e proprie aree metropolitane, che in Italia non sono, a suo giudizio, più di tre – appare eccessivo e andrebbe ridimensionato. Sempre nell'ottica di evitare che si riformino enti intermedi come le province, posto che si è deciso di abolire queste ultime, si dice anche perplessa rispetto all'opportunità di consentire la costituzione di zone dotate di spiccata autonomia, comunque denominate.

Dichiara poi di condividere senz'altro la quarta condizione della proposta di parere, come pure il richiamo generale all'esigenza di un maggiore coinvolgimento delle regioni in vista di una maggiore aderenza degli ordinamenti alle diversità dei territori.

Ritiene infine importante una riflessione ulteriore sulla disciplina di Roma capitale, per garantire il miglior coordinamento possibile tra il livello della città metropolitana, quello dei comuni e quello dei municipi, soprattutto in considerazione della vastità dell'area della provincia di Roma e della grande varietà delle situazioni che essa presenta.

Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S) rileva che l'impostazione del provvedimento non è stata modificata nel corso dell'esame parlamentare fin qui svolto: ad esempio, rimane, allo stato, la possibilità, per i comuni che non intendono aderire alla città metropolitana, di rimanere costituiti in provincia; più in generale, non c'è in alcun modo quella semplificazione del sistema istituzionale che la maggioranza aveva promesso. Per queste ragioni, conferma la contrarietà del suo gruppo al disegno di legge.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, fa presente al deputato Dell'Orco che la contrarietà su specifici contenuti della riforma non esclude che si possa tentare di approvare un parere che contenga indicazioni per la correzione di quei contenuti. Sottolinea inoltre che, considerata la rilevanza del provvedimento sotto il profilo delle competenze della Commissione, sarebbe importante che il parere fosse approvato nel modo più condiviso possibile.

Quanto al giudizio negativo rispetto alla possibilità, per i comuni che non intendono far parte della città metropolitana, di mantenere in vita la provincia, lo ritiene condivisibile ed è del resto in linea anche con emendamenti del relatore nella Commissione di merito.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), dopo aver premesso di essere personalmente perplesso rispetto alla scelta di abolire le attuali province, esprime l'avviso che, in ogni caso, una volta che si è deciso di andare in questa direzione, non ha poi senso, nell'ottica della semplificazione del sistema istituzionale, prevedere nuove forme di enti intermedi che rischiano di prendere il posto delle province.

Ritiene, in particolare, che siano poche in Italia le aree aventi realmente le caratteristiche per essere città metropolitane: a parte Roma, Milano e Napoli, le altre città metropolitane individuate dal provvedimento hanno, a suo giudizio, una dubbia giustificazione, e questo vale anche per Torino, che ha sì caratteristiche metropolitane, ma non tali da riguardare l'intero territorio provinciale, il quale anzi comprende zone urbane prive di continuità con il capoluogo e tra loro.

Concorda pertanto con il senatore Ranucci sull'opportunità di individuare le future città metropolitane sulla base di criteri stringenti e selettivi, fermo restando che, nell'ambito delle riforme costituzionali, alle città metropolitane vere e proprie si può pensare di attribuire anche poteri normativi, sul modello di altri Paesi europei.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL) conferma la generale contrarietà del suo gruppo al disegno di legge in esame, per le ragioni già illustrate dal deputato Parisi nel corso del dibattito e per quelle esposte in più occasioni dal presidente dell'Unione delle province italiane. La riforma proposta dalla maggioranza rappresenta, ad avviso del suo gruppo, un vero e proprio «pasticcio»: non sopprime interamente le province, né però le conserva in una forma funzionale e accettabile; si limita, in sostanza, a svilirne le funzioni e i compiti.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), premesso di condividere il giudizio del deputato Dell'Orco sul provvedimento, che in effetti non consegue l'obiettivo di semplificazione istituzionale che la maggioranza ha dichiarato di voler perseguire, valuta favorevolmente la proposta di parere del presidente, che non è genericamente favorevole, ma contiene indicazioni fortemente critiche.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, ringrazia i commissari intervenuti per il contributo recato al dibattito e si riserva di riformulare la sua proposta di parere per tenere conto di quanto emerso oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri**S. 1194, approvato dalla Camera**

(Parere alla 7^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

Renato BALDUZZI, *presidente*, sostituendo il relatore, senatore Dalla Zuanna, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla 7^a Commissione del Senato il parere sul disegno di legge n. 1194, che reca disposizioni per la celebrazione, nel 2015, del centenario della nascita del pittore e scultore Alberto Burri.

Dopo aver ricordato che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nel corso del suo esame alla Camera (C. 544) e che il parere espresso in quell'occasione è stato favorevole, riferisce in merito al contenuto del progetto di legge, che prevede che lo Stato, nell'ambito delle attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese, celebri la figura di Alberto Burri nella ricorrenza del centenario della sua nascita, che cadrà il 12 marzo del prossimo anno (2015).

Ai fini delle celebrazioni viene istituito un apposito comitato nazionale, con il compito di promuovere e diffondere in Italia e all'estero – attraverso celebrazioni, attività formative, editoriali, espositive e attraverso manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche – la figura, l'arte, l'opera e l'attualità di Alberto Burri.

Il Comitato ha sede presso il comune di Città di Castello, in provincia di Perugia, che è la cittadina di nascita di Burri, ed è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal presidente della Fondazione Burri (Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri), da tre esponenti della cultura nazionale nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: regione Umbria, provincia di Perugia, comune di Città di Castello e Fondazione.

Al Comitato possono aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri, anche in relazione ai programmi di attività di volta in volta individuati.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni: *a)* individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero, per le celebrazioni del centenario della nascita di Burri; *b)* predisposizione del programma delle iniziative, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale; *c)* valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma, eventualmente proposte da amministrazioni dello Stato e da organismi pubblici, nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi privati; *d)* comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche

pubblicazioni; e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.

Ai membri del Comitato non sono corrisposti compensi, indennità o rimborsi di spese.

Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.

Non sono previste spese, tanto che è espressamente previsto che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle ore 9,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,15.

ALLEGATO 1

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb.)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1212, approvato dalla Camera, recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni», adottato come testo base nel corso della discussione presso la 1^a Commissione del Senato;

rilevato che:

in materia di città metropolitane, il provvedimento reca una disciplina quasi interamente statale, laddove il riparto costituzionale delle competenze legislative e la varietà delle situazioni rinvenibili sul territorio nazionale suggeriscono di demandare alla legislazione regionale la disciplina di determinati aspetti, così da assicurare all'ordinamento delle città metropolitane la necessaria flessibilità e capacità di adattamento alle diverse realtà territoriali;

in questa ottica, non appaiono sufficienti la generica previsione che resta ferma la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (articolo 2, comma 1) e che l'eventuale costituzione (rimessa in forma facoltativa allo statuto della città metropolitana) di zone omogenee per specifiche funzioni con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana debba avvenire su proposta e comunque d'intesa con la regione, salvo che la mancata intesa può essere superata dalla conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi (articolo 2, comma 8, lett. c);

considerato che:

l'articolo 3, comma 9, consente a una quota qualificata dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana di non far parte della città metropolitana stessa e di optare per l'appartenenza all'ente provincia, che conseguentemente rimane in vita per la parte di territorio relativa ai comuni non aderenti;

la possibilità di una scissione della originaria provincia è opportunamente esclusa dall'articolo 3, comma 9, penultimo periodo, in base al quale «Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia»;

nel dibattito nella Commissione di merito sono state avanzate proposte (gli emendamenti 2.502, 3.500 e 3.600 del relatore) che, tra l'altro, escludono la possibilità che una parte dei comuni della provincia cessante resti costituita in provincia accanto alla città metropolitana;

il problema della specificità di quei comuni che, sebbene inclusi nel territorio di una provincia destinata alla trasformazione in città metropolitana, siano però estranei alla conurbazione metropolitana e non vogliono, non possano per ragioni di continuità territoriale o di continuità di «sistemi territoriali» o comunque non ottengano di aggregarsi a province limitrofe può essere adeguatamente affrontato dalla futura città metropolitana mediante il ricorso alla previsione dell'articolo 2, comma 8, lett. c), ai sensi della quale lo statuto della città metropolitana può prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana: tale soluzione appare ancor più soddisfacente in quanto la costituzione delle zone omogenee deve avvenire su proposta e comunque d'intesa con la regione, anche se la mancata intesa con la regione può essere superata dalla conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi;

è tuttavia opportuno che la Commissione di merito introduca principi di organizzazione concernenti tali zone omogenee, atti a prestare effettive garanzie di autonomia a beneficio dei comuni che versano nella predetta situazione di estraneità alla conurbazione metropolitana;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 2, prevede che nelle province con più di un milione di abitanti possano essere costituite città metropolitane ulteriori rispetto a quelle individuate direttamente dalla legge,

tale possibilità rischia di dare luogo ad un'ingiustificata moltiplicazione delle città metropolitane, anche in assenza di un'effettiva realtà metropolitana, ed appaiono pertanto condivisibili le proposte emerse nel dibattito nella Commissione di merito (emendamento 2.501 del relatore) per la soppressione del citato comma 2;

peraltro, nei territori che non sono vere e proprie aree metropolitane, ma che presentano conurbazioni tali da ingenerare alcuni dei problemi di governo propri delle aree metropolitane, si pone effettivamente la questione dei rapporti tra le grandi città e i comuni satellite: tale questione potrebbe essere affrontata demandando al legislatore regionale l'individuazione di apposite forme di cooperazione tra i comuni appartenenti a tali conurbazioni, attivabili dai comuni capoluogo di provincia, previa intesa con la regione e con i comuni satellite interessati; in questo modo si introdurrebbe un meccanismo flessibile di cooperazione diverso dall'unione e funzionale alle specifiche esigenze del governo urbano e nel contempo si recupererebbe alla legislazione regionale uno spazio di governo del territorio e di codeterminazione delle politiche urbane;

rilevato che:

in base all'articolo 4, comma 4 (e all'emendamento 4.43 del relatore), lo statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco (oltre che del consiglio metropolitano), nelle forme che saranno disciplinate con legge statale;

l'elezione diretta può essere prevista a condizione che il territorio del comune capoluogo sia stato articolato in più comuni (su proposta del consiglio e previ svolgimento di un referendum e istituzione dei nuovi comuni con legge regionale) o, per le città metropolitane con più di tre milioni di abitanti, che il comune capoluogo abbia articolato il proprio territorio in più zone dotate di autonomia amministrativa e lo statuto della città metropolitana abbia previsto le zone omogenee;

l'elezione diretta del sindaco metropolitano – implicando la possibile compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco del comune capoluogo entrambi eletti direttamente dai cittadini – rischia di dare vita a situazioni di ambiguità o a conflitti non superabili tra le due figure;

nell'ottica di evitare tale rischio, la soluzione prospettata nel provvedimento appare equilibrata nella misura in cui individua nell'elezione indiretta del sindaco metropolitano l'opzione di base, consentendo tuttavia l'elezione diretta dell'organo a condizione che il comune capoluogo si divida in più comuni o (in caso di città metropolitane con più di tre milioni di abitanti) che articoli il proprio territorio in più zone dotate di autonomia amministrativa;

rilevato che:

appare condivisibile la previsione dell'articolo 17, comma 6, del testo approvato dalla Camera, che – integrando il disegno di legge originario del Governo – demanda alle leggi statali o regionali di sopprimere gli enti o le agenzie operanti nei servizi a rete di rilevanza economica e di attribuirne le funzioni alle province; prevede inoltre misure premiali per le regioni che riorganizzano le funzioni relative ai servizi in questione con la soppressione di uno o più enti o agenzie;

proposte avanzate nel dibattito nella Commissione di merito condivisibilmente sopprimono nel predetto comma 6 le parole «a rete», ampliando l'ambito di estensione della norma a tutti i servizi di rilevanza economica (emendamento 17.501 del relatore), e prevedono che i sindaci di città metropolitana e i presidenti di provincia predispongano un piano triennale di attuazione della legge, il quale deve comprendere la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza (articolo aggiuntivo 28.01 del relatore);

sarebbe peraltro opportuno coinvolgere nella riorganizzazione degli enti anche le autonomie funzionali;

considerato che:

appare necessario incentivare il più possibile, attraverso il ricorso a strumenti normativi quali le unioni e le fusioni di comuni, il superamento

della attuale frammentazione del territorio nazionale in comuni per lo più piccoli;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare opportuno rimettere alla potestà legislativa delle regioni la disciplina di determinati aspetti dell'ordinamento della città metropolitana, in modo da assicurare a quest'ultimo la flessibilità necessaria in considerazione della varietà e delle specificità delle realtà metropolitane esistenti sul territorio nazionale;

2) si introducano principi di organizzazione concernenti le zone omogenee di cui all'articolo 2, comma 8, lett. c), atti a prestare effettive garanzie di autonomia a beneficio dei comuni che versano in una situazione di estraneità alla conurbazione metropolitana, ad esempio individuando una denominazione apposita e inequivoca («comprensori» o «circondari» o «zone autonome» o altra idonea a distinguerle da altre figure); stabilendo per i comuni in questione il riconoscimento di forme di autonomia amministrativa all'interno della città metropolitana; prevedendo la presenza di un rappresentante unitario presso gli organi metropolitani e di un organo competente per l'esercizio delle funzioni assegnate alla zona, entrambi espressivi dei comuni ricompresi nella zona medesima; e demandando allo statuto della città metropolitana di definire, previa intesa con la regione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lett. c), la restante disciplina della materia, ivi compresa quella relativa alle funzioni zonali, al coordinamento degli organi zonali con quelli metropolitani e alle modalità per assicurare la compatibilità tra la zona omogenea e le eventuali unioni di comuni interne alla medesima;

3) si sopprima l'articolo 2, comma 2, nel contempo prevedendo che la legge regionale possa individuare forme di cooperazione (denominabili, ad esempio, «area urbana di» o «polo urbano di» o con altra formula idonea a identificare la peculiarità di tale figura associativa) liberamente attivabili dai comuni appartenenti a conurbazioni significative, ma diverse dalle aree metropolitane vere e proprie, in conformità ai seguenti principi (espressamente finalizzati a garantire il coordinamento di tale figura con la disciplina statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione relativa ai comuni e alle città metropolitane): popolazione del comune capofila non inferiore a 100.000 abitanti; presenza di comuni circonvicini che intrattengano con il comune capofila rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali; popolazione totale dell'area non inferiore a 150.000 abitanti; elezione indiretta degli organi di governo nell'ambito dei sindaci, assessori e consiglieri dei comuni associati; riconoscimento al sindaco del comune capofila del ruolo di vertice dell'ente;

4) all'articolo 17, comma 6, appare opportuno sopprimere le parole «a rete», ampliando l'ambito di estensione della norma a tutti i servizi di rilevanza economica; in generale, appare opportuno prevedere che i sindaci di città metropolitana e i presidenti di provincia predispongano un piano triennale di attuazione della legge, che comprenda la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza, fermo restando che sarebbe utile coinvolgere nella riorganizzazione in questione anche le autonomie funzionali;

5) quanto alle unioni e fusioni di comuni, appare opportuno prevedere che la disciplina statale in materia sia integrata da una disciplina regionale, a tal fine demandando alla regione il compito di individuare forme cogenti di incentivazione alle unioni e fusioni di comuni in modo da tenere conto della specificità territoriale di ogni regione, nel contempo dettando una disciplina statale che possa fungere, per un verso, da normativa di principio per la legislazione regionale e, per l'altro verso, secondo il principio di cedevolezza, da normativa di diretta applicazione per le regioni che non abbiano adottato propri provvedimenti in materia.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (S. 1194, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1194, approvato dalla Camera, in corso di discussione presso la 7^a Commissione del Senato, recante «Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri»;

richiamato il parere espresso sul provvedimento il 6 novembre 2013, in occasione del suo esame da parte della VII Commissione della Camera;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ascrive la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e che il terzo comma della medesima disposizione include la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione delle attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;

evidenziato che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito di disciplinare forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra lo Stato e le regioni;

rilevato che, con riferimento al menzionato riparto di competenze, la Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, ha precisato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni;

considerato che la composizione del Comitato di cui all'articolo 3 del disegno di legge prevede una adeguata rappresentanza della regione e delle autonomie locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 9,25.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli, Eugenia Del Balzo e del Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari, Francesca La Malfa

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce le audizioni dei Presidenti delle sezioni misure di prevenzione dei tribunali di Napoli e di Bari, Eugenia Del Balzo e Francesca La Malfa.

Eugenia DEL BALZO, *Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli* e Francesca LA MALFA, *Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari*, svolgono una relazione.

(I lavori proseguono, a più riprese, in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, e Claudio FAVA (*SEL*) e i senatori Franco MIRABELLI (*PD*) e Lucrezia RICCHIUTI (*PD*) ai quali rispondono Eugenia Del Balzo, *Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di*

Napoli e Francesca La Malfa, Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia le Presidenti delle sezioni misure di prevenzione dei tribunali di Napoli e di Bari, Eugenia Del Balzo e Francesca La Malfa per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica il calendario delle prossime attività della Commissione. In particolare si prevede di svolgere una missione mercoledì 19 marzo a Casal di Principe per partecipare alle celebrazioni in memoria di don Giuseppe Diana nel ventesimo anniversario della morte; nonché una missione lunedì 24 marzo a Catania, dedicata al tema dei beni confiscati.

Rosy BINDI, *presidente*, ricorda infine che giovedì 27 marzo, alle ore 12, presso la sala del Mappamondo di palazzo Montecitorio, è previsto il quarto e ultimo degli appuntamenti del *Marzo dell'Antimafia*, dal titolo «*Usiamo bene i beni confiscati*», con l'intervento di don Luigi Ciotti, Ivan Lo Bello e Guglielmo Muntoni.

La seduta termina alle ore 11.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 18 marzo 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile

Deliberazione di modifica dell'oggetto e di integrazione del programma

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone, sulla base di quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 27 febbraio 2013, una modifica dell'oggetto e del titolo della indagine conoscitiva sulla povertà minorile, e la conseguente integrazione del programma. L'indagine assume il titolo seguente: «Sulla povertà e sul disagio minorile». Su tali modifiche è stata acquisita l'intesa del Presidente del Senato e del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la modifica dell'indagine conoscitiva e l'integrazione del programma nei termini illustrati dalla presidente.

Audizione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora
(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vincenzo SPADAFORA, *Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, Sandra ZAMPA (PD), Vanna IORI (PD), Marisa NICCHI (SEL) e Giorgio ZANNIN (PD).

Vincenzo SPADAFORA, *Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.